SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA -

75^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 1994

Presidenza del vice presidente ROGNONI, indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI e del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Discussione e approvazione con modifica- zioni:
DISEGNI DI LEGGE	(1075) Conversione in legge, con modifi-
Rinvio in Commissione:	cazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa
(1062) Conversione in legge, con modifi- cazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in ma- teria di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di	concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
combustione, nonchè in materia di smal- timento dei rifiuti (Approvato dalla Ca- mera dei deputati)	PEDRIZZI (AN-MSI), relatore Pag. 8, 15, 17 * BEDONI, sottosegretario di Stato per il tesoro
(1079) Conversione in legge, con modifi- cazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al de- creto del Presidente della Repubblica 17	CAVITELLI (Lega Nord) 15 * VIGEVANI (Progr. Feder.) 16 COSTA (PPI) 17
maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Approvato dalla Camera dei deputati):	INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PRESIDENTE
PRESIDENTE 5, 6, 7 BRAMBILLA (Lega Nord) 6 * BARBIERI (Progr. Feder.) 7	PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO

75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(731) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1º febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati):

	PRESIDENTE Pag. 18 e pas	ssim
	ANDREOTTI (PPI), relatore	18
*	SERRI (Rifond. ComProgr.)	21
	CONTESTABILE, sottosegretario di Stato per la	
	grazia e giustizia	21
	CASTELLANI (PPI)	23
	Maceratini (AN-MSI)	24
*	Bratina (Progr. Feder.)	24
S	UI LAVORI DEL SENATO	
	Presidente	25
P	ROGRAMMA DEI LAVORI DELL'AS- SEMBLEA	
	Integrazioni	26
С	ALENDARIO DEI LAVORI DELL'AS- SEMBLEA	26
D	ISEGNI DI LEGGE	
R	ipresa della discussione del disegno di legge n. 731:	

PRESIDENTE

ROCCHETTA, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

INVERSIONE	DELL'ORDINE	DEL
GIORNO		

Presidente Pag. 28

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(866) Conversione in legge del decretolegge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

(199) GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 866 con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature:

	Presidente	28
*	MATTEOLI, ministro dell'ambiente 29 e pass	im
	TERZI (Lega Nord) 34 e pass	im
	GRIPPALDI (AN-MSI), relatore 35 e pass	im
	RONCHI (ProgrVerdi-La Rete) 35 e pass	im
	STANZANI GHEDINI (Forza Italia) 35 e pass	im
¥	GIOVANELLI (Progr. Feder.) 35 e pass	im
	CARCARINO (Rifond. ComProgr.) 37, 39,	67
	RIANI (Forza Italia)	52
	Russo (Progr. Feder.)	52
	Senese (Progr. Feder.)	57
	LUBRANO DI RICCO (ProgrVerdi-La Rete) .	58
	FALQUI (ProgrVerdi-La Rete)	61
	Costa (PPI)	69
	MANIS (Forza Italia)	70
	Modolo (ProgrPSI)	71
*	Specchia (AN-MSI)	74

Discussione e approvazione:

27

27

(799) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994 (Relazione orale):

*	Petruccioli (Progr. Feder.), relatore 75,	78
	FERRARI Karl (Misto-SVP)	76
*	SERRI (Rifond. ComProgr.)	77
*	ROCCHETTA, sottosegretario di Stato per gli	
	affari esteri	78
*		81

75° SEDUTA	Assemblea - Ri	ESOC	conto stenografico 3 Novembre 1994	1
Castellani (PPI)		83 83 84	Presentazione del testo degli articoli Pag. 94 Apposizione di nuove firme 94	
SUI LAVORI DEL S	SENATO		GOVERNO	
		84	Trasmissione di documenti 94	1
	NO PER LA SEDUTA NOVEMBRE 1994	84	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	_
			Apposizione di nuove firme su mozioni . 9.	>
ALLEGATO			Annunzio di risposte scritte ad interroga- zioni	5
-	FICATE EFFETTUATE LA SEDUTA	86	Annunzio di interpellanze e di interroga- zioni 95, 9	7
DISEGNI DI LEGGI	E		Interrogazioni da svolgere in Commissione . 12	7
Annunzio di presen	ntazione	94	N. B L'asterisco indica che il testo del discor	-
Assegnazione		94	so non è stato restituito corretto dall'orator	

•		

75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10). Si dia lettura del processo verbale.

CAMPUS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beccaria, Berselli, Bucciarelli, Bruno Ganeri, Brutti, Campo, Caputo, Corasaniti, Corsi Zeffirelli, D'Ippolito Vitale, Dujany, Grillo, La Loggia, Lasagna, Mongiello, Pagano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Staglieno, a Roma, in rappresentanza del Senato all'inaugurazione dell'anno accademico 1994-1995 dell'Accademia nazionale dei Lincei; Dolazza, a Bucarest per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivati da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto di parlare il Presidente della 13^a Commissione permanente, senatore Brambilla. Ne ha facoltà.

BRAMBILLA. Signor Presidente, colleghi, ci troviamo a discutere in Aula il decreto-legge n. 530, così come poi dovremo esaminare il successivo decreto-legge n. 529. Entrambi sono stati assegnati alla nostra Commissione il giorno 2 novembre, mentre erano rimasti per lungo tempo presso la Camera dei deputati. Siamo nella condizione materiale di non poter lavorare. In questo caso non so a cosa servano le Commissioni.

Signor Presidente, noi protestiamo in modo deciso perchè è assurdo lavorare in queste condizioni. Le Commissioni hanno il dovere e il diritto di esaminare con il tempo dovuto ogni decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore Brambilla, condivido pienamente le sue preoccupazioni sul fatto che molto spesso i decreti-legge arrivano in ritardo dalla Camera dei deputati e quindi non consentono al Senato di lavorare con i tempi giusti. Immagino peraltro che il suo intervento voglia corrispondere alla richiesta di rinviare la discussione di questo decreto-legge, affinchè la Commissione abbia il tempo necessario per esaminarlo. Metterei quindi ai voti per alzata di mano la proposta di rinvio in Commissione.

BRAMBILLA. Signor Presidente, intendo riferirmi non solo al decreto-legge al primo punto dell'ordine del giorno, ma anche al successivo disegno di legge di conversione n. 1079. Entrambi i decreti in questione scadono il giorno 7 novembre, per cui non avremmo il tempo materiale di esaminarli anche se venissero rinviati in Commissione. L'unica soluzione sarebbe quella di discuterne in Aula, sebbene non sia una prassi normale nè da tenere in considerazione per il futuro. Le Commissioni, infatti, hanno il diritto di lavorare e chiedo formalmente che si esiga dalla Camera una trasmissione dei testi legislativi entro tempi che ci permettano di lavorare, poichè il Senato non è l'ultima ruota del carro e deve essere tenuto in considerazione.

PRESIDENTE. Senatore Brambilla, le confermo che il tema è così caro alla Presidenza che proprio in questo momento è in corso una Conferenza dei Capigruppo nella quale viene affrontato — presente il Governo – questo problema, sottolineando la necessità che non si ripetano casi di questo genere.

Detto questo, sul piano procedurale è comunque indispensabile approvare formalmente un rinvio in Commissione, la quale poi prenderà ovviamente atto che non ha il tempo per esaminare il decreto-legge di cui quindi scadranno i termini per la conversione.

BARBIERI. Domando di parlare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, vorrei intervenire sulla richiesta di rinvio della discussione. Sono dell'opinione che, in particolare quando si tratta di materia impegnativa, ma comunque sempre, il lavoro dell'Aula debba essere istruito con la precisione e la puntualità necessarie e con tutta la riflessione richiesta ad una Commissione che ha il compito di definire i testi che devono essere poi trasmessi all'esame dell'Assemblea. Sono pertanto dell'opinione che, in ogni caso, i due decreti-legge che sono stati calendarizzati ma che non sono stati esaminati dalla Commissione non possano essere affrontati oggi. Tuttavia, al di là del fatto, da lei ora richiamato, che la Conferenza dei Capigruppo si è già occupata di questo problema, credo sia giusto che rimanga agli atti che nell'Aula, nel momento in cui si addiviene a questo rinvio, lo si fa tuttavia sottolineando le difficoltà in cui, ancora una volta, il Senato si trova a causa dei tempi stretti nei quali è chiamato a pronunciarsi in relazione alla scadenza dei decreto-legge. Questo non può essere imputato soltanto al fatto che la Camera dei deputati usa gran parte del tempo a disposizione per esaminare i decreti; ritengo invece che vada imputato anche ad un altro motivo che attiene alla distribuzione dei decreti-legge tra Camera e Senato operata dal Governo.

Il problema è a monte e la nostra parte politica lo ha già invocato in quest'Aula anche in altre occasioni. Non vi è proporzione nel peso dell'assegnazione dei provvedimenti governativi tra la Camera dei deputati ed il Senato. Poichè non credo che non si sappiano fare i conti nella distribuzione dei provvedimenti, presumo che siano altre le valutazioni che sono a monte di questa scelta da parte del Governo. Visto poi che questa stessa scelta determina situazioni di difficoltà quale quella che abbiamo di fronte, non sfugge a nessuno che nelle scorse settimane il Senato è stato scarsamente occupato. Ora invece arrivano a raffica tutti questi provvedimenti: non è altro che la manifestazione di uno squilibrio. Se così non fosse, avremmo un pari peso di provvedimenti governativi che, ad un certo punto, si incrocerebbero in entrambe le direzioni; ma così non avviene. Ciò significa che esiste qualcosa che non va e che comunque il rinvio richiesto non può essere in alcun caso posto a carico della diligenza del Senato nel compiere il proprio dovere. È sempre stato mantenuto fermo il principio che il Parlamento lavora rivolgendo particolare attenzione alle questioni che deve affrontare; pertanto deve essere messo in condizione di poter svolgere la propria attività. Se sommiamo i rinvii sui quali dovremo assumere oggi una decisione con quelli deliberati, per altri motivi, nella scorsa settimana, ci si accorge che vi è qualcosa di anomalo che va segnalato e non va sottovalutato. Si devono infatti trovare i correttivi idonei affinchè ciascuno si assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Poichè l'intervento del senatore Brambilla configura una richiesta di rinvio in Commissione sia per il disegno di legge al primo punto dell'ordine del giorno, sia per il successivo disegno di legge n. 1079, passiamo alla votazione separata delle due proposte.

Metto ai voti la proposta di rinviare in Commissione il disegno di legge n. 1062, avanzata dal senatore Brambilla.

È approvata.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Metto ai voti la proposta di rinviare in Commissione il disegno di legge n. 1079, avanzata dal senatore Brambilla.

È approvata.

Discussione e approvazione con modificazioni, del disegno di legge:

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pedrizzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che esaminiamo reitera il decreto-legge dell'8 luglio 1994, n. 436, tenendo conto del precedente dibattito parlamentare e delle esigenze che si sono venute a determinare soprattutto nell'ambito della Tesoreria dello Stato.

Come è noto, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994 e il bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 prevedono per il 1994 un importo massimo di emissione di titoli pubblici di lire 174.200 milioni. Tale ammontare eccede di 30.000 miliardi il fabbisogno del settore statale, ammontante a 144.200 miliardi, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria del 13 luglio 1993.

È da notare in proposito che secondo le stime ufficiali più recenti contenute nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e confermate dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1995-1997 il fabbisogno viene ristimato in 159.000 miliardi. L'entità dello scostamento del saldo al netto della spesa per interessi, pari ad oltre 21.000 miliardi, è attribuito in parte all'andamento negativo delle entrate tributarie e contributive, ad un minor contenimento della spesa rispetto alle previsioni formulate nei mesi precedenti, nonchè all'effetto di trascinamento dei cattivi risultati conseguiti nel 1993 ed in parte anche agli effetti della manovra di finanza pubblica per l'anno in corso, meno incisivi di quanto inizialmente previsto.

Il disegno di legge di assestamento prende atto delle nuove stime sul fabbisogno e propone conseguentemente la modifica dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, fissandolo questa volta in 189.000 miliardi. Tale cifra, come specificato nella nota preliminare al disegno di legge di assestamento, è comprensiva appunto dei 30.000 miliardi di emissioni autorizzati oltre il fabbisogno per agevolare l'allunga-

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

mento delle scadenze del debito pubblico. Il Ministero del tesoro potrà perciò emettere titoli fino a 30.000 miliardi, i cui proventi potranno essere utilizzati per i rimborsi di titoli in scadenza negli anni successivi, per fronteggiare periodi di particolare concentrazione delle scadenze.

Il vecchio testo all'articolo 1 prevedeva un apposito fondo di accantonamento istituito presso la Banca d'Italia; ora si stabilisce invece una sostanziale unificazione delle procedure, facendo affluire al fondo di ammortamento di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'importo in questione, acceso appunto presso la Banca d'Italia. L'istituto di emissione corrisponderà su tale giacenza un tasso di interesse pari a quello medio ponderato dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.

Inoltre, la Banca d'Italia sta predisponendo una procedura che consentirà di utilizzare al più presto la rete nazionale interbancaria, la cosiddetta SITRAD, ai fini della presentazione delle richieste di partecipazione da parte degli operatori alle aste dei titoli di Stato. È tuttavia in questo caso necessario prevedere procedure di sicurezza nelle aste telematiche per le diverse ipotesi di mancato funzionamento del centro operativo della stessa Banca d'Italia, della rete SITRAD e del trasferimento di ordini del singolo operatore bancario. In quest'ultima ipotesi si può autorizzare l'utilizzo del telefax con linee riservate e codici particolari per assicurare la sicurezza.

La norma di cui all'articolo 2, avente carattere di urgenza, si prefigge di evitare disfunzioni anche di notevole incidenza nello svolgimento delle aste dei titoli di Stato.

L'articolo 3 ha lo scopo di evitare che l'imminente ingresso nel mercato telematico dei titoli di Stato dei soggetti non residenti determini una disparità di trattamento tra operatori. Fino ad ora, infatti, per tutte le compravendite di titoli effettuate da soggetti non residenti si era potuto godere della esenzione dalla tassa sui contratti di Borsa se queste operazioni venivano realizzate con un intermediario estero. La norma in esame prevede l'assoggettamento alla tassa sui contratti di Borsa delle transazioni effettuate con soggetti non residenti mediante intermediari esteri aderenti al mercato telematico dei titoli di Stato. La norma proposta individua perciò, ai fini dell'applicazione della tassa, un nuovo criterio di collegamento territoriale nella residenza nazionale di una delle due parti contraenti e nell'oggetto della transazione costituito da titoli di Stato italiani ammessi alla trattazione sul mercato telematico. In tal modo si perviene ad una completa equiparazione del regime tributario applicabile a tutte le operazioni poste in essere dagli operatori aderenti al mercato telematico. Queste operazioni saranno esenti se realizzate sul menzionato mercato ovvero con controparte non residente; verranno tassate, se effettuate fuori dal predetto mercato, con controparte residente.

La modifica in parola assume carattere di urgenza considerando che con la riforma alcuni intermediari esteri hanno già manifestato l'intendimento di accedere al mercato telematico.

L'articolo 4 del testo del decreto-legge, sul quale si era discusso nelle prime sedute di questa legislatura, è stato soppresso dalla Camera dei deputati, per cui non lo prendiamo in considerazione, visto anche che ha prodotto i propri effetti fino al 31 dicembre 1994.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

L'articolo 5 sancisce la impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69. Su questo conto, istituito presso la Tesoreria provinciale di Roma, ai sensi del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, sul quale, tra l'altro, affluiscono anche le somme di danaro relative al lavoro straordinario e alle altre indennità accessorie spettanti al personale del Ministero del tesoro addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto di emissione, pervengono spesso atti di pignoramento e di sequestro presso terzi per importi rilevanti. La conseguenza eclatante è che si rende impossibile l'erogazione delle predette spettanze dovute al personale dipendente. Con questo articolo, perciò, si estendono a questa contabilità speciale le disposizioni della legge 26 novembre 1993, n. 483, che sanciscono il divieto di sequestro, di pignoramento, di opposizione ed altre misure cautelari sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria, al fine appunto di porre sollecitamente riparo a questa situazione anomala.

Inoltre, l'articolo 6 interviene per modificare l'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, prevedendo la possibilità di procedere all'emissione di titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge citata non solo nell'anno 1993, ma anche – ove l'operazione non fosse terminata – nel 1994, in aumento dell'importo massimo di emissione dei titoli pubblici fissato dalla legge di bilancio e relativo ai due esercizi finanziari.

Con l'articolo 7, si intendono razionalizzare i flussi finanziari riguardanti il Tesoro, mediante l'eliminazione di una mera partita di giro nei conti pubblici: quindi, maggiori entrate fiscali da un lato e minori interessi passivi per il Tesoro dall'altro. L'urgenza della norma è dovuta al fatto che, con riferimento ai depositi e conti intrattenuti presso la Banca d'Italia, essa eviterebbe nel 1994 un peggioramento dei conti pubblici di circa 800 miliardi di lire. Se ciò non avvenisse, se la norma non venisse approvata, il Tesoro incasserebbe interessì al netto della ritenuta del 30 per cento relativamente alle disponibilità liquide costituite a partire dal 22 dicembre 1993 presso la Banca d'Italia, mentre il gettito riveniente da questa ritenuta verrebbe acquisito all'Erario solo nel gennaio 1995, allorchè la Banca d'Italia provvederà al saldo dovuto per le ritenute della specie.

Al fine di assicurare l'effettiva liquidazione dell'ex EAGAT, con l'articolo 8 si prevede l'effettivo passaggio di tutte le attività esistenti e dei relativi libri contabili nonchè del personale attualmente in servizio presso il medesimo comitato di liquidazione al Ministero del tesoro, Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Come è noto, l'ente in questione è stato istituito con la legge 21 giugno 1960, n. 649. Con la nascita delle regioni tutte le competenze dovevano essere riservate a questi enti locali.

Successivamente il Parlamento nel 1978 dispose la soppressione dell'ente con il trasferimento delle quote azionarie all'EFIM. Con la soppressione anche di questo ente le aziende del settore termale sono state sganciate dal provvedimento di riordino dell'EFIM per essere sottoposte alle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino all'entrata in vigore proprio della legge di riordino di tale settore.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Ora, alla Camera dei deputati sono stati eliminati dal decreto i commi 2 e 3 dell'articolo 8. È rimasto solo il comma 1 che sposta questo materiale cartaceo, queste competenze, questo personale al Ministero del tesoro in vista del riordino complessivo dell'intero settore. Poichè risulta che il Ministero dell'industria abbia in animo un apposito provvedimento, sarebbe opportuno non introdurre alcun emendamento al riguardo. All'uopo devo far presente che la Commissione ha votato un emendamento con il quale si propone l'eliminazione anche del comma 1 dell'articolo 8, il che farebbe cadere la possibilità di passaggio al Ministero del tesoro di queste ultime, residue competenze.

In conclusione, stante la prossima scadenza del termine per la conversione in legge di questo decreto-legge (fra due giorni appena), vista l'urgenza di disciplinare alcune materie di carattere esclusivamente tecnico, anche a nome della Commissone (eccezione fatta, a titolo personale, per l'emendamento che è stato presentato) auspico che il disegno di legge possa essere aprovato speditamente da quest'Assemblea. (Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* BEDONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, per salvare il decreto nelle parti che intendono garantire una migliore funzionalità ai mercati finanziari, approntando strumenti idonei, propongo di convertire in legge il decreto – così come ha anticipato il relatore – nel testo proveniente dalla Camera dei deputati. Questo, ripeto, salverebbe la parte tecnica e garantirebbe comunque la possibilità di tenere conto che dal Ministero dell'industria verrà una disciplina più puntuale per la parte che si riferisce agli enti termali.

Quindi, propongo agli onorevoli senatori di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

CAMPUS, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, e 8 luglio 1994, n. 436.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528:

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

- «Art. 7. (Interessi su depositi e conti dello Stato). 1. A decorrere dal 1º gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonchè gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994».

All'articolo 8, i commi 2 e 3 sono soppressi.

Avverto che l'emendamento 8.1 si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli dall'1 al 7 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
- «1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».
- 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:
- «2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».
- 3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- «h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».
- 4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
- «2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

- 5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato) 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1º gennaio 1995.
- 2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
- 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
- 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Articolo 2.

(Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Articolo 3.

(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico)

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Articolo 5.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con deASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 6.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria)

- 1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994,».

Articolo 7.

(Interessi su depositi e conti dello Stato)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonchè gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di procedure di dismissione EAGAT)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il comitato di liquidazione EAGAT consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro – Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CAVITELLI. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo la soppressione dell'articolo 8 del decreto-legge in discussione, articolo 8 che già era stato ridotto nelle dimensioni e nei contenuti. Si tratterebbe di una disposizione meramente formale se non vi fosse il testo soppresso dalla Camera dei deputati che ci dice che al contrario si aveva intenzione di trasferire dal Ministero dell'industria al Ministero del tesoro le competenze riguardanti la liquidazione dell'EAGAT che già il Ministero dell'industria aveva programmato fra le sue competenze.

Poichè manca l'indicazione delle motivazioni per le quali il Ministero del tesoro debba sostituire il Ministero dell'industria in questa circostanza, anche in contrasto con il parere del Governo, espresso dal sottosegretario Bedoni, noi chiediamo la completa soppressione dell'articolo 8 e quindi anche del comma 1 che era rimasto in vita dopo l'esame della Camera dei deputati, affinchè si lasci la competenza al Ministero dell'industria per avere chiarezza in ordine al fatto che, per il momento, i programmi inerenti la liquidazione dell'EAGAT sono quelli che il Ministero dell'industria stesso aveva proposto, non risultando invece chiaro quale potrebbe essere lo sviluppo di tale problematica se tale competenza fosse affidata al Ministero del tesoro.

Non sembri strano che l'orientamento di una forza componente della maggioranza, contro lo stesso parere del Governo, rappresentato da un esponente dello stesso partito politico, sia discordante; mi sembra che le motivazioni che ho appena illustrato giustifichino tale posizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PEDRIZZI, relatore. Signor Presidente, a nome della Commissione, devo esprimere parere favorevole a questo emendamento – avendo la Commissione votato tale proposta – e, a titolo personale, parere contrario, per le motivazioni cui facevo riferimento all'inizio. Si tratta di residue competenze che vengono trasferite in questo lasso di tempo, in questa vacatio, per poi disciplinare completamente tutto il settore termale con un provvedimento che, tra l'altro, proviene dal Ministro dell'industria.

BEDONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il Governo insiste sulla proposta che aveva fatto poc'anzi, di lasciare intatto il corpo del provvedimento così come è stato approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGEVANI. Signor Presidente, colleghi, noi sosteniamo quanto deciso dalla Commissione, nel senso di abrogare interamente l'articolo 8. Comprendiamo le ragioni che rendono certamente necessaria e sollecita l'approvazione delle altre parti del provvedimento e, tuttavia, la sola permanenza dell'articolo 8 sarebbe tale da condizionare preventivamente, senza un'adeguata discussione, il destino di realtà economiche, sociali e culturali di grande rilievo che pretendono invece di essere affrontate sulla base di una condizione non precostituita e predeterminata.

Sappiamo, tra l'altro, che il Ministro dell'industria, per antiche competenze, sta elaborando una normativa relativa ed è bene che questo lavoro sia mantenuto nell'ambito finora definito e non si sovrappongano e non si sottraggano al Ministero dell'industria le competenze relative.

Ove invece approvassimo il comma 1 dell'articolo 8 noi sposteremmo letteralmente le prerogative da tale Ministero e le trasferiremmo a quello del Tesoro, entrando in un'altra logica che non accettiamo. Per questo è stato approvato da parte della 6º Commissione permanente un emendamento comportante l'abrogazione dell'intero articolo 8 che noi sosteniamo, così come fa il senatore Cavitelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

BAIOLETTI. Signor Presidente, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. (Applausi dal Gruppo Lega Nord).

Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso il provvedimento può essere articolato in due partizioni: la prima tende a regolamentare aspetti contabili finanziari; la seconda, più pregnante ed interessante, riguarda il destino delle gestioni termali.

Con riferimento alla prima partizione, nella quale si definisce la modalità di regolamentazione, a me sembra che non ci sia molto da prestare attenzione, posto che si tratta di regolare e di fissare, appunto in canoni di regolamento, i rapporti di debito e credito tra branche diverse della pubblica amministrazione.

Per quanto attiene invece al soppresso articolo 8, tale decisione è stata un atto provvidenziale perchè le gestioni termali sono evidentemente paragonabili, per interesse pubblico, al lido del mare, alle spiagge, alle rade e ai porti, così come le gestioni sanitarie, che nessuno si sognerebbe di privatizzare o di affidare al Ministro del tesoro per la privatizzazione. Siamo quindi d'accordo - e il richiamo al Ministro è d'uopo - a che si ritorni in Aula con un provvedimento organico che stabilisca decisamente e definitivamente quale sarà la sorte delle stazioni termali nel rispetto della domanda che sale forte dal paese, ed in particolare dalle autonomie locali che a giusto titolo pretendono in questa materia di essere sentite e assecondate, non per costituire gestioni paritetiche tra pubblico e privato, delle quali pure abbiamo un passato non tanto pregevole, quanto per dare al pubblico, e in particolare alle amministrazioni dei comuni sedi delle stazioni termali la possibilità di svolgere il ruolo di «periscopio» in un ambito come questo che tanto coinvolge la salute pubblica e l'interesse generale.

PEDRIZZI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI, relatore. Signor Presidente, è mia intenzione, anche in relazione all'esito delle votazioni prima effettuate, presentare una proposta di coordinamento. Propongo di sostituire, nel titolo del decreto-legge le parole: «, alla Tesoreria e all'EAGAT», con le altre: «e alla Tesoreria».

PRESIDENTE. Mi pare che sia una conseguenza dell'emendamento che abbiamo approvato. Se non ci sono osservazioni, si intende approvata la proposta di coordinamento avanzata dal relatore.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si procederà adesso alle ratifiche di accordi internazionali, iscritte al punto III dell'ordine del giorno.

75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(731) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1º febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1º febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ad integrazione della relazione scritta, ha chiesto di parlare il relatore, senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, i quattro accordi europei di associazione, sui quali siamo oggi chiamati ad

3 Novembre 1994

esprimere il nostro voto per la ratifica, si inquadrano in una duplice cornice di politica esterna dell'Unione europea. Da un lato confermano che i paesi membri dell'Unione non solo non coltivano quel concetto di «fortezza chiusa» che aveva suscitato in alcuni momenti vive preoccupazioni, ma che sono particolarmente sensibili al recupero non soltanto economico degli Stati centro-orientali, in una visione continentale che il Consiglio europeo di Copenaghen dello scorso anno ha auspicato possa approdare ad un pieno ingresso nell'Unione, quando saranno maturate le condizioni di convergenza.

È forse bene annotare che il modello dell'«associazione», previsto nell'articolo 238 del Trattato di Roma, non ha una struttura rigida, consentendo di disegnare in maniere diverse l'intesa che fissa diritti ed obblighi reciproci, azioni comuni e procedure operative. Nè l'accordo di associazione prelude necessariamente all'ingresso nella Comunità.

Da trent'anni la Turchia e da oltre venti Malta e Cipro hanno contratto questo vincolo e non sono ancora paesi dell'Unione.

Con altri paesi – ad esempio, Algeria, Marocco e Tunisia da un lato e Egitto, Giordania, Libano e Siria dall'altro – gli accordi di associazione non prevedono affatto lo sbocco comunitario. Mentre la Spagna divenne membro pleno iure senza passare per lo status associativo.

Le associazioni che passano sotto la classificazione di accordi europei mirano invece esplicitamente a preparare l'ingresso nell'Unione.

Nei confronti di quella che un tempo si chiamava l'altra Europa, l'approccio della CEE e con la CEE iniziò gradualmente e in modo differenziato prima che si verificassero i grandi eventi di trasformazione. Questo spiega perchè con tre paesi dell'area centro-orientale – Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia – sia stato possibile negoziare e concludere l'accordo di associazione con due anni di anticipo rispetto alla Bulgaria e alla Romania. Così era avvenuto anche per la Cecoslovacchia, ma la separazione di quella repubblica ha comportato la rinegoziazione con i cechi e gli slovacchi: di qui l'abbinamento di questi accordi con i due concernenti i bulgari e i romeni.

L'unanimità con la quale la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che stiamo esaminando (del resto ugualmente unanime fu il Parlamento in riferimento alla Polonia e all'Ungheria) spinge a non indugiare in una illustrazione analitica di questi voluminosi documenti con complesse tabelle e clausole di forte specializzazione. Rinvio chi volesse approfondire ambedue gli aspetti – politici e tecnici – alle relazioni molto accurate fatte in occasione del parere espresso dal Parlamento Europeo.

Mi preme solo rilevare che l'istituzione – per attuare l'associazione – di tre strumenti misti (il Consiglio ministeriale, il Comitato di funzionari e l'organismo consultivo parlamentare) consente un contatto approfondito e lo scambio sempre aggiornato di esperienze e di idee, evitandosi lo schematismo in formule rigide e prefabbricate che ha improntato agli inizi il nuovo rapporto tra le «due Europe», suscitando anche qualche successiva delusione che forse è almeno concausa, se non causa, di certe riemersioni politiche.

Se nella sua materialità l'accordo prevede diffusamente forme progressive di apertura e misure di cooperazione economica, commerciale e finanziaria, a dare un chiaro significato a tutto l'insieme sono le intese

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

su un dialogo politico continuativo e sui principi generali. Questa è del resto la caratteristica degli attuali accordi che innovano ed ampliano significativamente quelli sugli scambi sottoscritti tre anni prima.

Alla base del nuovo corso è posto l'impegno a «rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione», richiamandosi in modo esplicito e in un'ottica molto più penetrante di quella del 1975 a Helsinki ai principi della Conferenza della sicurezza e cooperazione europea con tutti i suoi sostanziali seguiti.

A dare una indicazione della volontà di camminare nella via delle riforme e della convergenza, anche legislativa, alla durata illimitata dell'accordo si accompagna un periodo transitorio di dieci anni, con un attento monitoraggio ed una verifica a metà del percorso. Una attenzione particolare è rivolta allo sviluppo delle imprese medio-piccole.

È implicito – ma se ne fa anche menzione – che il riferimento fatto agli accordi GATT, in relazione alla costruzione progressiva di una zona di libero scambio, sia automaticamente trasposto nel nuovo Accordo generale di commercio che ha concluso l'*Uruguay Round* e che il Parlamento italiano sta ratificando.

Degli altri capitoli, mi sembra infine opportuno mettere in luce l'importanza del sostegno per innalzare il livello di istruzione generale e di formazione professionale, per coinvolgerli nell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico promosso dall'Unione e per favorire una adeguata politica dell'ambiente.

Nel proporre di esprimere voto favorevole alla ratifica di queste quattro «associazioni», sottolineo il particolare significato del moto aggregante che attorno all'Unione europea si sta sviluppando. Dal suo potenziamento è lecito sperare che si trovi un efficace antidoto alle spinte centrifughe che purtroppo ancora esistono e che se non sono contrastate per tempo provocano, quando esplodono, situazioni disgregative dalle conseguenze più funeste.

Gli accordi europei guardano lontano. Onorarli comporta la speranza che certe tragiche discrasie non abbiano più a verificarsi nell'avvenire. Ma occorre non andare oltre il tempo strettamente necessario.

Ed è stato molto importante che il recente Consiglio europeo di Corfù abbia invitato la Commissione – che ha già elaborato idee in merito e le presenterà al Consiglio di Essen – a suggerire i modi concreti per l'ulteriore attuazione degli accordi europei e delle decisioni adottate dal Consiglio europeo di Copenaghen.

L'attuale ratifica e quella per l'allargamento a 16 dell'Europa rappresentano due tappe di segno positivo, che credo tutti noi non possiamo non registrare con grande soddisfazione. (Applausi dal Gruppo Progressisti-federativo).

PRESIDENTE. Avverto sin d'ora che, per effetto del parere della 5^a Commissione permanente, di cui sarà data lettura in seguito, la votazione del disegno di legge al nostro esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dovrà essere effettuata a scrutinio simultaneo palese con il procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Serri. Ne ha facoltà.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

* SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei motivare brevemente il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti a questo provvedimento, non senza sottolineare però due questioni. In primo luogo, affrontando il tema dell'associazione tra Unione europea e i paesi qui considerati (Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, eccetera), non possiamo non pensare un attimo a un'altra associazione che è in corso di discussione e che riguarda la Repubblica di Slovenia. Su tale questione la collocazione internazionale del nostro paese, anche in occasione della recente riunione del consiglio dei ministri di Bruxelles, è arrivata – io credo – a un vicolo cieco. Si sono così creati problemi seri e consistenti pericoli di tensione ai nostri confini in una situazione quale è quella che oggi caratterizza la ex Jugoslavia.

Signor Presidente, lei sa sicuramente che la scorsa settimana diversi senatori di differenti Gruppi – tra cui io – hanno firmato una mozione che è stata presentata e che noi chiediamo sia discussa in tempi rapidi relativa all'associazione tra la Repubblica di Slovenia e le Comunità europee.

In riferimento alla Conferenza dei Capigruppo che si è riunita stamani, sono stato informato che tale mozione non potrà essere discussa la prossima settimana. Non vi sarebbe nulla di male, a condizione che – e lo faccio presente alla Presidenza – la settimana successiva (cioè prima del 28 novembre che è la giornata in cui si riuniranno di nuovo i Ministri della Comunità europea) vengano effettuate in Senato la discussione e la conseguente votazione. In caso diverso, chiederei, a suo tempo e quindi nella prossima settimana, che vi fosse un pronunciamento dell'Assemblea circa l'inserimento all'ordine del giorno di tale mozione.

Vorrei quindi svolgere brevemente una ulteriore considerazione di carattere politico più generale. Ho già precisato che voteremo a favore della associazione di questi paesi all'Unione europea; tuttavia vogliamo sottolineare che non si potrà procedere ancora così a lungo, in quanto si pone un problema di strategia più generale dell'Unione europea verso il centro e l'Est europei. Emerge altresì il problema del rapporto tra l'Unione europea e la Russia. Diversamente, se non si considerasse per tempo la concezione generale che abbiamo dell'Unione europea e delle sue prospettive, si rischierebbe di creare delle tensioni lungo questo cammino. Pertanto, da un lato confermo il nostro voto favorevole, dall'altro, sul piano più generale, in sede di Unione europea e forse anche per quanto riguarda l'iniziativa del Governo e del Parlamento italiani dovremo riflettere sulle strategie future più generali che da parte dell'Unione europea dovranno essere adottate verso il centro e l'Est d'Europa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTESTABILE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, il disegno di legge in oggetto reca oneri assai ridotti per lire 28 milioni annui tratti sul fondo globale del Ministero degli affari esteri. La Commissione bilancio del Senato, per correttezza formale, ha espresso parere di nulla osta alla copertura, a condizione che il prov-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

vedimento sia definitivamente approvato dopo la chiusura della sessione di bilancio.

Il relatore, senatore Andreotti, ha chiesto all'Assemblea, vista l'esiguità dell'onere, di procedere senza indugio alla approvazione del disegno di legge, nel testo già licenziato dalla Camera dei deputati. Il Governo si associa al relatore in questa richiesta e sottolinea la necessità che tutti i dodici Stati dell'Unione ratifichino gli accordi di associazione, in modo da poterli considerare acquis comunitario prima dell'adesione all'Unione europea di Finlandia, Svezia, Norvegia ed Austria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

- 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
- a) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1º febbraio 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
- b) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal Protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
- c) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;
- d) Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 125 dell'Accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'Accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Ceca e dall'articolo 123 dell'Accordo con la Repubblica Slovacca, nonchè dall'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASTELLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare e la nostra convinta adesione alle argomentazioni qui espresse dal relatore Andreotti.

Anche noi vogliamo manifestare la preoccupazione per lo stallo che sta subendo la trattativa con la Slovenia. Al riguardo ci auguriamo che quanto prima questa Assemblea possa discutere la mozione che anche noi abbiamo sottoscritto. Riteniamo che con quello spirito costruttivo con cui oggi ci accingiamo a votare ratificando questo trattato si possa quanto prima arrivare alla conclusione della trattativa con la Slovenia. Noi crediamo in un'Europa più grande, aperta ai paesi dell'Est. Con questo spirito votiamo a favore del disegno di legge n. 731.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

MACERATINI. Signor Presidente, mi risulta che alcune Commissioni siano convocate. La prego di volerne disporre l'immediata sconvocazione.

PRESIDENTE. Provvederemo immediatamente.

BRATINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRATINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo sul provvedimento che stiamo discutendo. Mi si consenta, però, un'osservazione: ho l'impressione che attraversiamo una grave situazione dal punto di vista della politica estera. E a tale proposito credo sia abbastanza grave che non sia presente nemmeno un Sottosegretario a rappresentare il Ministero degli affari esteri, perchè questo vuol dire che ciò di cui stiamo discutendo non viene valutato per la rilevanza che può avere. Siamo fortemente preoccupati perchè, come è già stato accennato dal collega Serri, la nostra politica estera in questo momento non sta facendo una figura decente. È stata persa, per esempio, un'occasione alla recente Conferenza di Casablanca; rischiamo di trascurare la politica del Medio Oriente, così come sottovalutiamo l'altra area di interesse nazionale in termini di politica estera, cioè quella centro-europea. Non mi sembra venga prestata a questi aspetti la dovuta attenzione.

Nel contenzioso con la Slovenia non si vuole scindere il problema dell'associazione all'Unione – che rientra in un quadro di politica europea – dalle questioni bilaterali tra i due paesi.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto nei seggi, poichè si sta avvicinando il momento della votazione elettronica.

BRATINA. Questo atteggiamento mi sembra grave non tanto dal punto di vista dei rapporti con la Slovenia, quanto perchè ostacola un'adeguata politica italiana nell'Europa centro-orientale, il che significa condurre una politica estera contraria ai nostri reali interessi.

In questo quadro dobbiamo invitare il Governo ad una riflessione più seria, caratterizzata da una visione di politica estera più confacente ai reali interessi nazionali. I rapporti con la Slovenia diventano un passaggio obbligato affinchè la nostra politica estera possa in qualche modo affermarsi. (Brusio in Aula).

Presidenza del Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(Segue BRATINA). Naturalmente ciò non potrà avvenire attraverso nostalgie nazionalistiche o con l'ostentazione dei muscoli (Richiami del Presidente) ma soltanto tramite una visione precisa, come mi sembra sia

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

stato ampiamente sottolineato proprio in occasione della ricorrenza del ritorno di Trieste all'Italia dal presidente Scognamiglio e dal presidente della Repubblica Scalfaro. È con questo spirito che dobbiamo andare avanti: ecco perchè – ripeto – dichiaro il nostro voto favorevole al provvedimento di ratifica che stiamo discutendo.

Se mi è concessa una battuta, ritengo che non possiamo ridurre la questione soltanto ad una operazione contabile, come è stato affermato dal rappresentante del Governo; si tratta piuttosto di sviluppare un discorso che abbia una rilevanza politica, in cui noi ci presentiamo come soggetto politico attivo, con la prospettiva dell'apertura di nuove opportunità. A livello di politica europea questo significa anche realizzare un'accelerazione nell'adesione dei paesi che appartenevano al blocco orientale, perchè soltanto estendendo la compagine europea potremo in prospettiva garantire la sicurezza in Europa e soprattutto offrire nuove opportunità per lo sviluppo economico, sociale e culturale. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Do anzitutto comunicazione dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si è da poco conclusa, la quale ha stabilito che nelle prossime settimane siano iscritti nel calendario dei lavori disegni di legge ordinari sulla proroga dell'articolo 41-bis, sulla cooperazione internazionale per la terapia anti-rumori, sulle molestie sessuali e sulla proroga dei termini, nonchè le mozioni sulla RAI e sulla piccola e media impresa. La mozione sulla RAI sarà esaminata prevedibilmente a partire dalle ore 10 di giovedì 10 novembre. Sarà anche esaminato il decreto-legge sull'EFIM.

Per quanto riguarda il decreto-legge sulle disposizioni fiscali, sono stato autorizzato a ripartire il tempo tra i Gruppi in modo da assicurare l'approvazione del provvedimento entro le ore 12 di giovedì 17 novembre.

Nella seduta di martedì prossimo saranno esaminati i provvedimenti già iscritti in calendario e il cui esame non venga eventualmente concluso nella giornata odierna. Se risulterà compatibile con l'esame degli argomenti previsti in calendario, quest'ultimo potrà essere integrato con l'esame dei decreti-legge nel frattempo definiti nelle Commissioni. 75ª SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 1994.

- Disegno di legge n. 385 Cooperazione internazionale per terapia antitumori
- Disegno di legge n. 924 e connessi Proroga dell'articolo 41-bis
- Disegni di legge nn. 193 e 759 Molestie sessuali

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'8 al 18 novembre 1994.

Martedì	8	novembre	(antimeridiana) (h. 10)
Mercoledì	9	»	(antimeridiana) (h. 10)
Giovedì	10	»	(antimeridiana) (h. 10)

- Disegno di legge n. 1038 Decreto-legge n. 538 sull'evasione fiscale (Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 16 novembre)
- Disegno di legge n. 385 Cooperazione internazionale per terapia antitumori
- Disegno di legge n. 924 e connessi Proroga dell'articolo 41-bis
- Disegno di legge n. 1056 Decreto-legge n. 545 sulla soppressione EFIM (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 20 novembre)
- Disegno di legge n. 777 Proroga termini (voto finale con la presenza del numero legale)
- Richiesta di procedura di urgenza ex articolo 81 Regolamento per il disegno di legge n. 931 sulla scuola secondaria
- Discussione della mozione sulla RAI

Venerdì 11 novembre (antimeridiana) (h. 10)

- Interpellanze ed interrogazioni

La mozione sulla RAI sarà esaminata a partire dalle ore 10 di giovedì 10 novembre 1994.

754	SEDUTA
13	OEDUIA

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Martedì	15	novembre	(antimeridiana) (h. 10)
Mercoledì	16	»	(antimeridiana) (h. 10)
Giovedì	17	»	(antimeridiana) (h. 10)

- Disegno di legge n. 1076 Decreto-legge n. 564 – Disposizioni fiscali (Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 30 novembre - voto finale con la presenza del numero legale)
- Eventuale seguito dell'esame di provvedimenti non conclusi nella precedente settimana
- Esame del *Doc.* IV-bis, n. 5 (coimputati procedimento De Lorenzo)
- Disegni di legge nn. 193-759 Molestie sessuali
- Mozione sulla piccola e media impresa
- Ratifiche di accordi internazionali

Venerdì 18 novembre (antimeridiana) (h. 10) - Interpellanze ed interrogazioni

La Presidenza è stata autorizzata a ripartire fra i Gruppi il tempo relativo all'esame del disegno di legge n. 1076 in modo da assicurarne la votazione entro le ore 12 di giovedì 17 novembre.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di decreti-legge trasmessi dalla Camera dei deputati o definiti in Commissione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 731

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 731.

Ha chiesto di parlare il sottosegretario Rocchetta. Ne ha facoltà.

ROCCHETTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, intervengo semplicemente per assicurare il senatore Bratina, che mi ha fatto oggetto di un amichevole commento, della costante attenzione posta dal Governo su questi temi, come su tutti quelli che ha all'esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 731 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. 75" SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Senatori presenti	195
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	189
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Rinviando ad un momento successivo le altre ratifiche all'ordine del giorno, per le quali non sarà necessario procedere a votazioni finali qualificate, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare adesso al seguito della discussione dei disegni di legge n. 866 e 199.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(866) Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

(199) GIOVANELLI ed altri. - Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuove discipline dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 866, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» e «Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuove discipline dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

idrico», d'iniziativa dei senatori Giovanelli, Scivoletto, Forcieri, Bucciarelli, Borroni, Barbieri e Angeloni.

Ieri si è svolta la discussione generale e vi è stata la replica del relatore.

Ha ora facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

* MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, nasce dall'esigenza di risolvere con tempestività il problema che si era venuto a determinare a seguito di due fondamentali pronunce della Corte di cassazione, la prima del 31 maggio 1991, n. 2, e la seconda del 23 febbraio 1993, n.1, che avevano dato luogo a difficoltà nella gestione delle reti fognarie e ad una paralisi nel funzionamento degli impianti di depurazione. Con il decreto-legge si è voluto riaffermare la natura propria della potestà legislativa delle regioni, concorrente con quella dello Stato e non meramente esecutiva.

Di conseguenza, al fine di non determinare problemi applicativi, è stato necessario intervenire anche sull'articolo 21, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e stabilire che la sanzione penale ivi prevista venisse estesa ai casi di superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla regione. In base a quanto previsto dal decreto-legge, le regioni nel definire la disciplina degli scarichi delle fognature terranno conto dei limiti previsti dalla legge n. 319 e dovranno comunque osservare gli obiettivi dei piani di risanamento, gli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici recettori, le direttive fissate dal Ministero dell'ambiente. Nell'emanare tali direttive il Ministero dell'ambiente necessariamente dovrà tener conto della disciplina dettata dalla recente direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Correttamente il decreto-legge richiama la direttiva comunitaria che non incide in modo determinante sulla materia regolamentata.

È bene anche precisare che tale decreto-legge è volto a risolvere con tempestività il problema che era sorto, come dicevo prima, a seguito delle sentenze della Corte di cassazione.

Il relatore, senatore Grippaldi, che ringrazio per l'ottima relazione che ha affrontato i vari problemi e ha messo in risalto il motivo che ha indotto il Governo a reiterare tale provvedimento, ha sicuramente centrato il problema del decreto-legge in oggetto.

Alcuni dei successivi interventi sono stati critici, altri meno; comunque sono state manifestate grosse perplessità. In particolare, il senatore Ronchi ha ricordato giustamente che siamo alla sesta reiterazione del provvedimento e alla terza in questa legislatura. Si tratta di un decretolegge che ci portiamo dietro da diversi mesi, essendo stato emanato dal precedente Governo. Egli ha parlato di situazione al limite della soglia critica, di difficoltà normative e di una legislazione di emergenza, di tipo stratificato, sottolineando, a mio parere secondo verità, che all'inquinamento ambientale in questi anni si è aggiunto l'inquinamento normativo.

Ora il Ministro dell'ambiente ha chiesto delega al Parlamento per emanare testi unici. Tale proposta di legge è all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati; spero che il

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Parlamento la approvi velocemente in modo da riuscire ad emanare i testi unici e quindi a semplificare le norme.

Alle domande postemi dal senatore Terzi credo di poter rispondere molto dettagliatamente, secondo i suoi desiderata, al momento in cui esprimerò i pareri sugli emendamenti presentati, quando credo che in maniera palmare emergerà la volontà del Governo. Desidero comunque rispondere subito al senatore Terzi in merito al recepimento della direttiva CEE. Occorre precisare che quest'ultimo implicherebbe la necessità di far fronte con immediatezza almeno a quattro esigenze. Innanzi tutto, una radicale modifica del vigente quadro legislativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento attraverso la messa a punto di un testo unico che riorganizzi l'intera materia. In secondo luogo, l'acquisizione del quadro conoscitivo aggiornato in materia di scarichi e carichi inquinanti e dello stato di fatto delle infrastrutture per il controllo dell'inquinamento idrico In terzo luogo, la pianificazione pluriennale, sulla base degli elementi di cui ai punti precedenti, delle opere da realizzare e delle relative norme di gestione, nonchè l'organizzazione di idonee strutture per il controllo dell'inquinamento idrico. Infine, la pianificazione degli investimenti e l'individuazione delle fonti di finanziamento.

Per tali motivi, nel licenziare la «legge comunitaria 1993» il Parlamento ha ritenuto di delegare il Governo a recepire con decreto legislativo le direttive CEE di cui trattasi. Comunque, ripeto, risponderò con maggiore precisione ai successivi quesiti del senatore Terzì al momento dell'esame degli emendamenti.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Falqui, subito dopo il suo intervento ho avuto occasione di parlare con lui; egli mi ha chiarito il suo pensiero, che io avevo soltanto frainteso. Credo che questo Ministro in Commissione ambiente abbia dimostrato la massima disponibilità al confronto e che almeno di questo mi si debba dare atto.

Senatore Falqui, io non sono influenzato dalle *lobby* industriali nell'emanare il decreto-legge in esame perchè allora potrei forse dire che sono anche influenzato dalle *lobby* degli amministratori per i quali esso è sicuramente vantaggioso. Lei è un esperto parlamentare, sa perfettamente che questa è la verità; se c'è un aiuto per le imprese, tramite il provvedimento in oggetto c'è anche per gli amministratori.

Siamo di fronte ad una situazione di provvisorietà e di emergenza. È ovvio che il Governo vuole un confronto con l'opposizione, e personalmente credo di averlo dimostrato. Il senatore Falqui diceva poi che la legge Merli ha creato problemi per la sua inapplicabilità, e su questo sono perfettamente d'accordo.

Desidero poi ringraziare il senatore Cusumano per aver sottolineato il dibattito che si è svolto in Commissione, un dibattito approfondito che a mio avviso consente di migliorare il decreto sin dal testo della sua prima emanazione e successivamente nelle reiterazioni che si sono avute in questi anni. Se il Senato approverà oggi la conversione in legge del decreto, avremo un testo di legge che è stato decisamente migliorato grazie al confronto svoltosi in Commissione in questi giorni.

Sono poi perfettamente d'accordo sul fatto che il regime dei controlli deve essere pregnante. Peraltro, all'articolo 5 alcune condizioni erano state previste. In ogni caso su questo punto chiarirò la posizione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

del Governo al momento dell'esame degli emendamenti. Assicuro comunque che quanto prima arriveremo al recepimento delle direttive.

Il senatore Lubrano ha affrontato un problema che mi sta particolarmente a cuore e che è stato oggetto di polemiche a mio avviso strumentali, quello relativo all'agenzia ANPA. Martedì scorso questa agenzia è stata commissariata perchè l'attuale direttore e commissario (tale perchè la legge così stabiliva in pratica) è stato il primo a chiedere il commissariamento. Erano state infatti effettuate spese senza alcun controllo ed egli voleva in qualche modo che si arrivasse ad una regolamentazione più precisa. Il Ministro ha ritenuto di commissariare l'agenzia per soli tre mesi, attraverso l'utilizzo della persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente che è un consigliere della Corte dei conti; tra tre mesi, una volta sanata la situazione nel suo complesso (non perchè ci sia realmente qualcosa di specifico da sanare o perchè siano risultate spese non adeguate), si procederà alla nomina del consiglio di amministrazione e l'agenzia potrà iniziare la propria attività.

Circa i testi unici, la proposta di legge di delega è all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati.

Vi era poi un passaggio nell'intervento del senatore Lubrano che è stato tante volte motivo di riflessione anche da parte del sottoscritto. Mi riferisco all'accenno fatto a cosa potranno dire coloro che hanno attuato le disposizioni della legge Merli, cioè alla sperequazione tra coloro che hanno rispettato le norme e coloro che non lo hanno fatto. Ogni volta che si emanano norme di questo tipo, ogni qualvolta cioè che si predispongono norme di condono, vi è sempre un *vulnus* della legalità. Spesso però le pressioni e le necessità oggettive sono tali e tante che si deve a volte far finta di non vedere la realtà.

Il senatore Stanzani Ghedini, che ringrazio, ha detto che le responsabilità risalgono al Governo precedente. A questo proposito voglio dire una cosa della quale credo mi possano dar atto anche i senatori dell'opposizione. Cosa sarebbe accaduto se il decreto-legge non fosse stato reiterato? Forse alcuni di coloro che ieri hanno parlato in posizione polemica con il Governo avrebbero ugualmente polemizzato accusando l'attuale Esecutivo di non aver reiterato il decreto per mettere in difficoltà alcune amministrazioni locali anche tra quelle che non fanno riferimento al polo progressista. La realtà è che questo decreto — come ha detto bene il senatore Giovanelli - è un provvedimento necessario ed utile. È vero peraltro, come ha detto sempre il senatore Giovanelli, che il provvedimento non è sempre uguale a se stesso. Eppure alcuni hanno utilizzato il solito ragionamento anche laddove il decreto, nelle varie reiterazioni, era stato sostanzialmente modificato. Ciò era avvenuto secondo una prassi consolidata in base alla quale il Consiglio dei ministri tiene conto di ciò che uno dei rami del Parlamento ha approvato e che però non è stato possibile convertire definitivamente in legge.

Il Governo non vuole scrivere una nuova normativa. Sono d'accordo con il senatore Giovanelli: la legge Merli è una bandiera vecchia, non da strappare ma da adeguare. Dopo 18 anni dobbiamo adeguare questa legge, non stravolgendone però la sua filosofia. Il senatore Giovanelli fa dipendere il giudizio della sua parte politica, dal parere che verrà espresso dal Governo sugli emendamenti. Quando sarò chiamato ad esprimermi sugli emendamenti, spero che il mio parere vada verso ciò

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

che il senatore Giovanelli si aspetta, di modo che anche il suo Gruppo possa votare favorevolmente il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 866:

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, e 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento, nonchè degli obiettivi di qualità dei singoli corpì idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive fissate dal Ministro

75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

- 2. Fino dall'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.
- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1 sostituire le parole: «in senso più o meno restrittivo» con le altre «cui possono derogare in senso più restrittivo».

1.1/1

Terzi, Falqui, Brambilla, Fante, Andreoli, Carini, Marchini, Carnovali

Al comma 1, nel capoverso sostituire il secondo periodo col seguente: «Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, in senso più o meno restrittivo, secondo i principi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «Fino all'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo» con le altre: «Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, nel capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: «anche in senso meno restrittivo» con le altre: «in senso più restrittivo».

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in senso meno restrittivo» con le altre «in senso più restrittivo».

1.101

TERZI, FANTE, ANDREOLI, CARINI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni è inserito il seguente:

"Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche"».

1.3 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

1.4

STANZANI GHEDINI, RIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

TERZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 1.1/1 intendo portare l'attenzione sul valore generale dei limiti. Un limite non è fissato a caso ma è frutto di studi approfonditi e di sperimentazioni mirate a verificare i danni che l'inquinante può creare nell'ecosistema in particolari condizioni. Permettere alle regioni di variare a proprio uso e consumo alcuni parametri, considerando che quelli di natura tossica, bioaccumulabile, persistente, non possono essere variati, è per lo meno inopportuno, così come toccare i restanti parametri più rappresentativi, ad esempio B.0.D-C.0.D. fosforo e azoto, in quanto il recepimento della direttiva CEE. 91/271, che auspichiamo da sempre, prevede, in linea di massima, valori simili agli attuali, quindi a quelli previsti dalla legge Merli, e in alcuni casi addirittura più rigorosi.

Che senso ha permettere limiti più permissivi per qualche mese, considerando che il Ministro dell'ambiente si è impegnato adesso ad adottare, come concordato, le direttive CEE, in tempi ragionevoli ma ritengo brevi?

L'altro aspetto, più banale ma forse più realistico, riguarda la concentrazione del trasferimento di inquinamento da una regione all'altra. Supponiamo che la regione A utilizzi parametri più permissivi degli attuali, quindi più inquinanti, e che il corpo ricettore di un fiume, dove scaricano i terminali di pubblica fognatura e tutti gli altri scarichi, compresi quelli provenienti da insediamenti industriali, attraversi la regione B: automaticamente, le acque della regione B saranno più inquinate in quanto verranno sovraccaricate dall'inquinamento proveniente dalla regione A. Se questa regione fosse più attenta alle problematiche ambientali e utilizzasse parametri più restrittivi, dovrebbe sobbarcarsi costi aggiuntivi per disinquinare.

Un'ultima considerazione prima di concludere. Le problematiche ambientali, per le loro interazioni, posseggono una portata sovranazionale e la possibile strumentalizzazione, per una pretesa lesa autonomia Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

regionale, oltre ad essere fuori luogo, risulta priva di fondamento. Infatti, nel prosieguo dell'esame di questo disegno di legge, interverrò per affermare quei principi di salvaguardia locale – e mi riferisco alle leggi regionali – che hanno un senso all'interno del sistema regione-ambiente e non producono ripercussioni negative all'esterno dello stesso. (Applausi dal Gruppo Lega Nord).

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti della Commissione, perchè si tratta di norme che si commentano sul piano tecnico e su quello dei richiami normativi precedenti, ma soprattutto perchè introducono aggiustamenti circa i parametri degli scarichi e, in particolare, i sanzionamenti. Questi emendamenti sono uno pedissequo all'altro.

RONCHI. Diamo per illustrato il nostro emendamento 1.100 e ci riserviamo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

STANZANI GHEDINI. La soppressione del terzo comma proposto dal nostro emendamento 1.4 non è un fatto essenziale. Tuttavia a me non sembra utile il riferimento all'introduzione dei decreti che dovranno dare attuazione alle norme della Comunità, poichè, per quanto riguarda gli argomenti che interessano questo provvedimento, sono già stati emessi appunto due decreti del Governo che danno attuazione alle suddette norme. Siccome fra l'altro la scadenza del decreto-legge è molto prossima, mi sembra che questo ultimo comma crei più difficoltà e meno chiarezza. Ad ogni modo non ho alcuna rigidità. Se a un certo punto si ritiene di non dover approvare questo emendamento, posso anche ritirarlo.

PRESIDENTE. Lei quindi lo ritira formalmente?

STANZANI GHEDINI. Vorrei prima sentire il parere del relatore del Governo.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, l'articolo 1 sarebbe modificato in modo organico, a mio parere, dagli emendamenti firmati dalla Commissione, che ovviamente sono incompatibili con gli altri anche dal punto di vista formale. Mi pare che le proposte emendative della Commissione in sostanza ristabiliscano il principio dell'autonomia regionale in materia di limiti tabellari per quanto riguarda gli scarichi da pubblica fognatura.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

A me sembra non si possa addivenire ad una valutazione diversa senza aprire anche un conflitto di natura istituzionale. In effetti, le leggi regionali già prevedono tabelle in qualche caso più restrittive, in altri casi meno, rispetto a quelle allegate alla legge Merli, la quale prevedeva testualmente che le regioni, nel determinare autonomamente queste tabelle, tengono conto di quelle inserite nella medesima legge Merli. Ora, ritengo che non convenga includere nella discussione parlamentare la questione che è stata oggetto di contenzioso giurisprudenziale e che è stata risolta non dalla Corte costituzionale, che forse rappresentava la sede propria, bensì dalla Corte di cassazione a partire dalla applicazione di una previsione penale, aprendo in sostanza un conflitto di competenza tra poteri dello Stato. Mi sembra che dal punto di vista sostanziale più che formale potremmo essere più che soddisfatti delle tabelle stabilite dalle regioni, se venissero effettivamente rispettate e fatte rispettare e ci fosse un severo e serio controllo su di esse.

Ritengo che le tabelle che possa approvare un consiglio regionale non siano certamente pericolose: ben altro è pericoloso. Credo inoltre che non sia giusto reintrodurre la parola «deroga» che è contenuta anche nel testo iniziale del decreto-legge, perchè in questo caso l'emendamento della Commissione giustamente non prevede una deroga. Non si tratta infatti di una deroga, ma semplicemente di ristabilire il principio, che è dell'ordinamento dello Stato e della legge Merli, in base al quale, in materia di pubbliche fognature servite o meno da impianti di depurazione, sono le regioni che definiscono con i piani di risanamento gli stessi limiti, tenendo conto delle tabelle. Inoltre l'emendamento della Commissione ribadisce giustamente l'inderogabilità di alcuni limiti già fissati dal Comitato interministeriale nel 1980 e richiama anche i criteri della direttiva CEE per quanto riguarda una eventuale futura legislazione regionale. Mi sembra pertanto che questa sia la soluzione più organica.

Credo infine che gli altri emendamenti, che, a mio parere, esprimono una intenzione comprensibile e condivisibile, non siano compatibili con quelli della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1/1 che è sostanzialmente di contenuto identico agli emendamenti 1.100 e 1.101.

Per quanto concerne invece l'emendamento 1.4, invito il senatore Stanzani Ghedini a ritirarlo in quanto la Commissione ha ritenuto di apprezzare nella globalità la normativizzazione della materia. Si tratta pertanto di proposte che possono trovare un successivo accoglimento nel programma del Ministro di rimettere in discussione l'intera materia oggetto del testo unico. Poc'anzi mi è sembrato di cogliere una disponibilità al ritiro di tale emendamento. Tuttavia, qualora ciò non avvenisse, esprimo parere contrario per le motivazioni che ho esposto.

* MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 1.1./1 e 1.1. Per quanto

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

concerne poi gli emendamenti 1.100 e 1.101, qualora venisse approvato l'emendamento 1.1/1 sarebbero, a mio avviso, assorbiti. Inoltre, anche se mi sembra pleonastico, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.3. Infine invito il senatore Stanzani Ghedini a ritirare l'emendamento 1.4 perchè mancano i mezzi finanziari per poterne consentire l'attuazione.

PRESIDENTE. Senatore Stanziani Ghedini, accoglie l'invito del relatore e del Ministro a ritirare il suo emendamento?

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/1.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo su un subemendamento che consente di risolvere gran parte dei problemi che abbiamo discusso a proposito del provvedimento in esame. Infatti, in ogni caso si lascia aperta per il futuro la questione del recepimento della direttiva comunitaria reintroducendo la possibilità di derogare solo in senso più restrittivo. In assenza di un esplicito recepimento della direttiva comunitaria e di un rafforzamento dei controlli, credo sia utile mantenere, almeno transitoriamente, in vigore questa normà.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore della modifica proposta all'emendamento 1.1 della Commissione.

Non è che le osservazioni del senatore Giovanelli non contengano considerazioni di buon senso o non abbiano una loro validità, però esigono un presupposto, quello dei controlli. Se non ricordo male, proprio il collega nel suo intervento di ieri aveva sottolineato come i controlli siano quanto mai carenti, per cui penso che questo subemendamento tenda ad introdurre una garanzia, che è, sì, di legge e quindi reca tutte le perplessità che all'atto pratico si possono destare, ma è pur sempre una garanzia.

CARCARINO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti sull'emendamento 1.1/1.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Terzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, questo emendamento, integrato dalla modifica apportata a seguito della votazione testè svolta costituisce sicuramente un miglioramento del testo precedente dell'articolo 1, anche se non contiene l'esplicito recepimento della direttiva comunitaria n. 271 del 1991. Infatti, in qualche modo i principi e i criteri fissati da quella direttiva vengono evocati ai fini dell'intervento legislativo delle regioni. Sono mantenuti i parametri di natura tossica non derogabili ed in senso meno restrittivo sono lasciati regolabili gli altri parametri.

Per tutte queste considerazioni il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete voterà in modo convinto a favore dell'emendamento 1.1.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord su questo emendamento che costituisce un primo passo di transizione tra la legge Merli ed il futuro recepimento della direttiva CEE.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito di questa votazione, gli emendamenti 1.100 ed 1.101 risultano assorbiti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, credo che questo emendamento, proposto dal collega Stanzani Ghedini ed approvato dalla Commissione, costituisca una utile precisazione, anche se non è detto che essa dovesse essere necessaria. Tuttavia, un richiamo alle leggi che disciplinano materie specifiche – come ad esempio la normativa sull'inquinamento del mare che ora interferisce molto meno dopo la modifica dell'articolo 1 – può comunque essere utile. Per questo motivo voteremo a favore dell'emendamento 1.3.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, colleghi, anche il nostro Gruppo voterà favorevolmente sull'emendamento in esame.

Sono d'accordo con quanto espresso dal collega Ronchi, anche se il ministro Matteoli ha affermato che questo emendamento risulta pleonastico. Riteniamo, invece, che la definizione integrativa prevista dall'emendamento sia opportuna e ne condividiamo l'inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 1.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo è, invece, dello stesso avviso del Ministro dell'ambiente.

Riteniamo che, soprattutto a questo punto, l'emendamento non rivesta più l'importanza originaria. D'altra parte, riteniamo che la specificazione prevista dal testo dell'emendamento non modifichi o risolva nessun problema.

Ma per uniformarci al volere espresso dalla Commissione voteremo favorevolmente su questo emendamento.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, colleghi, dichiaro ovviamente il voto favorevole del mio Gruppo, anche se il testo dell'emendamento potrebbe risultare pleonastico. Dopo l'approvazione dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, permangono ancora alcuni dubbi che l'emendamento in esame concorre a dissipare. Reputo, insomma, che questo emendamento non possa nuocere al provvedimento e che, quindi, sia utile approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Artícolo 2.

- 1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:
- «2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14;».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.100

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14».

2.101

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «possono disporre» con l'altra: «dispongono».

2.1/1

TERZI, FANTE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le regioni possono disporre l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in relazione alla migliore tutela delle qualità del corpo idrico ricettore.

1-ter. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 feb-

75^a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

braio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994"».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RONCHI. Signor Presidente, dopo le modifiche introdotte all'articolo 1 ritiriamo gli emendamenti 2.100 e 2.101, strettamente collegati al precedente testo dell'articolo 1; nella nuova formulazione dell'articolo sono superflui.

TERZI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1/1 rappresenta la logica conseguenza dell'emendamento 1.101 che la Lega Nord aveva presentato all'articolo 1.

In ultima analisi, per produrre meno inquinamento nel corpo ricettore bisogna incidere sullo scarico terminale e, in questo caso, sullo scarico del terminale di pubblica fognatura che esce dall'impianto di depurazione. È naturale che il gestore dell'impianto si preoccupi della buona gestione dello stesso. Una volta rilevato che gli scarichi di tipo produttivo allacciati alla pubblica fognatura compromettono l'efficacia, l'efficienza dell'impianto, perchè determinano valori superiori a quelli previsti nella tabella C, si ponga rimedio prescrivendo un pretrattamento, in modo da ridurre il carico inquinante scaricato in pubblica fognatura e renderlo consono al trattamento finale del pubblico depuratore.

L'altra ipotesi potrebbe essere quella di lasciare discrezionalità alle regioni nel chiedere il trattamento degli scarichi industriali che superino i valori riportati nella tabella C o non siano compatibili con l'impianto finale, quello pubblico di depurazione.

È altrettanto evidente che un impianto costruito per reflui civili, il cui terminale deve scaricare in base alla tabella A – questo è il punto fondamentale - viene progettato con parametri più semplici e trattamenti meno complessi rispetto ad un depuratore che tratti anche reflui di tipo industriale, a costi di gestione minori.

Se le regioni fossero autorizzate a disporre discrezionalmente sull'adozione o meno del pretrattamento, il gestore dell'impianto dovrebbe: primo, modificare in alcuni casi l'impianto stesso; secondo, aumentare, indipentemente dall'impianto, i costi di gestione. Questo dà luogo ad una differenza di trattamento tra lo scarico in pubblica fognatura e quello in corpo idrico superficiale.

Il comma 1-ter proposto con l'emendamento 2.1 dispone in materia di adeguamento delle tariffe annuali a carico degli enti gestori. Questi

3 Novembre 1994

non potranno fare a meno di ripartire il costo su tutti (ribadisco, su tutti) gli utenti: aumenterà così anche il costo per la depurazione dei reflui civili. In parole povere l'affittuario di una modesta abitazione dotata di un piccolo scarico civile irrazionalmente sarà costretto a pagare una quota parte per uno scarico di tipo produttivo.

Per queste motivazioni chiedo che l'emendamento 2.1/1, testè illustrato, venga accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, nel dare per illustrato l'emendamento 2.1, sottolineo che l'emendamento 2.1/1, per le motivazioni esposte dal presentatore, si inserisce in quella che è la fascia di discrezionalità che in un certo senso la Commissione aveva esaminato nella discussione del comma 1-bis. Comunque il parere è favorevole.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 2.1/1 e 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/1.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, noi ci asterremo su questo emendamento. Prendo atto che quelli del federalismo tutte le volte che si tratta di dare un potere alle regioni sono perchè venga disposto il tutto con legge dello Stato. Chiedo scusa per l'italiano infelice, ma credo di aver espresso chiaramente il concetto.

Secondo me, l'espressione «dispongono» in luogo di «possono disporre» è probabile fonte di nuovo contenzioso in sede giudiziaria. Siccome ce n'e abbastanza, ritengo che la formulazione della Commissione sia migliore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dai senatori Terzi e Fante.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

RONCHI, Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 2.1, che introduce due importanti novità. Non saranno risolutive ma anzitutto consentono alle regioni di disporre l'obbligo di pretrattamento degli scarichi da insediamenti produttivi che versano in pubbli-

3 Novembre 1994

che fognature se non si adeguano alla tabella C) oppure se comunque sono di entità tale da provocare problemi per la depurazione delle acque. Questo, tra l'altro, è uno dei contenuti importanti della direttiva 91/271/CEE e perciò abbiamo insistito per l'inserimento di questo punto nel provvedimento.

Sappiamo inoltre che molti depuratori non funzionano e necessitano di adeguamenti. Il problema è come si finanziano tali adeguamenti: il comma 1-ter consente di applicare il principio: «chi inquina paga», ponendo le spese di adeguamento degli impianti a carico di coloro che sono allacciati al depuratore. Questo, ovviamente, in misura limitata: non si tratta di grandi incrementi, è una norma transitoria in attesa dell'adeguamento tariffario già previsto dalla normativa vigente. Anche questo è un punto che riteniamo importante. Perciò voteremo a favore dell'emendamento 2.1 della Commissione.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, con responsabilità ma anche con piacere voteremo questo emendamento. Il subemendamento approvato poco fa, infatti, consente di fornire sicura garanzia circa l'efficienza finale degli impianti di depurazione. È passato il principio per cui non è sufficiente il mero rispetto della tabella C), ma è necessario che gli scarichi produttivi che creano grossi problemi agli impianti di trattamento di reflui civili siano, previa precisa disposizione delle regioni, in qualche modo resi compatibili con l'impianto. Ciò è importante perchè la maggior parte degli inquinamenti sono proprio dovuti allo scarico terminale degli impianti di trattamento fognario di tipo civile.

L'altro aspetto è che una volta per tutte viene stabilita una sanzione per chi non rispetta queste modalità di scarico e che il provento relativo viene riutilizzato per potenziare le reti fognarie.

Ricordo che nel nostro paese abbiamo a mala pena superato il 50 per cento di reti fognarie; spesso e volentieri vengono servite località con un determinato numero di abitanti, rispetto ai calcoli equivalenti che vengono effettuati; però mancano poi finanziamenti ulteriori per poter servire piccoli paesi o località dove esistono anche capacità tecnico-costruttive per impianti di depurazione, che, pur avendo un minor numero di abitanti, presentano richieste oggettivamente più difficili.

Per tali ragioni voteremo sicuramente a favore di tale emendamento, che soprattutto esprime rispetto per il federalismo e quindi per il decentramento regionale. Infatti, decentrare a livello regionale vuol dire far sì che le regioni abbiano un effettivo potere di legiferare, paragonato a ciò che avevo detto in premessa del mio intervento, realizzando un intreccio di leggi finalizzate comunque all'insieme del territorio ed evitando invece di definire tra parentesi un concetto federale di legislazione periferica esclusivamente volta a salvaguardare un singolo ambito territoriale a danno di altre regioni. Questo, a nostro modo di vedere, non è un principio federalista ma è esclusivamente un principio utilitaristico. (Applausi dal Gruppo Lega Nord).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, in caso di superamento, in misura superiore al 20 per cento, dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, o di quelli stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.100

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima"».

3.104 Terzi, Fante

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima"».

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Al comma 1, nel primo capoverso, dopo le parole: «articolo 14, secondo comma», inserire le seguenti: «ovvero di quelli più restrittivi stabiliti dai comuni o dai consorzi intercomunali, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, n. 2),».

3.8

STANZANI GHEDINI, RIANI

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire le parole: «con la sola sanzione amministrativa pecuniaria» con le altre: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda».

3.101

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire la cifra: «3 milioni», con la seguente: «6 milioni».

3.4

STANZANI GHEDINI, RIANI

Al comma 1, nel secondo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino a due anni».

3.102

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, nel secondo capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: «10 milioni», con la seguente: «20 milioni».

3.5

STANZANI GHEDINI, RIANI

Al comma 1, nel secondo capoverso, secondo periodo, sostituire la cifra: «20 milioni», con la seguente: «40 milioni».

3.6

STANZANI GHEDINI, RIANI

Al comma 1, nel secondo capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: «o la pena dell'arresto da due mesi a due anni» con le altre: «e la pena dell'arresto da due mesi a due anni».

3.103

Ronchi, Falqui, Lubrano Di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Con la sentenza che definisce i procedimenti di cui al precedente comma, il titolare dello scarico, a titolo di parziale compenso per i

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

danni provocati al corpo idrico, è condannato al pagamento a favore del comune e del Ministero dell'ambiente in parti uguali di una somma compresa tra lo 0,50 per cento ed il 10 per cento del fatturato annuo riferito all'anno precedente all'illecito, commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua restituita ed alla natura dell'illecito, nonchè tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di depurazione utilizzati. Le predette somme sono utilizzate dai comuni per il finanziamento di interventi tecnologici di innovazione nei processi produttivi volti a migliorare la qualità degli scarichi, di interventi di recupero ambientale del corpo idrico nonchè per il finanziamento della realizzazione di un efficace sistema di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature; e per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente per la dotazione tecnico-scientifica del Ministero stesso e per interventi di recupero e di educazione ambientale nell'ambito di programmi di attività del medesimo Ministero, in attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa».

3.7 (Nuovo testo)

RIANI, STANZANI GHEDINI, TERZI, FANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è abrogato».

3.9

GIOVANELLI, STANISCIA, PAROLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è abrogato».

3.90

STANZANI GHEDINI, RIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

RONCHI. Signor Presidente abbiamo già chiarito la contrarietà all'articolo 3 nel corso del mio intervento e di quelli dei colleghi Falqui e Lubrano di Ricco in sede di discussione generale. Ciò considerato, vorrei avanzare una proposta: sarei disponibile a ritirare tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 3 qualora il relatore e il Governo convergessero sull'emendamento 3.2, a firma del senatore Giovanelli e di altri senatori, e sull'emendamento 3.7, a firma del senatore Riani e di altri senatori, sia pure con le modifiche proposte dal Governo inerenti la destinazione dei proventi. In tal modo si delineerebbe un punto di accordo che, seppur non del tutto soddisfacente, potrebbe essere da noi accettato.

3 Novembre 1994

TERZI. Signor Presidente, dal momento della presentazione dell'emendamento 3.104 ho raccolto nuovi dati in merito alla delega che hanno avuto le regionì ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della cosiddetta «legge Merli», che prevede la capacità di legiferare sul proprio territorio in merito agli scarichi di tipo civile che confluiscono sul suolo e nel sottosuolo. Il dato emerso è sconcertante: pochissime regioni hanno adottato regolamenti in questo senso. Se consideriamo che gran parte di questi scarichi non sono normati, se non attraverso una delibera emanata a suo tempo dal Ministro dell'ambiente, questo ci dà esattamente il senso della gravità della situazione.

Ho avuto anche modo in questi tempi di visionare alcune legislazioni regionali che hanno normato in un modo che definirei ammirevole, per quanto riguarda certe regioni, la situazione (mi riferisco ad esempio alla regione Lombardia o alla regione Emilia Romagna), suddividendo con un'ottima capacità tecnica e valutativa quelle che possono essere le «trasgressioni» rispetto alla delibera emanata dal Ministro e anche graduando gli interventi sanzionatori di tipo amministrativo.

Rispetto alla proposta di ritiro che ho sentito avanzare dal senatore Ronchi (e nell'affrontare questo argomento mi rivolgo anche al senatore Giovanelli), mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento 3.104, con la condizione di salvaguardare queste legislazioni regionali che hanno creato una situazione di controllo e di non inquinamento sul loro territorio, in questo caso rispecchiando – se vogliamo – la logica del federalismo decentrato, senza tuttavia andare a stravolgere i sistemi sanzionatori e tecnici adottati da quelle regioni che hanno ottemperato a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge Merli. Mi dichiaro peraltro disponibile ad accettare, con riferimento alle regioni inadempienti e che quindi non hanno rispettato quei parametri, l'applicazione di quanto previsto dall'emendamento 3.2 per tutto il territorio nazionale. Se possibile, vorrei una rassicurazione di questa mia interpretazione, che peraltro mi sembra rispecchi il senso dello stesso emendamento 3.2.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei brevemente dire che l'emendamento 3.2, presentato dal sottoscritto e dai senatori Carcarino e Staniscia, è assai simile a quello presentato dal senatore Terzi e interpreta le intenzioni proposte dal senatore Ronchi. Esso in sostanza ripristina effettivamente le sanzioni penali per gli inquinamenti gravi. Sono quindi ovviamente disponibile alla proposta avanzata dal senatore Ronchi, e che mi sembra condivisa anche dal senatore Terzi, di far convergere sull'emendamento da me presentato il voto dei diversi Gruppi.

Il nostro Gruppo è altresì favorevole all'aggiunta prevista dall'emendamento 3.7, che introduce in qualche modo un criterio nuovo, che non vorrei chiamare del «chi inquina paga», ma che in sostanza prevede una sorta di risarcimento del danno ambientale. Da questo punto di vista, esiste una normativa nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente riferita proprio al risarcimento per il danno pubblico ambientale e largamente inutilizzata, che invece andrebbe applicata sempre, per ogni violazione, penale o amministrativa, in materia di inquinamento delle acque. Poichè ciò non viene fatto, ritengo che quanto previsto dall'emendamento 3.7 possa essere estremamente utile.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Presidenza del vice presidente PINTO

(Segue GIOVANELLI). Colgo anche l'occasione per dire che insisterò nel suggerire l'approvazione dell'emendamento 3.9 in materia di custodia cautelare. Credo che anche la legge Merli in questo campo debba adeguarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Anche la Corte costituzionale ha dichiarato nel mese di giugno che la legge Merli, dal punto di vista dell'applicabilità delle sanzioni penali sostitutive, deve essere considerata come tutte le altre leggi. Mi permetto di insistere sull'emendamento 3.9 anche perchè mantenere il mandato di cattura – così è scritto –, che è una espressione obsoleta, per violazioni che vengono depenalizzate, anche in presenza di recidiva, mi pare eccessivo. Insisto pertanto sugli emendamenti 3.9, 3.2 e 3.7.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, concordo con la proposta avanzata dal collega Ronchi. Desidero mantenere l'emendamento 3.8 che può apparire pleonastico mentre invece precisa meglio le cose.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti che tendevano ad adeguare i limiti delle pene pecuniarie, in un contesto di accordo generale, che mi sembra piuttosto importante, su questo articolo, potrei anche ritirarli. Preannuncio fin da adesso il ritiro, anche se con un certo dispiacere, dell'emendamento 4.0.1 anche per venire incontro alle osservazioni del senatore Giovanelli.

L'emendamento 3.90 è identico all'emendamento 3.9 presentato dal senatore Giovanelli; pertanto, se egli lo manterrà lo manterrò anche io.

RIANI. Il nuovo testo dell'emendamento 3.7 comprende una parte dell'articolo 5. Si differenzia dal vecchio testo solo per quanto riguarda la destinazione dei fondi che vengono recuperati. Parte di questi fondi, oltre che per il recupero e per la messa a norma degli scarichi produttivi inquinanti, sarà destinata al Ministero dell'ambiente per valutazioni tecnico-scentifiche e per altri interventi di recupero e di educazione ambientale nell'ambito dei programmi e delle attività del Ministero stesso.

Invito pertanto i colleghi senatori a votare favorevolmente il nuovo testo dell'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, il relatore è favorevole all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, rilevando che risulta identico, tranne che nel punto in cui recita: «, salvo diversa disposizione della legge regionale», all'emendamento 3.104, ritirato dai senatori Terzi e Fante. Il relatore fa altresì presente che il nuovo testo dell'emendamento 3.7, testè illustrato dal senatore Riani, se approvato, dovrebbe essere considerato un capoverso aggiuntivo all'emendamento 3.2, attesa anche l'omogeneità del contenuto nor-

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

mativo. Anche per tale motivo, esprime parere favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 3.9, identico al 3.90, signor Presidente, nel dichiarare parere contrario come relatore, mi permetto anche di evidenziare all'Assemblea e ai proponenti degli emendamenti stessi che inserire normativamente la obbligatorietà per i magistrati della misura cautelare coattiva nei casi previsti dall'ipotesi in fattispecie contrasta sostanzialmente con l'istituto processualistico penale odierno, innovato dal codice di procedura penale del 1988, che non discrimina più tra mandati di cattura o ipotesi di misure cautelari facoltative oppure obbligatorie. L'adozione della misura cautelare è un provvedimento che può essere preso nella fase dell'indagine in cui il reato viene portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria in un ambito di discrezionalità che si riconnette agli articoli 273, 274 e 275 del codice di procedura penale.

Gli unici casi in cui l'obbligatorietà della misura cautelare scatta sono quelli previsti all'articolo 275 del codice di procedura penale. Nella sostanza, il principio informatore rigoristico, suggerito dai senatori Giovanelli e Stanzani Ghedini può egualmente essere seguito dal magistrato con l'adozione della misura cautelare, a prescindere dall'obbligatorietà; nel momento in cui nella condotta del soggetto che viola la norma specifica si riscontrino caratteri di pervicacia, di reiterazione e di recidività, questa condotta sicuramente induce il magistrato (in questo caso si tratta della richiesta del pubblico ministero che può essere accolta o meno dall'ufficio del GIP) appunto ad adottare una misura cautelare che avrà lo scopo di bloccare la condotta illecita o quanto meno di contenere o limitarne i danni.

GIOVANELLI. Faccio presente al relatore che c'è un equivoco. Stiamo litigando su un punto su cui siamo d'accordo, considerato che il nuovo testo dell'emendamento 3.7 va ad aggiungersi all'emendamento 3.2.

GRIPPALDI, relatore. È vero, siamo perfettamente d'accordo. Mi dichiaro pertanto favorevole, all'emendamento 3.9, e nella sostanza concordo con le proposte del senatore Giovanelli.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'ambiente a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Il mio parere è conforme a quello del relatore. Tuttavia vorrei capire se l'emendamento 3.8 è stato ritirato.

STANZANI GHEDINI. Non avevo ritirato l'emendamento 3.8, ma mi sono reso conto che risulterebbe assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 3.2, di cui è primo firmatario il senatore Giovanelli.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Intendevo sollevare proprio questo problema.

TERZI. Domando di parlare.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, avevo avanzato una richiesta di chiarimenti al senatore Giovanelli, quale primo firmatario dell'emendamento 3.2. In sintesi, avevo chiesto se per le regioni che hanno applicato le leggi regionali sugli strati superficiali del suolo e del sottosuolo la situazione rimanga inalterata e quindi si faccia in modo che non vengano applicate queste nuove sanzioni. Infatti in precedenza la situazione è stata normalizzata e si è legiferato in modo tecnico molto puntuale e preciso. È chiaro che chi ha legiferato negli anni precedenti ha previsto delle sanzioni più basse, esse hanno prodotto però l'effetto di creare meno fattori inquinanti. Sono disposto pertanto a ritirare l'emendamento 3.104 a condizione che venga recepito quanto ho affermato e che le sanzioni regionali rimangano inalterate.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, prendiamo atto che la richiesta da noi posta all'inizio dell'esame è stata accolta e che sono stati espressi i pareri favorevoli sugli emendamenti 3.2 e 3.7 integrati, ovvero intendendo quest'ultimo aggiuntivo al primo.

Confermo il ritiro pertanto di tutti gli emendamenti proposti su questo articolo e preannuncio la dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.7.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.8, faccio presente che all'articolo 4 vengono regolati – come dicevo al collega Stanzani – le ulteriori prescrizioni nonchè, per come esso è stato precisato dagli emendamenti presentati dalla Commissione, i limiti eventualmente più restrittivi stabiliti dai comuni e dai consorzi, cioè quelle prescrizioni che non riguardano i limiti tabellari. Pertanto, pur condividendo il significato dell'emendamento 3.8, lo ritengo assorbito dall'emendamento 4.2 presentato dalla Commissione.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Mi scuso con l'Assemblea perchè nell'esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, ho dimenticato – ma lo faccio ora – di ringraziare il senatore Riani e gli altri firmatari dell'emendamento 3.7 che hanno accettato le modifiche proposte dal Governo. Ciò mi consente di affermare che se l'Assemblea approva l'emendamento 3.7, il Governo ritirerà l'emendamento 5.4/1. (Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

* GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei rilasciare una dichiarazione in risposta ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Terzi. L'emendamento 3.2 si esprime esplicitamente con le parole: «salvo diversa disposizione della legge regionale». Ritengo – nella stessa misura del senatore Terzi – che le disposizioni delle leggi regionali esistenti, ove più pertinenti e precise, vadano salvaguardate.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, l'emendamento 3.7 diventerebbe - se ho capito bene - un comma aggiuntivo a quello costituito dall'emendamento 3.2 da votare autonomamente. L'emendamento 3.7 inizia testualmente: «Con la sentenza che definisce procedimenti di cui al precedente comma, il titolare dello scarico...». Nel precedente comma si fa riferimento sia ad un procedimento che sfocia in una sanzione amministrativa, sia a procedimenti penali. Credo che sia utile chiarire se ci si voglia riferire a entrambi i procedimenti o soltanto ai procedimenti penali. Nel secondo caso sarebbe opportuno che i proponenti dell'emendamento facessero una integrazione per specificare che il riferimento è alla sentenza con cui si definiscono i procedimenti penali di cui al comma precedente; nell'altra ipotesi invece bisognerebbe tener conto che la sanzione amministrativa non nasce inizialmente da una sentenza ma da un provvedimento dell'autorità amministrativa; può successivamente esservi una sentenza, ma qualora l'interessato proponga un'opposizione ed il giudizio si concluda con il rigetto della stessa.

In sostanza, credo sia opportuno un chiarimento per evitare difficoltà di natura interpretativa.

PRESIDENTE. Credo che il chiarimento richiesto dal senatore Russo potrà essere fornito dal primo firmatario dell'emendamento, senatore Riani. Egli dovrà chiarire se laddove si fa riferimento alla «sentenza che definisce i procedimenti di cui al precedente comma» si intendono i procedimenti di natura penale o quelli che a seguito della depenalizzazione diventeranno di natura amministrativa.

RIANI. Si fa riferimento solo a quelli di natura penale. Integro pertanto in tal senso l'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo concordano con questa interpretazione?

GRIPPALDI, relatore. Sì, signor Presidente.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Sono d'accordo con questa interpretazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Ricordo che gli emendamenti 3.100 e 3.104 sono stati ritirati.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 3.8, 3.4, 3.5 e 3.6 risultano pertanto preclusi, mentre gli emendamenti 3.101, 3.102 e 3.103 sono stati ritirati.

Prima di passare alla votazione del nuovo testo dell'emendamento 3.7, poichè le integrazioni sono consistenti invito il senatore segretario a darne nuovamente lettura all'Assemblea.

CAMPUS, segretario:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Con la sentenza che definisce i procedimenti penali di cui al precedente comma, il titolare dello scarico, a titolo di parziale compenso per i danni provocati al corpo idrico, è condannato al pagamento a favore del comune e del Ministero dell'ambiente in parti uguali di una somma compresa tra lo 0,50 per cento ed il 10 per cento del fatturato annuo riferito all'anno precedente all'illecito, commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua restituita ed alla natura dell'illecito, nonchè tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di depurazione utilizzati. Le predette somme sono utilizzate dai comuni per il finanziamento di interventi tecnologici di innovazione nei processi produttivi volti a migliorare la qualità degli scarichi, di interventi di recupero ambientale del corpo idrico nonchè per il finanziamento della realizzazione di un efficace sistema di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature; e per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente per la dotazione tecnico-scientifica del Ministero stesso ed a interventi di recupero e di educazione ambientale nell'ambito di programmi di attività del medesimo Ministero, in attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa».

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7 nel nuovo testo, presentato dal senatore Riani e da altri senatori, e con l'integrazione in precedenza apportata.

È approvato.

L'emendamento testè approvato deve intendersi aggiuntivo di un capoverso all'emendamento 3.2, accolto in precedenza.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.90, presentato dai senatori Stanzani Ghedini e Riani.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

- 1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:
- «Art. 22. 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità, di cui al precedente artícolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 24 milioni.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole: «tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità», con le altre: «le ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità, per le quali si applicano le sanzioni».

4.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «tutte le prescrizioni» con le altre: «le ulteriori prescrizioni».

4.100

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, CARCA-RINO

Al comma 1, nel capoverso, sostituire la cifra: «2 milioni», con la seguente: «6 milioni».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

"Art.22-bis. – 1. Per i reati previsti dal primo, dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 21 è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare"».

4.0.1

STANZANI GHEDINI, RIANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In attesa della disciplina che sarà adottata dal CIPE ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non costituisce scarico ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, il deflusso di acque pubbliche da serbatoi, laghi artificiali, dighe o altre opere realizzate in esecuzione di concessione per uso idroelettrico, nell'ambito della gestione delle stesse acque pubbliche in conformità alle rispettive concessioni».

4.0.2

Terzi, Brambilla, Carini, Marchini, Andreoli, Carnovali, Podestà, Pedrazzini, Paini, Fante, Perin, Wilde

Invito i presentatori ad illustrarli.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, do l'emendamento 4.2 per illustrato.

RONCHI. Signor Presidente, ritengo che il nostro emendamento 4.100 risulti assorbito dall'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione, rispetto al quale preannuncio il nostro voto favorevole. L'emendamento è infatti volto a chiarire il senso non univoco del testo dell'articolo 4.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, in merito all'emendamento 4.4, ho già affermato che esso faceva parte di una serie di emendamenti tesi ad aumentare le pene pecuniarie; ma – come ho detto – lo ritiro, nello spirito di raggiungere un accordo più ampio possibile.

In relazione, invece, all'emendamento 4.0.1...

Assemblea - Resoconto stenografico

3 NOVEMBRE 1994

PRESIDENTE. Senatore Stanzani Ghedini, mi risulta che lei avesse ritirato l'emendamento 4.0.1 e invece mantenuto l'emendamento 4.4. Ma da queste ultime sue parole mi sembra di capire che non sia così.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, qui c'è forse stato un qui pro quo. Mi sembrava di aver chiarito che l'emendamento 4.4, analogo ad altri da me presentati in relazione all'articolo 3, tende ad aggravare, ad appesantire la pena pecuniaria. In sede di discussione dell'articolo 3 ho preannunciato il ritiro di tutti questi emendamenti relativi all'aumento delle pene pecuniarie. Può essere che mi sia sbagliato io, ma la mia intenzione era questa. Adesso ho precisato. Mi pare di aver già espresso la sostanza, in maniera piuttosto stringata: non ci sembra il caso che la recidiva non venga sottolineata anche in termini di provvedimenti penali.

TERZI. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.2 è molto semplice. Spesso e volentieri, nel passato, alcune regioni chiedevano che si considerasse scarico (e si prevedesse per essa un trattamento) l'acqua degli invasi e dei bacini facente parte di un normale ciclo. Mi sembra che ciò sia assurdo. Anzitutto si tratta della raccolta di acque meteoriche e poi queste pulizie sono considerate normali. Infine, si finisce per dar luogo ad una sovralimentazione di acqua che determina un effetto di diluizione delle acque in pubblica fognatura con grossi problemi per gli impianti.

Chiediamo che il deflusso di queste acque pubbliche non venga considerato scarico, perchè in effetti non lo è. Colgo l'occasione per dirlo adesso: vi sono regioni che addirittura richiedono il trattamento di tutte le acque meteoriche; anche questo determina problemi negli impianti di depurazione perchè vi è una maggiore diluizione.

Nella stessa filosofia e nella stessa logica di quanto ho appena esposto a proposito dell'acqua dei bacini, direi che le acque di prima pioggia e le acque di dilavamento dei piazzali possono essere trattate, ma non tutte le acque meteoriche.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 4.100 dovrà ritenersi assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.2 della Commissione, mentre l'emendamento 4.4, stando a quanto diceva il senatore Stanzani, è stato ritirato. Il mio parere è contrario all'emendamento 4.0.1 e favorevole all'emendamento 4.0.2.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Il Governo concorda con il parere del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

SENESE. Domando di parlare.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, se venisse approvato l'emendamento 4.0.1 darebbe luogo ad una situazione davvero assai poco chiara in un settore delicato qual è quello della libertà personale.

Infatti, la norma della legge Merli che prevede la possibilità di applicare misure cautelari personali in caso di recidiva è stata abrogata dal nuovo codice di procedura penale. Oggi la disciplina della libertà personale dell'imputato è quella stabilita dal nuovo codice di procedura penale, il quale prevede che possano essere emesse misure coercitive personali soltanto nel caso in cui ci si trovi in presenza di un imputato di delitto punito con pena superiore a tre anni di reclusione. Ebbene, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e dell'Assemblea sull'enorme innovazione che l'approvazione di questo emendamento porterebbe rispetto a un trend di civiltà elementare. Noi ammetteremmo la custodia cautelare, restrittiva della libertà personale, e cioè quel provvedimento di cui tutti dicono essere misura eccezionale da porre in atto soltanto quando vi siano particolarissime esigenze, per un fatto che costituisce contravvenzione; e ciò, nell'ambito di un provvedimento che, per un verso, depenalizza fortemente e quindi si ispira al criterio - e non discuto in questo momento se giusto o sbagliato - di abbassare il tasso dell'intervento penale a difesa dei beni ambientali e, per altro, si colloca in un contesto generale in cui la Camera sta per licenziare un provvedimento che riduce drasticamente i casi in cui è possibile, a norma del codice di procedura penale, far ricorso alla misura cautelare in questione. Questa sarebbe veramente una caduta di immagine del Parlamento, il quale darebbe l'impressione di non sapere davvero, in una materia nella quale sono in gioco valori per i quali le idee dovrebbero essere, se possibile, le più chiare, a quale stella polare fare riferimento.

Spero che i colleghi mi abbiano ascoltato e che si eviti al Parlamento la caduta d'immagine che l'approvazione di questo emendamento verrebbe a determinare. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e della senatrice Manieri).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 4.100 risulta pertanto assorbito. L'emendamento 4.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, sarà una questione di civiltà giuridica, e capisco che vi possano essere anche opinioni diverse. Mi sorprende comunque che nei confronti dei reati ambientali si debba

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

accettare questa dé bâcle generale, questa tolleranza che improvvisamente sorge circa l'aspetto della difesa della libertà personale. Tuttavia, siccome siamo particolarmente attenti a questi problemi, tenuto conto anche del parere contrario della Commissione e del Governo, facciamo prevalere il nostro interesse nei confronti della libertà dell'individuo e ritiriamo l'emendamento 4.0.1. (Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Specchia).

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

RONCHI. Signor Presidente, intendiamo far nostro l'emendamento testè ritirato dal collega Stanzani Ghedini.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo le preoccupazioni espresse dal collega Senese, che in fondo potrei condividere se non ci fosse un «se». Dobbiamo infatti tutti sapere (e credo lo sappiamo tutti) che la distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni è una pura finzione, una creazione politica del Parlamento, del potere legislativo, il quale attribuisce ad un fatto l'etichetta di delitto o di contravvenzione. Abbiamo conosciuto, nelle varie epoche storiche, il passaggio continuo di un determinato fatto da delitto a contravvenzione e viceversa, a seconda di quale tipo di considerazione, magari diversa dalla precedente, lo stesso fatto riceveva nella valutazione della coscienza sociale in un determinato momento storico. Tutti ad esempio ricordano che nel dopoguerra, alla cessazione del regime fascista, si ebbero notevoli cambiamenti per alcune figure di reati che appunto passarono da delitti a contravvenzioni e viceversa.

Ritengo pertanto che i reati previsti dalla «legge Merli» non dovrebbero più conservare in questo momento l'etichetta di contravvenzioni, ma dovrebbero tutti, o in buona parte, passare da contravvenzioni a delitti.

SENESE. Perchè non lo propone?

LUBRANO DI RICCO. Io ho qui espresso una preoccupazione del tutto formale e teorica. Il legislatore è libero anche di approvare delle norme diverse da quelle previste dal codice di procedura penale. Voglio anche puntualizzare che si parte dal presupposto della recidiva, ma rimangono fermi anche i tre presupposti previsti dal codice di procedura penale per emettere la misura cautelare. Il collega Senese sa benissimo che il giudice per le indagini preliminari non può emettere misure cau-

3 Novembre 1994

telari se non in presenza di tre presupposti precisi, cioè quello del pericolo di fuga, quello del pericolo di inquinamento delle prove e quello della pericolosità sociale; ci si riferisce cioè alla reiterazione di fatti uguali a quelli precedenti che possono mettere in pericolo la convivenza di questi soggetti col resto della società.

Ebbene, i reati di cui stiamo parlando mettono enormemente in pericolo innanzitutto la nostra salute, che è un valore costituzionale a cui tutti dovremmo tenere. I fatti di cui all'articolo 21 della «legge Merli» sono gravi e tutta la giurisprudenza che abbiamo avuto in questi anni ha sottolineato la loro gravità. Non si vede allora perchè si debba avere tanta diffidenza sull'uso del potere discrezionale conferito al giudice di emettere o meno la misura cautelare. Infatti, oltre ai tre presupposti che ho testè citato, cioè pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove e pericolosità sociale, viene richiesto un quarto presupposto non previsto per gli altri reati, cioè la recidiva specifica, un comportamento che denota la pervicace intenzione del soggetto di continuare ad inquinare nonostante abbia avuto una condanna penale in precedenza.

Io mi domando: se un inquinatore è stato già condannato una prima, una seconda o una terza volta, si può consentire che questo individuo continui impunemente ad inquinare senza che sia possibile porre un freno a questa sua attività criminosa? Ed allora, solo la spada di Damocle che gli pende sul capo della possibilità dell'uso discrezionale della custodia cautelare da parte di un giudice può porre un freno all'inquinamento da parte di questo soggetto.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, l'inquinamento non è uno scherzo, non è una cosa da prendere sottogamba. Noi stiamo discutendo di un fenomeno gravissimo che abbiamo in Italia. Lo continuiamo a chiamare inquinamento, ma già questo termine a me non sta più bene perchè inquinare, come prevede ancora il legislatore, significa in fondo una sorta di autorizzazione ad inquinare. Dalla nostra normativa dovrebbero addirittura sparire la liceità, sia pure parziale, di inquinare e le ridicole sanzioni pecuniarie che si irrogano. Signor Ministro, il Parlamento ha mai esaminato come in Italia vengono riscosse le sanzioni pecuniarie? Sono d'accordo con l'esigenza di diminuire le figure di reato, ma dall'altra parte abbiamo posto mano ad una riforma per quanto riguarda la riscossione da parte dello Stato e dei comuni delle sanzioni pecuniarie? Il Parlamento è a conoscenza di quale legge si applica in Italia per riscuotere queste benedette sanzioni pecuniarie? Io vorrei che si facesse un'analisi statistica della situazione e lei, signor Ministro, attraverso il suo Ministero lo può fare. Vengono o no riscosse queste sanzioni amministrative? E da chi? Poco fa abbiamo approvato questo emendamento che non sarà mai applicato ed attuato. Come è possibile che un giudice penale condanni un comune al risarcimento dei danni? Non si capisce se il comune debba o no costituirsi parte civile per avere la condanna al risarcimento. Una volta che il giudice penale ha emesso la condanna, dovrebbe fare tutti i calcoli previsti dalla norma in oggetto? Signor Ministro, queste norme rimarranno inattuate. In un primo momento mi ero lasciato convincere ma una rimeditazione della questione mi induce ad esprimere un orientamento favorevole su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete).

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, questo punto non ha direttamente a che fare con la materia ma è particolarmente delicato. A proposito dell'apparato sanzionatorio della «legge Merli», la Corte costituzionale a giugno si è pronunciata in materia di applicabilità, rispetto alle previsioni penali della legge, delle pene sostitutive. Le pene sostitutive erano inapplicabili fino a giugno ai reati di natura ambientale. Con la sentenza di giugno, la Corte costituzionale ha stabilito che, per quanto riguardo l'aspetto sanzionatorio, prevalgono le norme in materia di libertà della persona ed i criteri generali del diritto penale e processuale rispetto alla tutela della materia specifica.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Lubrano Di Ricco, condivido fino in fondo l'intenzione di combattere l'inquinamento, ma ritengo che anche in questo campo il fine non giustifichi i mezzi. L'inquinamento deve essere combattuto con i mezzi del mercato, con gli strumenti economici, con i divieti, con le tutele amministrative, con le tutele penali, ma non con qualunque mezzo. Anche in materia ambientale – ed è un principio etico, oltre che giuridico – non si può sostenere che il fine giustifica i mezzi. Se così fosse, la legislazione ambientale conterrebbe solo buone intenzioni, tutelate da un apparato alquanto rozzo. In questo caso, il pensare che l'inquinamento in Italia possa essere combattuto con la custodia cautelare non può essere condivisibile.

C'è una ragione di principio, quindi, che non riguarda la tutela dell'ambiente. Su quest'ultimo argomento vorrei che con il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete ci fosse comprensione e non uno scontro. Sulla tutela dell'ambiente siamo determinatissimi ma o si ritiene che gli strumenti di natura economica e di mercato e le sanzioni amministrative, che la letteratura ambientalista in tutto il mondo ritiene importanti, non contino nulla o non si può ricorrere alla custodia cautelare. In nessun testo sacro dell'ambientalismo, nè italiano, nè internazionale, trovo l'idea che la custodia cautelare o procedure eccezionali di diritto penale possano servire a difendere l'ambiente. Da Rio e prima di Rio l'impostazione culturale è sempre stata un'altra. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, per il suo Gruppo è già intervenuto un altro senatore in dichiarazione di voto. (Commenti del senatore Ronchi). Questo non è un dialogo.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.0.1, pensiamo che l'ambiente debba essere tutelato con mezzi rigidi, talmente rigidi che siamo stati favorevoli all'emendamento 3.2. Se mi è

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

consentito leggerlo – poichè si tende ad agire con una certa superficialità e non con rigore – tenterò di dimostrare esattamente il contrario. L'ultima parte dell'emendamento 3.2 recita: «Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile...».

L'aver approvato questo articolo vuole dire garantire la possibilità al giudice di merito di adottare questa pena. Esiste quindi un controllo rigoroso. Se andiamo a leggere il testo dell'articolo 3, così come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.7, quindi nel suo nuovo testo, ricaviamo una situazione banalissima: chi inquina a questi livelli è sottoposto a pena aggiuntiva che può arrivare al dieci per cento del fatturato annuo e parte di questa somma viene utilizzata per disinquinare e per diffondere informazioni. Questo mi sembra rigore logico, giusto ed equo per riuscire a mantenere le caratteristiche industriali, per dare la possibilità a chi lavora di continuare a farlo e per punire coloro che rendono l'ambiente uno scarico senza adottare le opportune misure.

Il mio Gruppo pertanto è favorevole in questa logica e nel massimo rispetto dell'ambiente all'emendamento 4.0.1. (Applausi dal Gruppo Lega Nord).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Stanzani Ghedini e Riani, ritirato dai proponenti e poi fatto proprio dal senatore Ronchi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

FALQUI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALQUI. Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento per due motivazioni. In primo luogo, nel testo dell'emendamento il termine «deflusso» è generico, ovverosia – facendo un esempio per capirsi – quando vi è necessità in bacini idroelettrici di travasare i fanghi che si sono accumulati sul fondo, in funzione della dimensione del bacino, quanto più grande è il bacino considerato tanto più forte è la necessità di trasferire questi stessi fanghi per tracimazione. Ora, se il deflusso entra a far parte del concetto di tracimazione dovrebbe essere esplicitato, ma così non è in questo emendamento, poichè questi fanghi – come sappiamo – in molti bacini di rilevanti dimensioni, in dighe che hanno funzione e concessione per uso idroelettrico, creano notevoli problemi. Molti sindaci si sono trovati in grande difficoltà proprio per la natura tossica di questi fanghi che si vengono accumulando.

L'altro aspetto da sottolineare riguarda appunto la dimensione di questi bacini. Nell'emendamento in questione si parla di serbatoi, di laghi artificiali, di dighe o altre opere non precisate realizzate in esecuzione di concessione per uso idroelettrico senza specificare la dimensione, ovverosia i metri cubi di tali bacini. Tutto ciò evidentemente pone

3 Novembre 1994

dei problemi molto diversi. Se ha ragione, infatti, il senatore Terzi nel sostenere che sicuramente non vanno sottoposte a depurazione le acque di lavaggio dei piazzali, quando però si parla di serbatoi di rilevante entità è necessario che essi siano sottoposti a un trattamento molto accurato.

Per queste due motivazioni voteremo contro l'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Terzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

- 1. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria, nelle forme prescritte, entro novanta giorni dalla predetta data.
- 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso, l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
- 3. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire un milione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale, ovvero di lire 3 milioni relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento.
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
- 5. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate, in misura pari al 10 per cento, alla dotazione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del me-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

desimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma primo, della citata legge n. 319 del 1976, nonchè l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge n. 319 del 1976.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.100

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere l'articolo.

5.3

STANZANI GHEDINI, RIANI

All'emendamento 5.4, al comma 2-septies, sostituire le parole: «e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale» con le altre: «e per il residuo alle regioni per le opere di rete fognaria e di depurazione».

5.4/1/1 Modolo

All'emendamento 5.4 aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni decorrenti dalla predetta data, domanda di autorizzazione in sanatoria nei limiti e nelle forme prescritte dal presente articolo.

2-ter. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio della autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata o negata entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda.

2-quater. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

per quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire tre milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento.

2-quinquies. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione in sanatoria i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.

2-sexies. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2-septies. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate, in misura pari al 10 per cento, alla dotazione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.

2-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonchè l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata».

5.4/1 (già emendamento 5.0.1)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991".

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

"Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni".».

5.4 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RONCHI. Signor Presidente do per illustrato l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Mi è stata annunciata l'intenzione del Governo di ritirare l'emendamento 5.4/1.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, confermo che il Governo intende ritirare l'emendamento 5.4/1.

PRESIDENTE. Di conseguenza, l'emendamento 5.4/1/1 si intende decaduto.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRIPPALDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 5.100 e 5.3.

MATTEOLI, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 5.100 e 5.3; esprime altresì parere favorevole all'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100, identico all'emendamento 5.3.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, dalla lettura dell'articolo 5 potrebbero sorgere dei dubbi in merito al soggetto competente per la riscossione e per il rilascio dell'autorizzazione. Qualora nascessero diverse interpretazioni, ritengo che il Ministro dovrebbe impegnarsi, sin da oggi, ad emanare una circolare che chiarisca quali sono gli organi preposti alla riscossione di queste sanzioni. Potrebbe verificarsi il caso in cui il comune paga se stesso, ma anche che gli amministratori, attraverso questa norma, non paghino più personalmente in quanto si tratta di una

3 Novembre 1994

norma di depenalizzazione. Pertanto, in un'eventuale circolare sarebbe utile specificare in che modo questi amministratori sono parte responsabile di questo processo o, per lo meno, andrebbe chiarito che gli amministratori pubblici che non hanno saputo o non hanno voluto mantenere efficiente lo scarico finale, cioè l'impianto, non possono accedere successivamente ad organismi di controllo in merito ai consorzi di depurazione, nè tantomeno possono negli anni successivi candidarsi e ricoprire la carica di amministratore in un comune dove esiste un impianto di depurazione da controllare. Premesso ciò, esprimo, unitamente a queste precisazioni, il nostro giudizio contrario alla soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori, identico all'emendamento 5.3, presentato dai senatori Stanzani Ghedini e Riani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo su questo emendamento sostitutivo dell'originario testo dell'articolo 5. Esprimo soddisfazione per la decisione del Governo di ritirare l'emendamento 5.4/1.

La ragione fondamentale per la quale voteremo a favore è che in tal modo vengono eliminate le norme più negative del testo originario proposto dal Governo, contenute proprio dall'articolo 5, che introduceva un condono indistinto ed indifferenziato. Al posto di questo viene ora prevista una parziale depenalizzazione, dando alle regioni la competenza riguardo al regime autorizzatorio limitatamente agli scarichi civili ed alle pubbliche fognature. Viene a tale scopo fissata una sanzione di natura amministrativa, ben diversa da quella penale riservata agli scarichi abusivi pericolosi o derivanti da insediamenti produttivi.

Si tratta di una soluzione accettabile, che merita il nostro voto favorevole. Ripeto: in questo modo si corregge la parte da noi giudicata più negativa del provvedimento proposto dal Governo.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, esprimo apprezzamento per la decisione del Governo di ritirare l'emendamento 5.4/1 e per la decisione della Commissione di modificare l'articolo 5 là dove si prevedeva una forma di condono ambientale che francamente gettava una luce completamente diversa su tutto il decreto-legge. Di fronte a questo passaggio, che giudico senz'altro importante, le modifiche proposte dalla Commis-

3 Novembre 1994

sione, in particolare la riconduzione in modo esplicito alle regioni della titolarità del regime autorizzatorio in tema di scarichi civili e d pubbliche fognature, costituiscono un chiarimento della «legge Merli» – che in fondo già conteneva quest'ultimo principio –. Allo stesso modo la depenalizzazione della mancata autorizzazione per scarichi pubblici costituisce il riconoscimento della natura di inadempimento formale di questa fattispecie, piuttosto che di un comportamento grave verso l'ambiente.

Per questi motivi il Gruppo Progressisti-Federativo voterà a favore dell'emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale. Prima di dare la parola a coloro che desiderano intervenire per dichiarazione di voto, faccio presente che dobbiamo ancora procedere alla votazione di numerose ratifiche internazionali previste all'ordine del giorno. Per ragioni che non sfuggono alla sensibilità di ognuno di voi, è necessario che queste votazioni abbiano luogo nella giornata di oggi.

Vorrei cercare di evitare di prorogare i lavori molto oltre il termine che è stato convenuto e quasi sempre rispettato.

Prego quindi vivamente i colleghi che desiderano intervenire per dichiarazione di voto sul provvedimento ora all'esame, di contenere il loro intervento in due minuti.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, farò di tutto per rispettare le indicazioni temporali che ci ha dato per lo svolgimento dell'intervento, anche se credo che la materia sia così importante che meriterebbe qualche minuto in più.

Presidenza del vice presidente PINTO

(Segue CARCARINO). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Ministro, vorrei sottolineare che non siamo alla

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

rappresentazione di una grande opera teatrale, dove il numero di repliche ne indica il successo; qui il numero di repliche sta a significare che siamo, purtroppo, alla sesta reiterazione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, nato dopo la sentenza della Corte di cassazione del 12 febbraio 1993 a proposito di scarichi civili e di pubbliche fognature, proposto dal governo Ciampi nella XI legislatura e reiterato poi dal governo Berlusconi nella XII. Sei decreti-legge non convertiti, che venivano modificati e peggiorati ad ogni reiterazione; l'ultimo, signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, è quello in esame, il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, che, a mio avviso, ha possibilità di essere convertito in legge o quanto meno licenziato da questo ramo del Parlamento con una diversa formulazione e con un testo sicuramente migliorato, con il contributo essenziale dei Progressisti e di una parte della maggioranza.

Signor Presidente, ci siamo trovati di fronte ad un decreto-legge nato formalmente per rimediare agli effetti di una sentenza in tema di rispetto delle tabelle inerenti gli scarichi civili e le pubbliche fognature, ma il Governo, anzichè limitarsi a questi punti, aveva colto l'occasione per stravolgere la disciplina della legge Merli, quanto meno depotenziando in modo rilevante i tre capisaldi del suddetto provvedimento: l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, quello di rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione stessa e quello di rispettare i limiti prefissati. (Brusìo in Aula).

Signor Presidente, vi sono colleghi che probabilmente non hanno interesse a seguire questi argomenti e procurano solo fastidi. (*Richiami del Presidente*).

Il testo, sottoposto all'esame della 13^a Commissione, proponeva di sostituire a limiti certi e limiti rimessi alla discrezionalità di regioni e comuni, con il pericolo di gravi disparità di trattamento, di vuoti di tutela, di ricatti occupazionali contro gli amministratori locali e con un condono che premiava i furbi e i disonesti che hanno arrecato seri danni all'ambiente e alla salute umana.

Signor Presidente, continuo il mio intervento anche in presenza di «qualche parola in più».

In questo contesto si continua a lavorare a livello legislativo con l'abusato strumento della decretazione d'urgenza. Il comitato ristretto e la Commissione, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, confermati dal voto espresso oggi dall'Assemblea, nei fatti, signor Presidente, hanno riformulato un testo forse innovato solo in parte, che semplifica la normativa. (Brusìo in Aula). È possibile che non si riesca a parlare con tranquillità?

PRESIDENTE. Prego i colleghi di fare maggiore attenzione.

CARCARINO. Immagino che non sia una materia che possa attrarre particolarmente l'attenzione dei colleghi, ma dare meno fastidio sarebbe la cosa migliore in questo momento.

Dicevo che è stato riformulato un testo innovato solo in parte, anche se semplifica la normativa in armonia con la direttiva CEE 91/271, con criteri uniformi e soprattutto limitando al massimo la possibilità di deroga.

3 Novembre 1994

Signor Presidente, accettando il suo invito di essere breve, in conclusione affermo che, nonostante i grandi sforzi fatti in Commissione ed anche in Aula, al decreto-legge in esame è a mio avviso mancato un lavoro propedeutico di analisi e di indagine; probabilmente altri emendamenti o una proposta diversa avrebbero ulteriormente corretto un orientamento relativo allo stato dei fiumi, al rispetto dell'ambiente e alla tutela della salute dei cittadini.

Noi, signor Presidente, siamo tra quelli che pensano che la difesa dei suoli e delle acque qualifica un paese moderno, prendendo le mosse dalla prevenzione incentivata dalla innovazione tecnologica.

Per queste brevi osservazioni, signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti esprime voto di astensione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 537.

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Nel dare la parola al senatore Costa per la dichiarazione di voto, ricordo al senatore Costa e a tutti gli altri colleghi che interverranno per dichiarazioni di voto che il termine deliberato (e non proposto dall'Assemblea) è di due minuti.

Il senatore Costa ha facoltà di parlare.

COSTA. Signor Presidente, il provvedimento che adegua la legislazione nazionale alla direttiva CEE e che prendendo atto dell'esperienza vissuta con la legge Merli decide di adeguare la stessa alle nuove esigenze è provvidenziale. Ma perchè la legislazione non sia tirannica è necessario mettere il cittadino, il fruitore, nelle condizioni di poterla rispettare. Il che significa dare la soluzione delle tre S: soldi, strutture e soldati. Mi riferisco in particolare agli enti preposti a gestire la politica dell'ambiente, anzitutto alla provincia. La provincia che dovrebbe essere investita dalla regione la quale, malgrado l'articolo 3 della legge n. 142 del 1990, non decide di fissare e demandare queste funzioni nè di fornire gli uomini necessari per esercitare la vigilanza sul territorio e gestire la politica dell'ambiente.

Sicchè è d'uopo rivolgerci al signor Ministro perchè di ciò prenda atto: si impone un provvedimento legislativo di valenza costituzionale che imponga alle regioni inadempienti di legiferare e definire cosa debbono fare le province in questa materia e quali sono gli uomini e i mezzi dei quali debbono disporre. Nella stragrande maggioranza dei casi sarebbe facile traslare uomini e mezzi dall'ente regione all'ente provincia.

S'impone pure l'individuazione di un'autorità che abbia la facoltà di progettare, di realizzare e di esercitare gli impianti necessari alla bisogna, di vigilare sul loro divenire. Mi spiego: che senso ha attribuire facoltà ad enti che debbono passare attraverso le maglie spesso insuperabili di enti e di autorità, sì da arrivare a conclusioni quali quella a cui è giunto l'Ente autonomo acquedotto pugliese che, dopo circa sette anni, pur avendo un progetto organico che investe tutta la regione, non riesce ad avviare i lavori perchè vi è sempre un giudice di TAR pronto a concedere la sospensiva e ad imporre all'ente di ricominciare daccapo? Allora, l'esperienza dei padri costituenti di questo Stato, che pensarono anche

3 Novembre 1994

al tribunale delle acque per competenze specifiche, s'impone anche per noi. Signor Ministro, s'impone l'accensione di un'autorità unica con competenze assolute e superiori a quelle di tutti gli enti e di tutte le autorità, che muova dall'allestimento del progetto alla esecuzione dello stesso, all'esercizio degli impianti. Se ciò non faremo, avremo modificato la legge, ma la gente continuerà a violarla così come continueranno a violare le norme coloro che hanno facoltà di immettere in falda le acque depurate e sui quali però nessuno va mai a vigilare; neppure una sola volta: a me non risulta che vi siano autorità che vigilano sul divenire degli impianti, sia pure autorizzati. Sicchè, l'inquinamento della falda è sotto i nostri occhi. Ed è sufficiente vedere le mappe dell'inquinamento per rendersi conto della dimensione esagerata di questo fenomeno e dei costi prospettici che si appaleseranno fra non molto nel bilancio dello Stato.

Con queste esortazioni, signor Ministro, la prego di richiamarci, di impegnarci nuovamente su provvedimenti che considerino questi aspetti, altrimenti la modificazione di oggi sarà soltanto un episodio che ci avrà visti impegnati in questa appassionata materia ma non nelle condizioni di affrontare e risolvere i problemi dell'ambiente.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, accolgo volentieri l'invito di contenere l'intervento nell'ambito di due minuti, anche perchè il dibattito che si è sviluppato prima in Commissione ed oggi in Aula direi che è stato quasi esaustivo e soprattutto ha fatto registrare grosse linee di convergenza. L'adozione del provvedimento oggi all'esame dell'Aula si rende necessaria, oltre che urgente, soprattutto a causa dell'interpretazione giurisprudenziale data in materia. Infatti, recentemente la Corte di cassazione con due pronunce ha ritenuto che le regioni siano vincolate in ogni caso al rispetto dei limiti tabellari statali, da considerare unici per gli scarichi produttivi, civili e fognari, salvo possibilità di deroga. Queste pronunce hanno determinato notevole difficoltà nella gestione delle reti fognarie e una paralisi nel funzionamento degli impianti di depurazione, specie in zone dove l'attività produttiva non è così inquinante, sì da giustificare limiti di scarico meno rigorosi. Il decreto-legge, che è stato ereditato, è bene ricordarlo, dal precedente Governo e che è stato reiterato, deve essere considerato una norma transitoria in attesa di una riconsiderazione della disciplina dei recapiti nelle pubbliche fognature da effettuare in sede di recepimento della direttiva CEE 91/271 del 21 maggio 1991, richiamata più volte in quest'Aula.

Gli emendamenti approvati, anche grazie alla partecipazione del Governo ai lavori, hanno migliorato sostanzialmente il decreto, poichè sono state aumentate le sanzioni e sono state reintrodotte le penalizzazioni. Pertanto, non possiamo far altro che dare il nostro voto favorevole, auspicando però che il Parlamento approvi al più presto la delega per l'emanazione dei testi unici. Ciò considerato annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

3 Novembre 1994

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, signor Ministro, il testo uscito dalle nostre votazioni dal punto di vista delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento rimane al di sotto delle necessità, nonchè delle possibilità e opportunità esistenti, della ricchezza di strumentazione che potrebbe mettere in campo una volontà politica attiva in materia ambientale e di tutela delle acque. Anzi, dal punto di vista della volontà politica la vita di questo reiterato decreto ha vissuto un passaggio grave e tempestoso, avendo espresso una linea politica veramente pericolosa, una sorta di libertà di inquinare.

Prendo atto che il Ministro ha a parole preso le distanze da quella reiterazione. Certo, un decreto-legge non è mai un atto dovuto e quindi una responsabilità del Governo in quella direzione senz'altro esiste. Oggi quell'ipotesi è nettamente battuta e cancellata, quindi l'articolato che emerge dalla nostra votazione non è certamente la morte della legge Merli; rimane un provvedimento di adattamento-aggiustamento e nulla di più, ma abbiamo ripristinato la tutela penale per gli inquinamenti più gravi e messo un contrappeso alla depenalizzazione delle infrazioni meno gravi con il rafforzamento delle sanzioni amministrative. Viene inoltre ripristinata la distinzione di responsabilità e di trattamento degli scarichi produttivi da quelli civili e da pubblica fognatura, soprattutto è cancellato l'articolo 5 e il condono che avrebbe messo nella precarietà e nella inaffidabilità ogni autorità ed autorevolezza dei soggetti pubblici in questo campo.

Dal punto di vista del ripristino della facoltà-potestà concorrente e paritaria delle regioni in materia di limiti per quanto riguarda le tabelle c'è qualche contraddizione; tuttavia si tratta di una normativa del tutto transitoria che peraltro fa riferimento all'urgente recepimento della direttiva CEE. Quindi, il testo si avvicina abbastanza all'auspicio espresso dalla 13º Commissione permanente con un ordine del giorno votato all'unanimità nel mese di agosto.

Per tutte queste considerazioni il nostro Gruppo esprime un voto di astensione su tale provvedimento.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo per un provvedimento che è ormai atteso da molto tempo e, come tutti i decreti-legge, crea un periodo di vigenza normativa transeunte e quindi pieno di incertezze. Si tratta di un decreto-legge che è stato molto migliorato dal lavoro, in molti momenti anche turbolento, della Commissione, che ha visto la collaborazione di tutti i suoi membri e, in particolare, la partecipazione attiva dei Gruppi ambientalisti e progressisti. Soprattutto possiamo esprimere un voto favorevole perchè abbiamo apprezzato il fatto che il Ministro ha ritirato quell'emendamento la cui

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

eventuale approvazione ci avrebbe fatti trovare sicuramente sulla lista dei voti di opposizione all'approvazione della conversione in legge del decreto. Riteniamo infatti che tutti i provvedimenti che riguardano sanatorie producano un effetto assolutamente deleterio presso la popolazione, determinando sempre incertezza nella legge. Il cittadino italiano non è mai incentivato ad osservare le leggi e le sanatorie sono un rinforzo di questa opinione.

Vogliamo tuttavia cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di rinforzare ulteriormente nell'opinione pubblica la sensibilità verso la promozione della protezione ambientale. Apprezziamo il fatto che una parte dei fondi che entreranno a seguito di questa legge sia devoluta all'educazione ambientale, spero realizzata anche dalle regioni, cioè più vicina alle popolazioni, e non solo a livello centrale. Crediamo che l'azione svolta dagli ambientalisti sia stata molto importante, ma in questo momento vi è un certo rilassamento dell'attenzione.

Riteniamo anche che il contributo che dovrà venire dal Parlamento e dai vari livelli di governo, soprattutto dalle regioni che sono più vicine alla popolazione e alle realtà dell'ambiente, debba essere quello dell'adozione di leggi in positivo, che incentivino la protezione ambientale. Noi riteniamo infatti che l'ambiente debba essere protetto in quanto rappresenta una risorsa economica e umana di primaria importanza; dovremo pertanto studiare leggi che vadano anche nella direzione di incentivare piuttosto che soltanto in quella di reprimere, perchè anche la repressione non è sempre fruttuosa, come si è potuto vedere in molti casi anche in rapporto all'applicazione della «legge Merli».

Con questo auspicio di vedere quindi il Parlamento modificare il suo atteggiamento anche verso questo tipo di legislazione, noi dichiariamo voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto, nonostante i limiti che abbiamo potuto riscontrare e ritenendo anche che sia provvisorio, visto che sarà necessario legiferare ulteriormente per l'applicazione delle norme CEE.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, precedentemente, durante il dibattito, avevo preannunciato voto favorevole all'emendamento 4.0.1. È chiaro che tutto il mio intervento era volto a dimostrare esattamente il contrario, e infatti abbiamo votato contro. Questa era una rettifica necessaria.

Prendo atto con piacere della responsabilità che il Governo ha dimostrato nel ritirare l'emendamento all'articolo 5. Esso concerneva una delle riserve che avevamo posto all'inizio della discussione. Mi onoro allora di far parte di questa maggioranza perchè, contrariamente a quanto vanno dicendo alcuni giornali e alcune forze politiche, abbiamo dimostrato di avere la capacità e la sensibilità giusta per riuscire a cogliere i problemi del paese, le necessità che esistono in ogni sua parte, e per trovare il giusto punto di mediazione, che non vuol dire «svendita» dei provvedimenti legislativi, ma capacità intrinseca di riuscire a ragionare al di sopra delle parti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Preso atto di questo, sono particolarmente contento che il mio Gruppo abbia contribuito a rendere la legge più applicabile, a far sì che il provvedimento abbia dei pesi calibrati rispetto alle violazioni. Il sistema sanzionatorio inteso come condono non è assolutamente passato. Esso rappresentava uno degli aspetti che il mio movimento ha discusso fin dall'inizio. Si è piuttosto utilizzato il raziocinio nel calarsi nelle realtà effettive. A questo punto, manca un ultimo sforzo, che è quello del recepimento delle direttive CEE. Effettivamente, abbiamo sentito il Ministro impegnarsi e gli do atto del fatto che sicuramente darà seguito a tale impegno, vista la capacità che ha dimostrato nel «dirigere» questi decreti reiterati che avevano poco o nulla a che vedere con la protezione dell'ambiente. Questo provvedimento, al contrario è diametralmente opposto rispetto ai precedenti.

Un altro aspetto rilevante riguarda il sistema dei controlli che, con la partenza della Agenzia per l'ambiente, verranno eseguiti in maniera pertinente e congrua rispetto alle reti e agli abitanti, proprio in osservanza delle direttive CEE.

La riserva posta inizialmente dalla Lega Nord nei confronti dei questo decreto viene sciolta; infatti, considerando lo stravolgimento totale rispetto al testo iniziale e i miglioramenti apportati, esprimerò un voto favorevole. (Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, gli ambientalisti e il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete si sono opposti alla conversione dei precedenti decreti, sia in questa che nella passata legislatura. L'essere riusciti a migliorare il provvedimento in maniera significativa non dà torto all'opposizione ferma che abbiamo tenuto in riferimento alla conversione dei precedenti decreti. È possibile risolvere i problemi confrontandosi, entrando nel merito, cercando soluzioni che, anche se non pienamente soddisfacenti, possano consentire di affrontare in modo adeguato il problema dell'inquinamento delle acque. In particolare, non vengono intaccate le tabelle della legge Merli; certo, non le consideriamo sacre e siamo disponibili ad una loro attenta revisione. Tutto questo però va fatto in concomitanza al recepimento della direttiva comunitaria e avendo come riferimento la distinzione fra aree più o meno sensibili e, in particolare, la qualità dei corpi idrici recettori.

Sulle sanzioni amministrative e penali c'e stato un distinguo anche fra le opposizioni. Gli ambientalisti e i Verdi non pensano certo che con il carcere si possano affrontare i problemi dell'inquinamento e della difesa dell'ambiente, ma nemmeno con una depenalizzazione generalizzata. Le misure devono essere economiche, amministrative, organizzative, con incentivi, con il governo del territorio, con una articolazione e una graduazione del sistema sanzionatorio. Detto questo, però non si può pensare che la recidiva nel furto semplice, senatore Giovanelli, possa comportare la possibilità di custodia cautelare mentre la recidiva in caso di inquinamento grave, anche per uso di sostanze tossiche, non

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

porti all'adozione della stessa misura. Occorre operare una graduazione delle pene; non siamo fra coloro che invocano il carcere per ogni reato ma siamo attenti ad un principio di uguaglianza a fronte di reati di pari gravità o, nel caso di inquinamenti gravi, di maggiore gravità.

Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto e desidero ringraziare il relatore Grippaldi, i colleghi Stanzani Ghedini, Terzi, Giovanelli e Carcarino. Prendo atto della disponibilità del Governo, sia in Commissione che in Aula, su questo tema. Quando si segue un metodo simile si può lavorare meglio e auspico che tale impostazione venga mantenuta nell'altro ramo del Parlamento.

In conclusione, per due ragioni desidero annunciare il voto di astensione del mio Gruppo. Prima di tutto, la gravità del problema dell'inquinamento delle acque richiede – e questa astensione intende sollecitarlo – un recepimento organico della direttiva 91/27/CEE e anche una modifica normativa in direzione di una nuova legge-quadro che affronti il tema.

In secondo luogo, abbiamo limitato i danni ma anche in questo provvedimento qualche, ulteriore miglioramento si poteva introdurre. Tuttavia, resta un un voto di astensione che rappresenta una valutazione sostanzialmente positiva del lavoro svolto sia in Commissione che in Aula. (Applausi del senatore Grippaldi).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole di Alleanza nazionale. Ringrazio il Ministro per la sua disponibilità, dimostrata in Senato e in particolare nella Commissione ambiente, ad accogliere i diversi suggerimenti proposti da più Gruppi che hanno portato al risultato di vedere approvata oggi una legge certamente migliore rispetto alle ipotesi prospettate dai diversi decreti-legge reiterati a partire dalla scorsa legislatura.

Certo, con questo provvedimento non discipliniamo completamente l'importante e delicata materia, ma il Ministro ha già dichiarato anche in Commissione che il Governo ha intenzione di presentare un provvedimento più organico. Possiamo tuttavia ritenerci già soddisfatti per avere certamente migliorato diversi aspetti di questa importante materia. Per tali motivi ribadisco ancora il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 866 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 199.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(799) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994».

Il relatore ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Petruccioli.

* PETRUCCIOLI. Signor Presidente, il mio compito è agevolato dal voto unanime positivo espresso dalla 3ª Commissione del Senato.

Tuttavia voglio esprimere il rammarico di essermi affidato alla relazione orale e di non averla presentata scritta, in quanto l'occasione dell'adesione dell'Austria e dei paesi scandinavi all'Unione europea è certamente di tale importanza da suggerire un'attenzione maggiore di quella che potrò dedicarle nei pochissimi minuti che occorreranno per il mio intervento.

Mi limito in sostanza, visti l'ora e lo stato dei lavori dell'Assemblea, a sottolineare come l'Austria e i paesi scandinavi (Svezia, Finlandia e Norvegia), il cui ingresso nell'Unione europea viene ratificato da parte dell'Italia con l'approvazione di questo disegno di legge, hanno redditi fra i più alti del mondo con *standards* altissimi di benessere e, di sicurezza sociale. Sono democrazie di lunghissima tradizione e di saldissime radici, di grandi tradizioni culturali e di grande civiltà.

Si tratta di paesi che, pur con collocazioni formali diverse negli assetti internazionali che hanno caratterizzato i decenni alle nostre spalle, hanno tutti ispirato costantemente la loro iniziativa e la loro presenza sulla scena mondiale ai valori della pace e della cooperazione. Con la loro adesione quindi l'Unione conosce non solo una crescita quantitativa, ma anche uno straordinario arricchimento qualitativo in tutti i campi.

Anche a seguito di questo allargamento, l'appuntamento della Conferenza intergovernativa del 1996 si arricchisce di importanza e di significato. Lo sottolineo anche perchè il prossimo turno di presidenza italiana del Consiglio dei ministri europeo cadrà proprio nel primo semestre del 1996, quindi nella fase cruciale di preparazione della Conferenza stampa. Sarà quello un momento di verifica per il futuro dell'integrazione. Speranze e incertezze si concentrano sulle riforme istituzionali che appaiono necessarie per rafforzare il processo di integrazione e per ridurre il deficit democratico. Soprattutto il Parlamento europeo ha posto l'accento su questa necessità, ma essa si impone anche per motivi oggettivi connessi con l'allargamento. È diffusa infatti la convinzione che si sia ad un punto di sovraestensione delle istituzioni modellate su

75ª SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

una comunità a sei e trasferite poi ad una unione a dodici, e oggi a sedici. Su tutto questo occorrerà tornare, tanto nel lavoro delle Commissioni quanto in questa Assemblea. Penso però che si debba aggiungere una considerazione fin da ora, anche a seguito di qualche distrazione e sottovalutazione difficilmente spiegabile e certo dannosa per il nostro paese, come quella registrata in occasione della recente Conferenza di Casablanca.

Voglio sottolineare, cioè, che sarebbe un grave errore (chiunque lo commetta) sottovalutare l'importanza e l'impegno richiesti dalla ricerca in corso e dagli appuntamenti fissati per il processo di integrazione europea o darlo per scontato, se non addirittura operare per circoscriverne e ridurne la portata. Questo significherebbe collocare l'Italia là dove non deve assolutamente stare, cioè ai margini, o renderla diffidente rispetto ai processi di integrazione.

Per tali ragioni e alla luce di queste ultimissime considerazioni, raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge n. 799. (Applausi dal senatore Migone).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Ferrari Karl. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia grande soddisfazione e quella della *Südtiroler Volkspartei* per il sollecito esame e per la ratifica e l'esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea dei paesi scandinavi e dell'Austria. Un particolare ringraziamento va al relatore, senatore Petruccioli, e anche al Presidente della Commissione affari esteri, senatore Migone, che ha sempre cercato di portare avanti questa materia con sollecitudine.

È un passo molto importante verso l'estensione necessaria dell'Unione europea a paesi che, per la loro storia, tradizione e cultura, per la loro civiltà (e questo il relatore lo ha già sottolineato), per il loro ruolo economico in Europa devono necessariamente far parte di una futura Unione. Mi dispiace che alla discussione che si svolge in questa seduta del Senato, che ha un'importanza storica, non partecipi anche il Ministro degli affari esteri. Non è una mia critica – e non può essere intesa come tale – al sottosegretario Rocchetta che stimo e conosco come grande europeo e convinto autonomista.

Esprimo la mia soddisfazione per l'estensione dell'Unione alla Norvegia, alla Svezia e alla Finlandia, paesi con una importante cultura e con sistemi economici che costituiscono basi rilevanti per un ulteriore arricchimento dell'Unione.

Mi sia però consentito esprimere il mio particolare compiacimento e la gioia della popolazione dell'Alto Adige – e anche del Trentino – per l'adesione dell'Austria all'Unione europea. L'Alto Adige-Südtirol, come tutti sappiamo, prima della prima guerra mondiale faceva parte dell'Austria. Tra la nostra provincia e il Tirolo...

NATALI. È storia superata!

FERRARI Karl. La storia forse non sarà mai superata e, se mi è permesso, vorrei soltanto poter continuare nella mia esposizione. Cer-

75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

cherò di essere breve; inoltre non sono ancora intervenuto nel corso della mattinata. Come dicevo, tra la nostra provincia, il Tirolo e l'Austria esistono molti comprensibili stretti legami. Con il Tirolo e l'Austria abbiamo una comune lingua, una comune lunga tradizione storica e culturale. Il confine del Brennero ha separato, per alcuni decenni, le nostre terre dall'Austria. Con l'adesione di quest'ultimo all'Unione europea anche i confini fra l'Italia e l'Austria perdono la loro funzione di separazione, così come accade anche per i confini con gli altri membri dell'Unione.

Speriamo che l'Italia possa quanto prima partecipare anche all'unione monetaria, superando le attuali difficoltà economico-finanziarie. L'Unione europea sarà più vicina se con la stessa moneta potremo
pagare i conti in albergo a Bolzano, ad Innsbruck, a Vienna e anche a
Parigi. Auspico che il nostro paese e l'Unione europea siano sempre più
sensibili alle problematiche delle minoranze linguistiche. L'Unione europea avrà un futuro tranquillo e senza tensioni interne nella misura in
cui saprà rispettare e tutelare le minoranze linguistiche e religiose. Anche in Italia le minoranze linguistiche devono essere considerate non un
peso ingrato, non un disagio, bensì un arricchimento culturale e come
tali devono essere tutelate. (Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e
Progressista-PSI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serri. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, desidero intervenire rapidamente, anche per motivare il nostro voto favorevole alla ratifica dell'ingresso nell'Unione europea dell'Austria e dei paesi scandinavi.

Il nostro atteggiamento è determinato da tre ragioni. La prima è stata già richiamata dal relatore, senatore Petruccioli: si tratta di paesi di alta civiltà democratica, che si connotano anche per il carattere sociale avanzato della loro democrazia. Ciò costituisce un arricchimento dell'Unione europea e un fatto certamente positivo.

La seconda ragione del nostro atteggiamento è che l'allargamento dell'Unione europea favorisce una revisione profonda del Trattato di Maastricht, che noi consideriamo una esigenza fondamentale. Nel 1996 è già previsto che si arriverà ad una verifica di questo Trattato e noi pensiamo che in quella occasione si debba andare a modifiche profonde, ad una vera e propria rinegoziazione. In questo quadro, l'ingresso di nuovi soggetti non potrà che favorire un simile processo. Riteniamo infatti che un'Unione europea fondata esclusivamente o essenzialmente sulla politica monetaria e finanziaria rischi di non avanzare o di consegnarsi ai poteri forti o ai gruppi economici più potenti invece di dare spazio ai diritti dei cittadini, dei lavoratori e alle politiche in favore dell'occupazione e per il rispetto dei diritti sociali.

Questi ingressi nell'Unione europea possono favorire la riapertura del dibattito su un tema che noi riteniamo essenziale, fondamentale per il procedere dell'Unione; un processo politico che deve essere più diffuso, che deve investire i popoli e i cittadini, che non deve fondarsi solo sul potere del denaro o delle armi. Se l'Unione europea rimanesse su questi binari rischierebbe di andare verso nuovi egemonismi o dei poteri forti o dei cosiddetti «nuclei duri» di alcuni paesi.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Noi siamo a favore di questi ingressi proprio perchè pensiamo ad un ampliamento del processo politico europeo tale da investire i popoli e i singoli cittadini.

E qui sta la terza ragione del nostro atteggiamento favorevole: l'allargamento dell'Unione favorirà la revisione sostanziale degli assetti istituzionali comunitari. Si pensi solo alla Commissione europea che, con l'aumento progressivo dei membri, rischia di diventare non più gestibile ed efficace. Proprio questo favorirà una revisione degli assetti istituzionali e noi ci auguriamo – e lavoreremo affinchè ciò avvenga – che questa operazione sia condotta nel senso di una maggiore democrazia, attribuendo nuovi poteri al Parlamento europeo e ad altre istituzioni che diano all'Unione un carattere più marcatamente democratico.

Per queste ragioni noi dichiariamo il nostro voto favorevole alla ratifica del trattato in esame.

Colgo l'occasione per una piccola aggiunta finale, richiamandomi a quanto detto dal collega Ferrari Karl, sul valore che ha nell'ambito di questi ingressi quello dell'Austria. Poichè non era presente un rappresentante del Ministro degli esteri quando poco fa ho affrontato lo stesso tema a proposito dei trattati di associazione all'Unione europea, voglio ribadire la nostra preoccupazione per il punto cui è arrivata la questione slovena. Va superata rapidamente, con urgenza, una situazione che vede accentuarsi tensioni ai confini, anche in relazione ad atti e a scelte che ineriscono a questa maggioranza, e ribadisco «questa maggioranza».

Non voglio dilungarmi, ma mi rivolgo anche a lei, signor Presidente, come ho fatto con il presidente Rognoni affinchè la mozione sulla materia che è stata presentata la scorsa settimana e che è stata firmata da tanti colleghi di questo Senato venga discussa al più presto. So che non è prevista dal calendario della prossima settimana, ma mi rivolgo anche al Governo affinchè favorisca l'inserimento dell'esame di tale mozione nell'ordine del giorno della settimana ancora successiva. Chiedo pure che l'Esecutivo utilizzi l'occasione dell'esame della suddetta mozione – che sembra avere un largo consenso, che mi auguro possa anche aumentare – in Senato, anzi con l'alta autorità del Senato (che mi auguro possa arrivare ad un'approvazione largamente maggioritaria), come un'occasione per avviare una nuova fase anche per i rapporti con la Slovenia e per favorire il prossimo 28 novembre un «via libera» all'avvio delle trattative per l'associazione tra la Slovenia e l'Italia. (Applausi dei senatori Armani e Ferrari Karl).

PRESIDENTE. Senatore Serri, ho preso atto della sua richiesta; riferirò al Presidente e al Consiglio di Presidenza. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PETRUCCIOLI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* ROCCHETTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, la sollecita approvazione del disegno di legge

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

di ratifica del Trattato di adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia, firmato a Corfù il 24 giugno scorso, trova riscontro in un preciso impegno, assunto al massimo livello politico dall'Italia. Durante il Consiglio europeo di Copenaghen i Dodici hanno infatti espresso la determinazione di vedere realizzato entro il 1º gennaio 1995 il primo allargamento dell'Unione europea.

I Trattati sono già stati approvati dal Parlamento europeo il 4 maggio scorso e sono già stati oggetto in Austria e in Finlandia di due referendum popolari con esiti ampiamente positivi. Analoghe consultazioni avranno luogo in Svezia e in Norvegia, mentre per quanto concerne gli altri Stati membri dell'Unione i rispettivi itinera stanno procedendo con rapidità.

Nel sottolineare l'indubbio significato storico di questo processo, vorrei porre l'accento sull'esigenza di procedere con la massima rapidità al fine di evitare di mancare un appuntamento che riveste il più altro rilievo politico e morale.

A tale proposito vorrei, in primo luogo, porre in rilievo come l'ingresso dei nuovi membri sia destinato ad avere importanti ripercussioni sul futuro dell'intero nostro continente e sulla capacità dell'Unione europea di assumere responsabilità commisurate alle migliori tradizioni storiche, istituzionali, socio-economiche, politiche, diplomatiche e a livello di sviluppo dei suoi membri.

Circa l'ingresso dei paesi scandinavi, ricordo che la Danimarca aveva già aderito alla Comunità oltre 20 anni fa e rammento come attraversavo allora a piedi la Norvegia mentre la sua popolazione si interrogava sui significati di una eventuale adesione. È passato un quarto di secolo da allora e molti frutti che a quel tempo erano acerbi oggi sono maturi. Con l'ingresso degli altri paesi scandinavi continentali e dell'Austria, (la divisione del Tirolo in tre tronconi verrà così ulteriormente e consensualmente ricomposta) si verrà a completare l'assetto di sicurezza del continente europeo, con l'assunzione da parte di detti paesi di tutti gli obblighi connessi al Trattato di Maastricht, inclusi quelli in materia di politica estera e di sicurezza comune. Si tratta di un segnale molto significativo, se si tiene conto della posizione tradizionalmente neutrale di alcuni degli aderenti (e non soltanto neutrale, se pensiamo allo scenario europeo di qualche anno fa).

Altrettanto positivamente può essere giudicato sul piano economico e commerciale l'ingresso nell'Unione dei quattro paesi che, soprattutto per quanto ci riguarda, presentano fortissime complementarietà nel sistema agricolo ed industriale. D'altra parte, con questi paesi era già stata posta in essere – prima con gli accordi del 1972-73, successivamente con il Trattato sullo spazio economico europeo – una zona di libero scambio che comprendeva la quasi totalità dei prodotti industriali.

L'adesione comporterà inoltre la piena accettazione da parte di tali paesi dell'acquis comunitario, ivi compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia ed il complesso normativo esistente in materia di libera concorrenza.

Questa integrale accettazione da parte degli aderenti costituisce un indubbio successo della nostra Unione, soprattutto di fronte alla forte pressione esercitata dai paesi candidati per ottenere esenzioni perma-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

nenti in vari settori. I Trattati di adesione fanno infatti stato dell'avvenuta accettazione da parte dei paesi aderenti dell'acquisito comunitario, limitandosi ad elencare deroghe tutte di carattere temporaneo concesse in alcuni settori (come verso l'Austria per le questioni relative ai transiti).

Questo discorso vale in particolare per alcuni settori di primario interesse italiano, ad esempio il transito attraverso l'Austria, l'adeguamento alle regole della politica agricola comune, la politica regionale e dei fondi strutturali. In tutti questi settori ha prevalso, seppure con alcune deroghe temporanee, il principio della piena accettazione dell'acquis, il che comporterà la progressiva liberalizzazione del transito attraverso l'Austria, l'eliminazione dei residui ostacoli esistenti all'ingresso dei nostri prodotti agricoli, l'accettazione da parte di paesi ricchi, destinati ad essere contributori netti al bilancio comunitario, dei principi della politica strutturale comunitaria.

Sul piano generale, i risultati del negoziato possono pertanto essere giudicati anche dal nostro punto di vista complessivamente saggi ed equilibrati, essendo contraddistinti da fermezza nella difesa dei principi e da flessibilità nelle soluzioni concrete adottate.

In conclusione, il primo ampliamento dell'Unione europea può essere considerato un indiscutibile successo del processo di integrazione avviato a Messina quasi quarant'anni fa e rafforzato dalle feconde esperienze della comunità Alpe-Adria e dalla definizione dello spazio comune Adria-Baltico. Quarant'anni fa l'Europa occidentale si divise fra il nucleo originale dei Sei, che scelse la strada dell'integrazione sovranazionale secondo il modello comunitario di ispirazione federalista, e i paesi che fondarono l'EFTA, che scelsero il metodo della cooperazione intergovernativa limitata a una zona di libero scambio. Il Trattato firmato a Corfù il 24 giugno di quest'anno segna l'accettazione da parte di tutti quei paesi (ad eccezione, per il momento, della Svizzera, del Liechtenstein e dell'Islanda) della strada tracciata dai padri fondatori delle Comunità europee; mentre le richieste di adesione di Malta, Cipro, Polonia ed Ungheria - cui stanno per seguire presto altre da parte di altri paesi europei (anche noi auspichiamo che con la Slovenia si possa trovare un terreno di fecondo reciproco rispetto come è avvenuto con la Federazione austriaca) - confermano la forza di attrazione dell'Europa comunitaria e di propulsione per l'insieme del nostro continente.

Per questi motivi elencati fin troppo succintamente, il Governo richiede e auspica di poter constatare il verificarsi di un'ampia convergenza, di un'ampia maggioranza. (Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Ferrari Karl).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione.

CAMPUS, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BRATINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRATINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, nell'annunciare il voto favorevole da parte del nostro Gruppo al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, al di là delle considerazioni che sono state fatte (seppure siamo stati forse un po' costretti a svolgerle in modo succinto, l'ora non era la più adeguata per la ratifica di un Trattato di tale portata), desidero sottolineare alcuni aspetti. Forse è opportuno farlo anche in questa sede perchè essi hanno rilievo particolare soprattutto per la città dalla quale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

provengo, Gorizia, e più in generale per l'area confinaria orientale tra Italia e Slovenia.

Ha particolare significato l'inclusione dell'Austria perchè – il prossimo anno saranno ottanta anni – noi abbiamo avuto uno dei più cruenti conflitti proprio con quel paese (o per meglio dire con l'Impero austro-ungarico), un conflitto che ha segnato in particolare la zona da cui provengo con migliaia e migliaia di giovani vite umane, zona che, al di qua e al di là del confine, è piena di ossari, di lapidi, di tombe. Non vorrei che si ripresentassero più accadimenti del genere nella storia.

Ciò considerato, tale ratifica ha veramente per me e per noi un grande significato portando in qualche modo a quello che definirei una specie di restauro culturale e civile di un importante tassello dell'Europa. Un restauro che diventa anche il rinforzo per una prospettiva europea diversa e che fa tornare di attualità le riflessioni di grandi personaggi, come ad esempio, ne cito uno per tutti, quelle di Stefan Zweig, autore di quel bellissimo testo intitolato «Il mondo di ieri», nel quale egli si meravigliava che, dopo la prima guerra mondiale, per spostarsi da Stato a Stato erano necessari i passaporti mentre prima era sufficiente un biglietto da visita.

In questo spirito dobbiamo sottolineare il disegno di legge di ratifica in esame quale un ulteriore passo in questa non facile strada di ricostruzione e ricostituzione dell'Europa nel senso più ampio, nel quadro anche delle considerazioni svolte da autorevoli colleghi affinchè si acceleri il processo di adesione di altri paesi all'Unione europea. In particolare, si impone la questione di accelerare per quanto possibile – quindi risolvendola in positivo – l'adesione della Slovenia; non vorrei infatti che proprio nei suoi confini orientali, lì dove già abbiamo sperimentato difficoltà e conflitti atroci, si ripresentassero accadimenti del genere.

Per fortuna la storia ha una sua logica anche in positivo; probabilmente nessuno avrebbe immaginato ottant'anni fa che oggi avremmo ratificato in questo Parlamento l'adesione dell'Austria all'Unione europea perchè non si potevano immaginare l'evoluzione e le trasformazioni storiche che si sono prodotte. Proprio per questa ragione, però, dobbiamo avere sufficiente intelligenza per capire che il fatto importante è aprire e costruire in positivo e quindi guardare a questo quadro europeo così come si sta presentando, con tutte le *chances*, le risorse, le possibilità, le identità e le ricchezze.

Ci sono moltissime tentazioni neonazionaliste in giro; purtroppo, alcune hanno già portato a conflitti e tragedie molto gravi. È quindi importante che in occasione di questa ratifica si rimanga tutti quanti fermi, attenti, lucidi su tali questioni affinchè anche le decisioni che dovremo prendere in futuro per l'adesione di altri paesi mostrino la consapevolezza che la strada da percorrere è la sola che porta al rafforzamento dei rapporti di pace e delle possibilità di scambio, e quindi alla prospettiva di una unificazione europea vera, autentica e reale. (Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo. Congratulazioni).

DANIELI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

* DANIELI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale-MSI alla ratifica del Trattato in discussione, confermando la nostra buona disposizione e la nostra felicità per l'allargamento dell'Unione europea con paesi fratelli di grande tradizione, come la Norvegia, la Svezia e la Finlandia.

Ci uniamo anche alla felicità del collega Karl Ferrari per l'entrata dell'Austria nell'Unione europea, paese legato da vincoli storici, culturali, religiosi financo. Non è solamente il Sudtirolo-Alto Adige che ha avuto un lungo periodo di tempo di unità territoriale-politica con l'Austria, ma anche altre regioni come il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Lombardia. Tuttavia noi gradiremmo che l'onestà intellettuale di tutti noi imponesse a ciascuno di valutare con pari metro i diritti di una minoranza linguistica ed etnica come quella dei sudtirolesi che vivono ai confini italiani, diritti che vengono sempre salutati giustamente come inalienabili, e quelli di altre minoranze etniche che vivono in altri paesi confinanti con l'Italia. Mi riferisco ovviamente alle minoranze italiane che vivono in Slovenia e in Croazia. Quando qualcuno si leva a difendere i sacrosanti diritti di queste popolazioni, ecco che subito scatta l'accusa di nazionalismo becero, ciò che non accade invece nella difesa dei diritti delle minoranze tedesca e francese in Italia. Sarebbe allora opportuno che, proprio nello spirito europeo che ci spinge a votare a favore della ratifica di questo Trattato, si superassero determinati preconcetti e venisse fuori l'onestà intellettuale di tutti, per cui gli stessi diritti che si riconoscono alle minoranze linguistiche che vivono in Italia siano pretesi anche per le minoranze italiane in Slovenia e in Croazia.

L'occasione che verrà sottoposta a tutti ci sarà quando la Slovenia chiederà a sua volta di entrare nell'Unione europea; mi auguro che il Governo attuale riuscirà a far pesare i diritti degli italiani che vivono oltre quei confini cercando proprio di aumentare il nostro potere contrattuale nei confronti di Slovenia e Croazia.

Ritengo che un'Europa pacifica e giusta debba salvaguardare i diritti civili di tutti i popoli e di tutte le nazioni. Qui il nazionalismo non c'entra: c'entra semplicemente la giustizia! (Applausi dai Gruppi Alleanza nazionale-MSI e Forza Italia).

CASTELLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI. Signor Presidente, prendo la parola a nome del Gruppo del Partito popolare italiano per dichiarare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. È un voto che comporta un'adesione convinta al discorso sull'Unione europea che cresce con il passaggio da 12 a 16 membri. Noi siamo stati sempre convinti che l'Europa sia un luogo indispensabile di cooperazione, un luogo in cui si prepara e si costruisce la pace. Il passaggio da 12 a 16 membri segna poi anche un'altra tappa di quel «progetto Europa» che iniziò tanti anni fa. Questo conferma che chi volle il Trattato di Roma (e parlo di uomini e di forze politiche) non coltivò un sogno velleitario, ma segnò soltanto una prima tappa di questa costruzione di pace e di cooperazione internazionale di cui ancora oggi beneficiamo.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Siamo anche convinti che con il passaggio da 12 a 16 membri i popoli europei avranno nuove motivazioni, nuovi stimoli per accelerare il discorso sul passaggio all'Unione politica europea. Questo è il nostro obiettivo ed è per tale motivo che diamo il nostro convinto voto favorevole.

SURIAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURIAN. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, è con ferma convinzione che noi votiamo a favore della ratifica dell'accordo per l'adesione all'Unione europea dei tre paesi scandinavi e dell'Austria. L'Unione europea passa da 12 a 16 membri e questo è veramente – come diceva il senatore Castellani – quanto era nell'animo dei nostri predecessori. Il «progetto Europa» si sta realizzando e Forza Italia è in perfetta sintonia con tutto questo. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, comunico che la ratifica degli altri trattati internazionali all'ordine del giorno sarà inserita in una seduta all'uopo destinata. Avverto altresì che il disegno di legge n. 888 sarà esaminato come ultimo punto all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMPUS, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 8 novembre 1994

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in mate-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

ria di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- 2. SIGNORELLI ed altri. Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (385).
- 3. GUALTIERI. Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (924).
- BERTONI e DI BELLA. Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia (870).
- MANCONI. Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (964).
- 4. LAFORGIA ed altri. Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori (888) (Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 14).

75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Allegato alla seduta n. 75

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE	1		i	RISULT	ATO		i i
OGGETTO	J						ESITO
Num. Tipo	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	1 1
	I		.	1	l	1	.
001 NOM. Disegno di legge n. 731. Votazione finale.	195	194	:	189	4	98	APPR.
	1	1	I	1 .	1	1	1
<u> </u>	1	.			l	<u> </u>	_

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

 $[\]lambda$ = λ stensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

⁻ Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

⁻ Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

⁻ Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

(C)=Contrario	(A)	-Ast	ten	uto			(M))=C	ong.	./M:	iss.		(V	/) =V	7ota	inte	,		(E)=E	?res	ilde	ente
NOMINATIVO							,	/ot/	zic	inc	da.	n.	. 00)1 a	1 1	7. (01						
	1					$\prod_{\mathbf{i}}$			1														
ABRAMONTE ANNA MARIA	F	-	_	<u> </u>	<u> </u>	-	ļ-	_		_	_				_		_	_			_		
ALBERICI AURELIANA	F	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u> -	<u> </u>	 	_	-	-	-	_	_		_	<u> </u>	_		_		
ALBERTI CASELLATI MARIA E	F		-	-	-		-	_			-			_			-	-	—	-	_	-	
ALO' PIETRO	 -	-			-	 - -	<u> </u> -	-		<u> </u> -	-		-	-	-		-	<u> </u> -	_	-	-		
ANDREOLI REMO	F	-		-	-	-	-	-		-	-	-			-	<u> </u>		-	-	-	-		
ANDREOTTI GIULIO	- _F -		-	<u> </u>	 —	-	<u> </u> -		¦	-	-		-	-	_	-	-	-	-		-		
ANGELONI LUANA	-	-		<u> </u> -	-	-	<u> </u> -	-	 –				-	-		<u> </u>	-	-	-	-		-	
ARMANI COSTANTINO	p -	-	-		 	-	 -	-	-	<u> </u> -	 			-	-		-		-	-	-		
BALLESI CARLO	_F-			-	-	-	<u> </u> -	-	-	-			¦		-	 	-	-			-		
BARBIERI SILVIA		<u> </u> -	-	<u> </u> -	-	-		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	 	-	<u> </u> -
BASTIANETTO RENATO		 	<u> </u> -	¦	-	-	-	-	 	 			-	-	_	ļ	-	 -	-	-	<u> </u> -	-	<u> </u>
BATTAGLIA ANTONIO	_F	-	-	 -	<u> </u> -	-	<u> </u> -		<u> </u> _	-	-	-	-	-	<u> </u> -		-	-	-				<u> </u> _
BECCARIA GIAMPIERO	_F -	-	-	-	<u> </u> -	-	<u> </u> -	-	<u> </u> _	-	ļ	ļ		_	<u> </u>	_	<u> </u>	-		-	<u> </u> _		-
BEDIN TINO	 F	-	_	-	<u> </u>	-	-	<u> </u> _	ļ	<u> </u> _	ļ_	_		_	<u> </u> _	ļ_		 	-	<u> </u> _	ļ-	ļ-	
BELLONI ANTONIO		<u> </u> _	ļ	Ì—	ļ-	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_		_	ļ	ļ	_	ļ_	<u> </u> _	ļ	_	_	_	ļ_	<u> </u> _	-
BENVENUTI ROBERTO	P	ļ_	ļ_	ļ_	ļ		ļ	ļ_	Ì_	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ_	ļ,		_	ļ_	ļ_		ļ		ļ_	<u> </u> _	<u> </u>
BERGONZI PIERGIORGIO		<u> </u> _		. _	ļ_	_	-	ļ_	_	<u> </u>	_	ļ	<u> </u> _	_	ļ	_	ļ_	ļ_	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_
BERSELLI FILIPPO	 M	<u> </u> _	ļ_	. _	ļ	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ_	ļ_	<u> </u> _	_	ļ	_	<u> </u> _	_	_	<u> </u> _	ļ_	<u> </u> _	_	ļ_	<u> </u> _	_
BETTONI BRANDANI MONICA		<u> </u>	_	<u> </u> _	ļ_	_	ļ_	ļ	<u> </u> _	<u> </u> _	_	ļ	_	<u> </u> _	_	_	<u> </u> _	ļ_	<u> </u> _	_	ļ_	_	_
	F	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u>	<u> </u> _	_	<u> </u>	_	<u> </u> _	<u> </u>	<u> </u>	_	_	ļ	_	<u> </u>	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _
BEVILACQUA FRANCESCO	F	_	_	_	<u> </u> _	_		_	_	_	_	_	_	<u> </u> 		_	_	_	_	_		<u> </u> _	_
EINAGEI GIOVANNI	F	 	 	1				 -							[,				
BISCARDI LUIGI	P		_									-		-		-							
BONANSEA CLAUDIO	P	<u>i</u> —		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			į –	 	-	i_	-	<u> </u> -	-		į—	
BONAVITA MASSIMO	F	<u> </u>		1	-	<u> </u>	-	ļ 		i-	i-		-	<u> </u> -	-	j-	i-	i-	-	-	j-	-	-
BORGIA NICOLA SALVATORE	F		-	-	-	<u> </u>		-	-			-	-		-	-	-	<u> </u> -	-	-	-	¦	ή <u> </u>
BOROLI SILVANO	F		-	-	-	-	-	ļ	-		-	-	-	<u> </u>	-		¦	-	-		-	-	<u> </u> -
ERATINA DIODATO	F		-	-	-	1-	\ -	-	 	-	 	-	-	-	-	 —	-	-	-	-	 	-	1-
BRICCARELLO GIOVANNA	- F	-	-	-	¦-	-	 -	¦		-	-	-	 -	-	-	 		·	ļ	-	-	-	-
BRIENZA GIUSEPPE	F	¦-	¦-	·	¦-	<u> </u> -	-	-	-	-	-		-	-	-	<u> </u>	-	-	<u> </u> -	-	 	-	<u> </u>
BRUGNETTINI MASSIMO	 F	-		·	 	-	-	-	-	-	 		-	<u> </u> _	_	-	-	-	 	-	-	-	-
BRUNG GAMERI ANTONELLA	M	-		-{-	-	-	-	<u> </u> -	-	-	-	-	-	 	-	 	-	<u> </u> -				-	
BRUTTI MASSIMO	 M	-	-	- -	ļ	· -	- -	ļ_	ļ-	ļ	 	ĺ	<u> </u> _	ļ	Ì_	ļ_	ļ_	.¦—	<u> </u> _	ļ		<u> </u> _	·
I	**	i	İ	i	1		i_	<u> </u>			ì	١	ĺ			i				1	i	1	1

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

F)=Favorevole (C)=Contrario	(A)	=As	ten	uto			(M) =C	ong	./M	les.	•	(7	7)=1	/ota	ante	3		(1	?)=[res	side	ente
NOMINATIVO			1					Vat	az1	oni	da.	l n.	00	21 2	al 2	7. (001						
BUCCI MICHELE ARCANGELO	1	-	-	ļ	-			 	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	-			—	_	_	_				-
BUCCIARELLI ANNA MARIA	<u>-</u>	-	ļ_	Ì	-	-	-	<u> </u>	ļ_	<u> </u>	ļ				_	_			_	-	-	-	<u> -</u>
BUCCIERO ETTORE	F	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u> _	-	-		-	-	_	_	_	-		-		-	-
BUSNELLI ERMINIO	F	-	-	 	-	-	-	-	-	-	_	-			_	-	_	-	-	-	-	-	
CADDEO ROSSANO	- F	-	-	<u> </u> -	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-				-	-	
AMPO GIOVANNI	M		- 	- 	i—	- 	<u> </u>	- 	 	 			_	_	_	_	_	_			_		
CAMPUS GLANVITTORIO	F							_															
CAPONE ALFONSO	F							_ 	! !	_	_	_					_			_			
CAPONI LEONARDO	F	_	_	ļ	_	<u> </u>	_	 	_	 	<u> </u> _	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_
CAPUTO LIVIO	M	ļ_	ļ_	_	ļ_	_	_	_	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u>	_	_		_	<u> </u> _	ļ_	<u> </u> _	_	ļ	_
CARCARINO ANTONIO CARINI IVALDO	F	_	_	_	-	-	-	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_				_	_	<u> </u> _	_			_	_
CARNOVALI GIANLUIGI	_ _ -	_	-	-	_	-	-	_	_	_	ļ_	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_
CASADEI MONTI PIERPAOLO	 F	-	-	-	-	-	-	 -	<u> </u> -	<u> </u>	<u> </u> -	-	-	-	<u> </u> _	_	ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	-	_	-
CASILLO FRANCESCO	-	-	-	-	-	-	-	 	-	 	-	-	-	_	-		-		 	-	-	-	-
CASTELLANI PIERLUIGI	F	-	-	-	-	-	-		-	<u> </u> -	-	-	-	_		-	-	-	-	-	-	-	-
CAVITELLI GIORGIO	F	<u> </u> -	-	-	¦—	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	 	-		<u>ا</u> – اِ	-
CECCATO GIUSEPPE	F		-	<u> </u>	-	-		-	 	_	-	_	_	_	_	-	-	_	<u> </u>	 	_	 	
CHERCHI SALVATORE	F		_	<u> </u>				 	 	i— I	<u> </u>			_	 	- _	- _	 	- _				
CIONI GRAZIANO	F																		_ 				
COPERCINI PIERLUIGI	A	_	_	_		<u> </u>	_	_		_			_		 	 	 	_	_	 			
CORASANITI ALDO	M	<u> </u>	ļ.	ļ_	ļ		 	_	 _	_] 	<u> </u>	_	_	_	ļ	!	_	 	! 	<u> </u> _	_	_
CORMEGNA GILBERTO CORRAO LUDOVICO	F F	¦	<u> </u> _	ļ			-	_	<u> </u> _	_	<u> </u> _	_	_	_	 	_	 	_	 _	 	<u> </u>	<u> </u> _	_
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRA		¦_	¦_	<u> </u> _	_	-	-	 	 	_	<u> </u> _	ļ	 	 	 	<u> </u> _	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_	<u> </u> _	_
CORVINO MICHELE	F	<u> </u>	ļ_	-	-	-	<u> </u> _	-	_	-	-	_	ļ _		_	_	<u> </u> _	-	<u> </u> _	_	-	_	_
COSTA ROSARIO GIORGIO G.	 F	-	-	-	-	 	 	-	 -	-	-	-	_	<u> </u>	ļ_	<u> </u> -	<u> </u>	-	 -	<u> </u> _	-	-	-
COZZOLINO CARMINE	F	-	-	-	 -	-	-	-			-	-		-	-	-	 	-		<u> </u> -	-	-	-
CRESCENZIO MARIO	F	<u> </u>	-	 -	-	{ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
CUSIMANO VITO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	<u> </u>	_		<u> </u> -	-	-	-
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	F	¦-	 	 	-	-	¦-	-	-	-	<u> </u> -	-	-	-	<u> </u> -		<u> </u> -	-	-	-	-	-	
D'ALI' ANTONIO	F	-	¦-	¦-	-	<u> </u> -	¦-	-	ļ	-	-	-	-	-	<u> </u> -	-	-	-	-	-	-	-	-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

(F)=Favorevole (C)=Contrario	(A)	=As	ten	uto)		(M)=C	ong	./M	iss		C	V)=	Vot	ant	8		(1	P)=)	Pre	side	ente
NOMINATIVO								Vot	azi	oni	da	l n	. 0	01	al 1	V.	001						T
1	1												 						T		Γ		
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F		į-	<u> </u>	-	<u> </u>	i	j-	<u> </u> _		i-	j-	-	-	_		j-	-	į-		<u> </u>	_	
DANIELI PAOLO	F	-	-	-	-	-			-	-	-	-					-	-	-		-	-	
DE CORATO RICCARDO	- F	-	¦–	¦-	 -	-	¦	-	-	¦—	¦-	¦		 -	¦	<u> </u> -	-	-	-	¦	-		-
DEGAUDENZ ALDO	-	¦	¦—	 	¦-	¦—	¦—	-		¦—	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	—	<u> </u>	 	-	<u> </u> -	—	-	<u>ا</u> را	-
DELFINO TERESIO	_F	 	<u> </u> _	·	-		-	-	ļ_			-	-	_	-	_	ļ_	<u> </u>	ļ_	_	<u> </u> -		-
DE LUCA MICHELE	-	ļ	<u> </u> _	 	ļ_	ļ_	ļ-	_	ļ	<u> </u> _	_	ļ_	<u> </u>	ļ_	 	_	ļ_	Ì_	ļ_	_	_	_	<u> </u> _
DE NOTARIS FRANCESCO		<u> </u> _	<u> </u> _	-	ļ	_	<u> </u> _		ļ	<u> </u> _	ļ_	_	ļ_	_	_		ļ_	_	ļ	_	ļ		_
DE PAOLI ELIDIO	- -	_	ļ_	ļ_	<u> </u>	_	_	_	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_	<u> </u>	_		<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	_	_	<u> </u>
DIANA LINO	i_	<u> </u> _	<u> </u>	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	_	<u> </u> _	<u> </u>	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	_	_	_	_	_
	P	_	<u> </u>		_		<u> </u>	_	_		 	[_	 	 					_			-
DI BELLA SAVERIO	F			}	1			_	i —		_			_					_				
DI BENEDETTO DORIANO	F	į—		[į-		1		<u>i</u> —	<u> </u> -	 	-		<u> </u>	_	-	<u> </u>	-	<u> </u>	-	<u> </u>		<u> </u> -
DI MAIO BRUNO	F	¦—		-	-			-	<u> </u> -	-		-	-		-	_	-	-	-	-	-		
DIONISI ANGELO	F	ļ-	ļ-	-	-	-	-	-	¦–	<u> </u> -	-	-	—	<u> </u> -	-	-		<u> </u> -	 –		-		-
DI ORIO FERDINANDO	- F	 —	¦—	-	¦-	-	 —	_	 	<u> </u> -	<u> </u> -	 	 -		-	-	-	 –			-	-	
D'IPPOLITO VITALE IDA	— <u> </u>	-	<u> </u>	 	¦—	-	[-	<u> </u> _	-	_	-				<u> </u> _	_		<u> </u>	-	<u> </u> _	-		
DOLAZZA MASSIMO	— <u> </u>	ļ_	ļ_	-	 -	<u> </u> _	<u> </u> _	_	<u> </u>	<u> </u> _	ļ	ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	ļ_		_	<u> </u> _	-	_	_
DONISE EUGENIO MARIO	- - F	ļ_	<u> </u> _	. _	ļ	_	ļ_	<u> </u> _		_	ļ	ļ_	_	_	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	_		-
DUJANY CESARE	i_	<u> </u> _	_	_	_	_	_	_	ļ	_	_	_		_	_	_	<u> </u> _	_	_	_	_	_	_
		_	<u> </u> _	_	_		<u> </u> _	_	_	_	_	_	_	_			_	L			 		
FABRIS GIOVANNI	F				<u> </u>							į į					<u> </u>						[]
FAGNI EDDA	F				Ĭ		ĺ	-		<u> </u>	i-	_		<u> </u>	_		<u> </u>	-	-	_	-		-
FALQUI ENRICO	F	<u> </u>	j-		į-	-	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-		-	-	-	<u> </u> -	-	<u> </u> -	-
FANTE FRANCO ·	_ F	-	¦-	1-	-	-	-	-		-	-	-	¦	ļ	_	-	-		-	-	 	-	-
FAVILLA MAURO	— _F	-		-	¦-	-	¦	-	-	-				<u> </u>	_		-		-	<u> </u>			-
FERRARI FRANCESCO	— -	-	-	-	¦	-	 		-	-	<u> </u>	-	-	<u> </u> —			-	-	-		-		-
FIEROTTI MICHELE	-		<u> </u>	-	<u> </u>	-	-		ļ_	<u> </u> -	ļ	-	_	_	_	_	ļ_	ļ_	<u> </u> _		<u> </u> _	<u> _</u>	-
FISICHELLA DOMENICO	<u>-</u>	ļ_		Ì	<u> </u> _	<u> </u>	ļ_	<u> </u> _	ļ	ļ	ļ_	<u> </u> _	_		_	_	ļ_	ļ_	<u> </u> _	<u> </u>	ļ_		_
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	- -	_	_	<u> </u> _	ļ_	_	ļ_	_	_	_	ļ_	_	_	_	_	_	<u> </u> _		_	_	<u> </u>	_	_
PROMZUTI GIUSEPPE	l_	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _		_	<u> </u> _	_		<u> </u>	_				_	<u> </u> _	_	<u> </u> _	_	_	_	
	F	_	_			_	_		_	_		_					 	 	 	 			
GALLO DOMENICO	F) 					 										-	- 	-				
GALLOTTI PIER GIORGIO	F		_	-	-		ļ_	i —	_		_	-	_			_	-	-	j —	_			-
GANDINI GIORGIO	F	<u> </u> -	-	ļ	<u> </u> -	<u> </u> _	<u> </u> -	į—	-	-	ļ		-	-	-			-		-	i —¦		-
GARATTI LUCIANO	-	-	-	-	 	-	-	 -		-	<u> </u> -	-	_		-	_	<u> </u> -		-	-	<u> </u> -	-	-
	_ - _	l	<u> </u>	1	I_		l	<u> </u>	_	l	I	l	l	_ _]	I_	l		li	iİ	<u> _</u>

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

F)=Favorevole (C)=Contrario	(A):	Ast	ten	ito			(M)	=Co	ng.	/M1	88.	,	(7	')=V	ota	nte	4		(P) * £	, Las	ide	nte
NOMINATIVO					· · · ·			/ota	zic	ni	da]	n.	oc	1 a	1 N		01						
	1		<u> </u> _	_	_			·				_	_[[_	_	_	_		_	_	
GEI GIOVANNI	P		 	 	 		 					_	_	_	_	_						_	
GERMANA' BASILIO	F		— 	_	 								_										
GIBERTONI PAOLO	F		i—	<u> </u>	-	!	-	 		-	_			_	_							_	_
GIOVANELLI FAUSTO	F	-	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	i —	i—	i —		·i		-į			_	_			i	
GREGORELLI ALDO	F	_	-	ļ—	-	i-	<u> </u>	<u> </u>	_		_				-į	_						i	
GRILLO LUIGI	M		-	-	-	i–	-		-	—'					-¦	_	-	_	-		_	_ 	
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT	-	-	-	-	-	<u> </u> -	-	- -	-		⁻		-				<u> </u> -	_	_			<u> </u>	
GUARRA ANTONIO	F -	-	¦-	-	-	ļ—			-	-			-	-	-		-	-	-	-			_
IMPOSIMATO FERDINANDO	- -	-		-	-	<u> </u> -	-		-	-	 	-	-	-	-	-	-	-	-				_
LAFORGIA PIETRO LEONIDA	—- <u>-</u>	_	-	-	-	<u> </u> -	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		_	<u> </u>	-
LA LOGGIA ENRICO	_M	<u> </u> -		-	-	-	-	-		<u> </u>		-		_	-	-	-	-	-		-		-
LA RUSSA VINCENZO	 F	-			-	 	-	 	-				-		-	_		-	-	-		¦¦	-
LASAGNA ROBERTO	— м	<u> </u> _	-	-	-			<u> </u> _	-	<u> </u>			-			-	<u> </u> _	-	-	-	 		
LAURICELLA ANGELO		-	 	<u> </u> -	-		-	<u> </u> -	¦	 	<u></u>	 -	-	-		-	 	_	-	-	-		-
LAVAGNINI SEVERINO	_F	-	-	<u> </u> -	 	<u> </u>		-		-		-	!	_	-			<u> </u> -	<u> </u> _		<u> </u> -		
LISI ANTONIO	-	<u> </u>		ļ	 	-	-	ļ-	<u> </u> -	<u> </u> _		-	-		-	-	-	_	<u> </u> _	<u> </u> _	-	<u> </u>	
LONDEI GIORGIO	<u>_</u>	-	ļ-	<u> </u> _	<u> </u> -	-	ĺ	<u> </u> -	<u> </u> -	-		ļ	_	-	_	_	-	<u> </u> -	_	_	_		-
LORETO ROCCO VITO		-	<u> </u> -	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ_	ļ_	<u> </u> _	ļ-	<u> </u> _	ļ_	_		 	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	-		<u> </u> —
LORUSSO ANTONIO	- - F	ļ	ļ_	<u> </u> _	ļ_	<u> </u> _	ļ	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u>	ļ_	-	_	_	<u> </u> _	_	ļ	<u> </u> _	<u> </u> _	_		-
MACERATINI GIULIO		_	_	_	_	_	_	<u> </u> _	ļ_	<u> </u> _	_	_	<u> </u> _	_	_		_	_	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u>	ļ_
	!_	<u> </u>	<u> </u> _	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_		_	_	_	<u> </u> _				_
MAFFINI ITALICO	P	_	<u> _</u>	_	_	_		ļ	<u> </u>	_	!	_	<u> </u>	_	_		_	_	_	<u> </u>	_	_	_
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	<u> </u>	_	_	_	_	_	_		<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>		_	_		<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	_
MAGLIOZZI ERASMO	F				1		i 		 		 		 	 	 	 	 	 	<u> </u> _	 		 	_
MAGRIS CLAUDIO	F	_						1	-				! 			_							
MAIORCA VINCENZO	F	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1			-	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>		-	-	-	-			
MANARA ELIA	F	-	<u> </u>	-	† -	1	-	<u> </u>	j-	j	j-	-	i	<u> </u>	-		1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	-
MANFROI DONATO	F	1	-	-	<u> </u> -	-	-	-	j-	j-	<u> </u> -	-	-	<u> </u> -	- 	-	-		i-	 -	j-	<u> </u> -	-
MANIERI MARIA ROSARIA	F	-	-	-	-	-	-	-	 	-	¦	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
MANIS ADOLFO	_F	-	·	-	¦—	-	-	-	-	-	¦	-	<u> </u> -		<u> </u> -	-	-	-	 	-	-		-
MANTOVANI SILVIO	_F	-	<u> </u>	-	¦	-	 	 	¦-		 -	-	-	-	_	-	-		-	-	¦-		-
MANZI LUCIANO	 F	-	-	-	-	·	.	-	-	 -	 	-	-	<u> </u> -	-	-	 -	-	 	<u> </u> _	¦—		-
MARCHETTI FAUSTO	F	-	ļ-	-	<u> </u> _	<u> </u>	¦_	-	<u> </u> _	<u> </u> -	-		<u> </u> -	-	 -	-	-		-	-	-	-	-
		i	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	i	İ	<u> </u>	<u> </u>	<u>.i_</u>	İ	İ_	<u> </u>	<u> </u>	ĺ	.i	_ا_	<u> </u>	<u> </u>	.i	İ_	<u> </u>

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

F)=Favorevole (C)=Contrario	(A):	-Aa	ten	uto			(M) = C	ong.	/M:	lss.		(1	7)=4	ota	ınte	à		(1	?)=I	?re	iide	ente
OVITANIMON								Vot	azi(oni	da.	l n.	00	1 4	ıl l	f. (001						
	1	_	_	_	_	<u> </u>		 		_								 	 				
MARCHINI CORINTO	P					: .				 							 -	— 					
MARINELLI FERDINANDO	F	-	[<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		-	i—	-	į–	_		_	_			Ì	ļ—	<u> </u>		_		
MARTELLI VALENTINO	F	<u> </u>	į–	<u> </u> -	_		-	<u> </u>	i —	 	_				_	_		ļ—	_	_	_	_	-
MASIERO MARIO	F	<u> </u>	<u> </u>	j-	-	_	-	<u> </u>		<u> </u> -			_				-		-		-	_	-
MASULLO ALDO	F	-	-	[<u> </u>	¦		i–	-	-	<u> </u> -					—	_	-	-	<u> </u> -	-	<u> </u>		<u> </u>
MATTEJA BRUNO	F	-	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>		-			_	-			-	-	-		-		-
MEDURI RENATO	F	-	ļ-	-	-	-	-	<u> </u> -	<u> </u> -	¦		-	-			-	<u> </u> -			-	-	_	-
MENSORIO CARMINE	F	<u> </u> -		-		-	-	<u> </u> -	-	-	-		-	-							-		-
MICELE SILVANO	F	_		<u> </u> -	<u> </u> -	-	-	-	-	 	-				-		-	-			-	-	-
MIGONE GIAN GIACOMO	- F			<u> </u> -	<u> </u> -	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
MININNI-JANNUZZI GIUSEPPE	F	-		-	-	<u> </u> -	-	<u> </u> -	_	<u> </u> -		-	—	-		-	\ 	-	<u> </u> -		-		-
MODOLO MARIA ANTONIA	-	-	-	-	-		-	 —	-	ļ	-			-				-	-	-	-		-
MOLINARI MAFALDA	F	-	-	-	-	-	-	<u> </u> -	-	-						-	-	-	-	-	_		-
MOLTISANTI MARISA	_F -		<u> </u> -	-]-	<u> </u>	<u> </u> -	<u> </u> -	-	-	-	-		-	-	-	-	-	<u> </u> -		-	-	-
MONGIELLO GIOVANNI	<u> н</u> -		<u> </u> -	 	-		-	 	-	-	-				-	_	<u> </u> -	<u> </u> -	<u> </u> -	-	-		-
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	-	 —	-	<u> </u> -	<u> </u>	_		-	-	-		_		-	-	-	<u> </u>					-
MULAS GIUSEPPE	F	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	—			
NAPOLI ROBERTO	-	ļ	<u> </u> -	-	-		-	<u> </u> -	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	<u> </u> -	-	-
NATALI LUIGI	— -	-	-	-	-		-	<u> </u> -	-	-	-		-	-		-	-	<u> </u> -	-		¦		-
ORLANDO ANGELO ILARIO	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-				-	-	_	-	_	<u> </u>	-	-
PACE LODOVICO	F	-		-	-	<u> </u> -	<u> </u> -	-		-	-	-		-	_	-	-	<u> </u> -			<u> </u> —	-	-
PAGANO MARIA GRAZIA	— <u>-</u>	-		-	<u> </u> -		-	-	-	-	-		_	-			-	-	-	-			-
PAGLIARINI GIANCARLO	— <u>—</u>	-	-		-	<u> </u>	-	-	-		-	<u> </u>		-		\]-	<u> </u> -	-	-	-		\-
PAINI GIANPAOLO	_F		 –	-	-	<u> </u> —	-	-		<u> </u> _		-		_		-	¦		ļ	_	-		-
PALOMBI MASSIMO	-	-	-	-	 	<u> </u>	ļ-	<u> </u> -	-		-	-		-		—	 –					-	-
PAPPALARDO FERDINANDO	<u>-</u>	-	-	-	 	-	<u> </u> -	<u> </u> -	-	-	-	-		-	_	_	_	-	<u> </u> _	_	_	-	-
PASQUINO GIANFRANCO	F	-	<u> </u> -	-	-	-	-	-	-	<u> </u> _	-		-			_	-	-			-		-
PEDRÁZZINI CELESTINO .	-	-	-		-	<u> </u> _	-	-	-	-	-	-	-	_			-	-		—	-	-	
PEDRIZZI RICCARDO	-	-	<u> </u> -	-	-	 -		-	<u> </u> -	-	_		_	<u> </u>	_	-	 		_	-	-	-	¦-
PELELLA ENRICO	-	-		-	-	<u> </u> _	_	<u> </u>		<u> </u> _	-	-			-	-	-	<u> </u> -	<u> </u> _		<u> </u>		<u> </u> _
PELLEGRINO GIOVANNI	— _F	-		-	<u> </u> _	<u> </u> _	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	 _		_	 	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_			ļ
PELLITTERI GIOACCHINO	- 	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u>	ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_		_		_		_	_	<u> </u> _	<u> </u> _		ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _
		i_	<u> </u>	_	_	<u></u>	_	_	<u> </u>	<u> </u>			_	_		_	_	<u> </u>	<u> </u>	_			<u> </u>

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

F)=Favorevole (C)=Contrario	(A):	=Ast	ten	uto			(M)) =Cc	ong	. /M:	las.	•	(7	7)=\	7ota	int	8		(1	?)=1	?ref	ide	ente
NOMINATIVO							7	/ota	zic	on1	da	n.	. 00)1 a	11 1	1. (001						
	1	<u> </u>		ļ	<u> </u> _	_	_	<u> </u>	_	_		_	_	_	_		_	_	_	_	<u> </u> _		
PEPS LUIGI	F	_	_	_	_	_	_			_				_	_		_	_			_		_
PERLINGIERI PIETRO	F							l I								 .		i -			' 		
PERUZZOTTI LUIGI	F	<u> </u>	<u> </u> _	į—	į —	_	į—	_	-		į —	<u> </u>	_		_	_	į_	ľ	-	_	-		į – į
PETRICCA GIANFRANCO	F	<u> </u> -		-	-		-	-	_	_	_	-	_	_		_	-	-		_	į—į		
PETRUCCI PATRIZIO	- F	-	-	-	-	-	-	-	_	-		-	-		-		-	-	-	-			-
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F		-	-	<u> </u> -	 	-	¦	-	<u> </u>		-	-	-	-	-	<u> </u> -	<u> </u> -	<u> </u>	-	<u> </u> -	<u> </u> -	-
PIETRA ENRICA	— -	<u> </u> -		-	<u> </u> -	-		<u> </u> -	_	-	-		-	-		-	-	<u> </u> -	-	-			
PREIONI MARCO	F		-	<u> </u> -	<u> </u> -	 -	-		-		-	-	_	-		-	-	-	-		-	-	-
PRESTI DOMENICO	-		-	-		-	-	-	_	-	-	-			_	-	-			 -	-		-
PREVITI CESARE	— <u> </u>	-	-	-	<u> </u> -	<u> </u> -		-	-		;					-	-	-		-	-	-	
PREVOSTO ANTONIO	_F		<u> </u>	<u> </u>	_	-	-	-	-	_	-			-	_	-	-	-	_	-			-
RADICE ROBERTO MARIA	_M -		<u> </u> _	-	ļ	-	<u> </u> -	_		<u> </u> -	<u> </u> _	¦	_	_	_	-	_	ļ_	-	ļ	-		-
RAGNO SALVATORE	— -	<u> </u>	ļ_	<u> </u> _	ļ	<u> </u>	<u> </u> _	<u> </u>	_	_		-	-	_		_	<u> </u> -	<u> </u> _	<u> </u> -	<u> </u> _	<u> </u> _		<u> </u> _
RAMPONI LUIGI	— 	ļ_	_	_	ļ	_	ļ_		<u> </u> _	_	 _	-	_		_	<u> </u>	_	ļ_		<u> </u> _	_		_
RECCIA FILIPPO	- F	_	ļ_	ļ_	ļ_	_	ļ_	<u> </u> _	ļ		ļ					_	_	ļ_	ļ_		ļˈ	ļ	ļ_
REGIS CLAUDIO	_ r	<u> </u> _	ļ_	_		_	_	_		_	_			_	_	_	_	<u> </u> _	_	_	_	_	_
RIANI PAOLO	i	_	ļ_	_	<u> </u>	_	ļ_	_	_	_	<u> </u> _	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_
	F	_	<u> </u>	_	<u> </u> _	<u> </u> _	_			_	_				_	_	_	_	_	<u> </u>	_	_	<u> _</u>
ROBUSTI GIOVANNI	F !		_	_	_	_			_	_			 		_	_	_	 		_	_		
ROMOLI ETTORE	F				1				<u> </u>														
ROSSO MARIO	T F		_	<u> </u>	<u> </u>	[<u> </u>	-	[—		-	_	<u> </u>			_	i —	<u>Г</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	-	
RUSSO GIOVANNI	F	<u> </u> -	<u> </u>	j-	Ī	i–	<u> </u>	_	<u> </u>	[i	<u>-</u>		_	-	-	_	<u> </u>	-	<u> </u>	-	<u> </u> -	
SALVATO ERSILIA	F	 	-		<u> </u> -	<u> </u> -	i-	<u> </u> -	-	_		¦	_		_	¦-	<u> </u>	<u> </u> -	 	-	-	i —	
SCAGLIONE MASSIMO	F		-	-	-	 	-	-	<u> </u> -	<u> </u> -	<u> </u> -		-	_	-		-	<u> </u> -	-	-	-	-	-
SCAGLIOSO COSIMO	F			-	-	-	<u> </u> -	ļ-			-	- 	-		-	-	 	-	-	}-		-	-
SCALONE FILIPPO ALBERTO	_F		-	 		-	-		—		-		-	-	-	 	-	-	-		-	<u> </u> '	-
SCIVOLETTO CONCETTO	-	-	-	1-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -	-	-
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO	<u>-</u>	-	-	-	_	-	-	[-		<u> </u> _	[-	_		_	[<u> </u>	-	-	 -				-
SCOPELLITI FRANCESCA	F	-	-	 	-	-	-	<u> </u> _	-	-		-	-	_	_	-	-		-	-		-	-
SENESE SALVATORE	j j_	-	-	<u> </u> -	<u> </u> _	-	-	ļ	_	-	<u> </u> _	<u> </u> _	_	-	_	<u> </u>	-	<u> </u> _	-		-	<u> </u> _	-
SERRA ENRICO	- -	<u> </u> _	-	!—	ļ_	<u> </u>	ļ	ļ	ļ-	_	<u> </u> _	-	_		_	<u> </u> _	<u> </u> _	ĺ	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ	<u> </u> _	_
SERRI RINO	$-\left \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{F}}\right $	ļ	ļ_	ļ_	ļ	ļ_	ļ_	ļ_	ļ_	<u> </u>	ļ_	ļ	_	_	_	ļ_]_	ļ_	_	ļ	_	<u> </u> _	_
	i_		_	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	_	_		_		_		_	<u> </u> _	_	_	<u> </u> _		_	_	_
SICA VINCENZO	F			1		l			!		1 					! 							

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

F)=Favorevole (C)=Contrario	(A):	-As	tenı	uto			(M)=C	ong.	/M:	lss.	ļi	(1	r) =V	ot.	ınt(8		(1	?)=1	rei	ilde	en
NOMINATIVO								/ot/	zic	ni	da.	l n	. 00)1 a	11 1	N. (001						
	1																Γ				,	<u> </u>	Ţ
SIGNORELLI FERDINANDO	F	-	-		-	-	-	-		_	 	-	-	_	-	<u> </u> -		-	[-	-	-	<u> </u>	-
SILIQUINI MARIA GRAZIA	- P	-	-	-			—		—	-	-	_	-			-	-	-	[-	-	-	-	-
MURAGLIA CARLO	F	-	-	-	-	-	-	—	¦—	-	-	_	-	_		<u> </u>	-	-			-	-	-
PERONI FRANCESCO ENRICO	м	-	-		-	-	-						-			-	 	-	-	-		-	-
PISANI GIANFRANCO	F	-	-		-			<u> </u>		-		_	!		-	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	
STAJANO CORRADO	F	-	<u> </u> -	-	-		-	-	¦–	-	<u> </u> -	_	-	_	_		-	-	-	-	 		ŀ
STANISCIA ANGELO	F	-	-	-	-	 	-	-	<u> </u> -	 	<u> </u> -	-		-	-	-	-	<u> </u> -	<u> </u> -	<u> </u> -	-	-	ŀ
TANZANI GHEDINI SERGIO A	F	-	-	-	-	¦		-	<u> </u> -	-	 -	-	-	-	-	-	<u> </u> -		-	-	-	 	1
Stefani Stefano	c	-	-	-	-	 	<u> </u>	-	 	-		-		-	-	-	 	-	-	<u> </u>	-	 	-
BURIAN ENRICO	_F	-	-	-	 	-	 	-	-	-		-	<u> </u> _	_		-	-		-	-	-	-	1
TABLADINI FRANCESCO	F	<u> </u> _	<u> </u>	-	¦-	-	<u> </u> _	-	<u> </u> _	-	¦—	 -	<u> </u> _	 	 -	-	<u> </u> -	-	<u> </u> -	<u> </u> -		-	1
TAMPONI PIETRO			 —	-	-		 	-	-	-	 —		 			<u> </u> _	 	-	-	-	-	-	ł
TERRACINI GIULIO MARIO	_F	<u> </u>		<u> </u> -	 -	-	<u> </u>	<u> </u> -		-	<u> </u> _	<u> </u> —	<u> </u> _	_	-	-	-	-		-			.
TERZI SILVESTRO	 F	-	 	<u> </u> -	-	<u> </u>	ļ	-	<u> </u> _	-	<u> </u>	<u> </u> -	<u> </u> _	_	-	-	-	<u> </u> _	-	-	_	-	ŀ
THALER AUSSERHOFER HELGA	 F	ļ_	<u> </u> -	Ì-	-	-	ļ_	-	ļ_	<u> </u> _	ļ	-	ļ_	_	_	<u> </u>	-	<u> </u> _	ļ	_		_	ļ
TORLONTANO GLAUCO	 F	<u> </u> _	<u> </u> -	ļ	-	-	ļ_	<u> </u>	_	<u> </u> _	-	<u> </u>	ļ_	_	<u> </u>	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ	<u> </u> _	-	_	_	ļ.
TRIPODI GIROLAMO	i	<u> </u> _	<u> </u>	ļ_	<u> </u> _	. 	ļ	<u> </u>	ļ_	ļ_	ļ_	ļ-	ļ_	<u> </u> _	ļ_	ļ	ļ_	ļ	<u> </u> _	_	<u> </u> _	ļ_	ļ
VALLETTA ANTONINO	-	ļ_	ļ_	_	. _	.	ļ_	ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ_	_			<u> </u> _	<u> </u> _	ļ_	ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ
VENTUCCI COSIMO	-	ļ_	ļ_	ļ_	ļ_	ļ_	ļ_	ļ_	ļ	_	_	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	ļ	ļ	<u> </u>	_	ļ_	_	_	. .
VIGEVANI FAUSTO	- -	-	_	<u> </u> _	ļ_		ļ_	_	<u> </u> _	_	<u> </u> _	ļ	_	<u> </u> _	_	ļ_	ļ_	_	ļ_	ļ	ļ_	<u> </u> _	
VISENTIN ROBERTO	- -	_	ļ_		ļ_	. _	ļ	ļ_	_	_	_	_	<u> </u> _	ļ	_	ļ_	ļ_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_	<u> </u> _	-
	i	_		_	. _	ļ	ļ_	<u> </u> _	_	_	_	<u> </u>	_	 	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> _	
VILDE MASSIMO	F	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	_	. _			-	_	_	<u> </u> _	_	<u> </u>	 	<u> </u>	_	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> </u> _	<u> _</u>	_	
XIUME' GIOMBATTISTA	F	_	_	_	<u> </u> _	_	_			_	_			 	_			_	_			_	
ZACCAGNA GIOVANNI	F									_	1			<u> </u>	!			_	-				1

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 novembre 1994, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

Imposimato, Giurickovic, Di Bella, Laforgia e Corvino. – «Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione» (1084);

Bucciero. – «Provvedimento per il risanamento igienico-urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città di Bari» (1085).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede deliberante

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Passigli ed altri. - «Contributo alla Fondazione "Spadolini Nuova Antologia"» (1077), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: Laforgia ed altri. – «Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori» (888).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 2 novembre 1994, i senatori Londei e Angeloni hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1042.

Il senatore Imposimato ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 888.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 ottobre 1994, ha trasmesso una Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

Detta documentazione sarà inviata alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cuffàro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00033, dei senatori Bratina ed altri.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 15.

Interpellanze

ALÒ. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso: che in preparazione del prossimo contratto di programma delle Ferrovie dello Stato il Ministro dei trasporti ha presentato alle Commissioni parlamentari un documento contenente le sue proposte;

che il documento del Ministro richiama sommariamente il contratto di programma del 29 dicembre 1992, esplicita lo stato e le problematiche nelle varie aree interessate dagli investimenti e indica le prime linee del nuovo contratto di programma;

che nel documento del Ministro tra le «altre priorità alle quali si pensa di poter dare una risposta positiva con le risorse disponibili» sono indicate quelle relative alle linee ferroviarie Bari-Lecce e Bari-Taranto;

ci si chiede perchè non si parli della linea Brindisi-Taranto;

che si presume che la tratta Brindisi-Taranto, nelle valutazioni del Ministro, non assume rilevanza di particolare interesse, quantomeno rispetto all'entità delle risorse finanziarie disponibili; sicuramente, per il Ministro, tale linea è di scarsa importanza strategica;

che gli esperti sostengono, a ragione, che costi, tempi e modalità del trasporto, in particolare di quello delle merci, sono decisivi per definire l'infrastruttura trasporti quale componente importante, certo non unica, dello sviluppo delle attività economico-produttive;

che l'integrazione delle varie componenti della comunicazione per il trasporto di merci, persone e informazioni è sicuro volano per la trasformazione e l'ammodernamento del tessuto produttivo di una zona interna e periferica rispetto ai mercati; un insieme di strutture e servizi integrati ai fini del trasporto delle merci (interporto) è previsto a Francavilla Fontana;

che l'interporto di Francavilla Fontana si colloca:

- a) a metà strada tra i porti e le zone industriali di Taranto e Brindisi;
- b) a 15 chilometri dall'aeroporto di Grottaglie e a 40 chilometri dall'aeroporto di Brindisi;
- c) lungo la tratta ferroviaria Taranto-Brindisi e la linea della ferrovia sud-est Bari-Lecce:
- d) in posizione pressochè baricentrica e confinante con diversi comuni (Grottaglie, Martinafranca, Manduria, Ostuni, Ceglie, San Vito

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

dei Normanni, Mesagne, Latiano, Oria, Sava, eccetera) configurando sotto l'aspetto socio-economico una «retroportualità» di prima grandezza nel contesto pugliese;

e) lungo la strada statale n. 7 che collega Brindisi a Taranto;

f) in prossimità di un importante centro di ricerca (CRSNM);

che, stante questa collocazione, ed ai fini del miglioramento delle condizioni primarie entro cui l'interporto di Francavilla Fontana deve sorgere, risultano strategicamente rilevanti e quindi prioritari gli interventi per il raddoppio e l'elettrificazione della tratta ferroviaria Taranto-Brindisi;

che in questo contesto sono da progettare e realizzare interventi per la migliore funzionalità del nodo ferroviario di Francavilla Fontana ai fini della intermodalità e velocizzazione degli scambi;

che gli enti locali e le forze sociali e politiche sul territorio manifestano l'interesse per un diverso modello di sviluppo che spinga il tessuto produttivo locale ad una forte crescita;

che ciò è realizzabile cogliendo le poche opportunità che vengono offerte; l'opportunità «interporto di Francavilla Fontana» può essere tale se a sua volta l'interporto viene realizzato in condizioni ottimali e non precarie;

che immediati e irrinunciabili obiettivi sono dunque:

raddoppio ed elettrificazione della tratta ferroviaria Taranto-Bari (impegno del Ministro dei trasporti; inserimento tra le priorità del contratto di programma in stesura);

progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla funzionalità del nodo ferroviario di Francavilla Fontana in quanto centro intermodale ed interportuale di prossima realizzazione;

allargamento e realizzazione di spartitraffico della Grottaglie-Brindisi:

adeguamento infrastrutturale dell'aeroporto di Grottaglie; si tratta di risolvere definitivamente la piena funzionalità del servizio antincendio,

si chiede di sapere quali impegni il Ministro in indirizzo ritenga di dover assumere per quanto di sua competenza in ordine alla tratta ferroviaria Brindisi-Taranto, al nodo ferroviario di Francavilla Fontana e all'aeroporto di Grottaglie.

(2-00159)

ROBUSTI. – Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. – Premesso:

che la compensazione è un elemento fondamentale per l'attuazione del regime delle quote-latte;

che l'attuazione della compensazione nella scorsa annata 1993-'94 è stata effettuata dalle Associazioni produttori latte in applicazione della legge n. 468 del 1992;

che dalla lettura del regolamento comunitario 3950 emerge che la compensazione va effettuata a livello di acquirente o a livello nazionale:

che un'interpretazione chiara e univoca è indispensabile per l'efficienza del settore produttivo;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

che una diversa interpretazione della legge nazionale rispetto alla normativa comunitaria può precostituire un possibile contenzioso con l'Unione europea, con relative azioni sanzionatorie a carico dell'Italia, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati della problematica in oggetto;

se ritengano che l'interpretazione in materia di compensazione presente nella legge n. 468 del 1992 data dalle autorità nazionali sia corretta;

se siano in possesso di elementi che possano precisare l'interpretazione comunitaria della commissione;

a quali comportamenti debbano attenersi le associazioni e i produttori di latte nell'imminenza della conclusione della campagna di produzione in corso.

(2-00160)

Interrogazioni

LORETO. - Ai Ministri della difesa e del tesoro. - Premesso:

che ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 304, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con i laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia estranei all'amministrazione dello Stato, ove le esigenze della sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge n. 833 del 1978;

che ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1 viene stabilito che i compensi da corrispondere al predetto personale vengono determinati annualmente con decreto interministeriale che deve essere emanato dai Ministri della difesa e del tesoro;

che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 le convenzioni con i suddetti operatori sanitari devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e medici:

constatato che nonostante siano da tempo in vigore i contratti di categoria approvati con decreti del Presidente della Repubblica nn. 261 e 262 del 1992, a tutt'oggi, e cioè quasi alla fine dell'anno, non è stato ancora emanato il decreto interministeriale annuale dei Ministri della difesa e del tesoro, con il quale devono essere stabiliti i compensi per gli operatori sanitari civili, convenzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 304 del 1986, sulla base dei contenuti economici previsti dall'accordo collettivo degli specialisti ambulatoriali,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi non sia stato ancora emanato il suddetto decreto interministeriale per la determinazione del compenso ora-lavoro da corrispondere ai laureati convenzionati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 304 del 1986.

(3-00310)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

ALÒ, CARELLA, LAFORGIA, LORETO, MANIERI, PAPPALARDO, PELLEGRINO, ROSSI, STEFÀNO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che i casi di colera registrati nelle ultime settimane nella città di Bari e in alcuni comuni della provincia hanno messo a nudo una situazione di contaminazione ambientale da tempo nota, e però colpevolmente trascurata – se non addirittura ignorata – dalle autorità di governo locali e nazionali;

che tale situazione è confermata dall'alta diffusione, sull'intero territorio della regione Puglia, di malattie quali il tifo, l'epatite, la salmonellosi;

che le cause di tale stato di cose, di remota origine ma ancora attuali, vanno ricercate nella carenza di strutture igieniche e più specificamente nelle deficienze e nella obsolescenza della rete fognaria, ma anche e soprattutto nella insufficienza del sistema di depurazione delle acque reflue, affidato a pochi impianti e per di più, nella gran parte dei casi, di dimensioni affatto inadeguate,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo ritenga bastevole a far fronte a tale stato di degrado igienico l'erogazione di un finanziamento straordinario, che finora è noto solo attraverso notizie di stampa, e la cui entità non risulta peraltro determinata con certezza:

ovvero se il Governo non ritenga necessaria la programmazione di iniziative volte a potenziare e riqualificare strutturalmente il sistema fognario e depurativo della Puglia, anche attraverso l'eventuale definizione di un accordo di programma con l'ente regione.

(3-00311)

MARTELLI. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che il 2 novembre 1994 è andata in vigore senza alcun preavviso una decurtazione della riduzione spettante ai residenti sardi per le tratte aeree Cagliari-Roma, Alghero-Roma e Alghero-Milano;

che tale riduzione della tariffa ai residenti è passata dal 30 per cento del prezzo del biglietto dell'anno 1992 al 6 per cento attuale, con eventuale azzeramento a partire dal 20 ottobre 1995;

considerato:

che al momento attuale la situazione economica sarda è disastrata ed i rigorosi tagli della legge finanziaria tendono a peggiorarne le già precarie condizioni;

che tali tariffari derivano da una decisione unilaterale dell'ATI-Alitalia in conseguenza della nuova regolamentazione CEE in materia di liberalizzazione delle tariffe aeree,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno con assoluta urgenza discutere col responsabile della regione Sardegna i protocolli d'intesa, in osservanza della legge 23 giugno 1994, n. 402, che all'articolo 3, comma 2, così recita: «Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel

3 Novembre 1994

comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale».

(3-00312)

BONANSEA, BRICCARELLO, CAPONE, COZZOLINO, FRONZUTI, MAGLIOZZI, MININNI-JANNUZZI, MARINELLI, SIGNORELLI, SURIAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. – Per sapere se abbiano seguito gli sviluppi scandalosi della sconcertante vicenda verificatasi nella prefettura di Napoli, dove è stato portato avanti un progetto prevaricatorio, iniquo ed artatamente elaborato per concedere una nuova autorizzazione all'istituto di vigilanza privata Italpol di provenienza milanese, addirittura nell'area napoletana, dove sono presenti numerosi istituti locali, senza alcuna giustificabile motivazione, sollevando tensioni, vibrate proteste e fondati ricorsi già positivamente accolti dal TAR della Campania. Ci si trova, questa volta di fronte ad una fiabesca telenovela in cui il dottor Umberto Improta, prefetto di Napoli, svolge il ruolo di protagonista costantemente impegnato nell'obiettivo fisso di consentire all'Italpol di Milano di acquisire spazi lavorativi nella città di Napoli.

Inizialmente, al fine di dissipare illazioni e sospetti, che già cominciavano ad addensarsi sui suoi comportamenti, il prefetto Improta, al fine di assegnare il servizio di vigilanza in alcune zone di Napoli, dispose l'effettuazione di un sorteggio che fu svolto pubblicamente dallo stesso alto dirigente.

L'esito di tale sorteggio, sfavorevole all'Italpol, fu senza alcun plausibile motivo annullato dal prefetto che, in dispregio di ogni norma e con incredibile protervia, decretò l'attribuzione dell'intero servizio di vigilanza all'Italpol di Milano.

Si discusse, intanto, il primo ricorso al TAR della Campania, che motivatamente sospese il decreto del prefetto, ma nonostante ciò l'Italpol ha continuato imperterrito l'esercizio della sua attività senza alcun intervento della suprema autorità di polizia preposta al rispetto dell'ordine ed alla osservanza dell'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo. Si giunse, quindi, al dibattito sulla richiesta di nomina di un commissario ad acta che ponesse in esecuzione la citata ordinanza che il prefetto continuava spavaldamente a disattendere. In tale sede, qualche minuto prima dell'udienza, gli ingenui e sprovveduti legali dell'istituto ricorrente, sorteggiato per primo nella procedura voluta dal prefetto, caddero nella trappola diabolica degli avversari e ritirarono il ricorso, consentendo in tal modo all'Italpol di continuare illegalmente ad operare.

Se l'Italpol, con l'incontestabile accondiscendenza del prefetto, riesce facilmente a proseguire nel suo cammino, sotto l'orpello delle nostre nobili istituzioni, non è possibile, però, sottacere colpe e responsabilità scaturite da questa scandalosa vicenda che toccherebbe davvero il vertice dell'assurdo se si volesse, per un attimo, considerare strane quanto puntuali coincidenze circa la concessione all'Italpol delle autorizzazioni ottenute progressivamente a Milano, a Roma ed a Napoli, città dove altrettanto progressivamente si riscontra la presenza del dottor Improta.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

Appare quantomeno inquietante dover consideraare come la brillante carriera dell'allora questore dottor Improta, approdato a prefetto di Napoli con un volo pindarico esaltante, coincida con la corsa frenetica dell'Italpol sul territorio nazionale con una direttrice di marcia che va proprio da Milano a Napoli. Sono considerazioni eclatanti che inquadrano, purtroppo, in modo grottesco l'azione del prefetto Improta che, pur essendo stato più volte, anche recentemente, chiamato in causa per i suoi sconcertanti e nebulosi provvedimenti, continua quotidianamente a porci di fronte a situazioni inique e discriminanti, che diventano allucinanti se si considera che gli effetti che ne scaturiscono ricadono, come per il caso specifico, a danno dei cittadini onesti che lavorano con sacrifici ed enormi disagi e che lottano tra mille difficoltà per la propria sopravvivenza.

Gli interroganti chiedono dunque di sapere se il Governo non ritenga doveroso intervenire con opportune iniziative per far luce sulle sconcertanti vicende della prefettura di Napoli e sul suo equivoco e purtroppo discusso operato negli ultimi tre anni, per accertare eventuali responsabilità e connivenze, in particolar modo in ordine alla politica di gestione amministrativa degli istituti di vigilanza privata a Napoli, procedendo, in caso di sussistenza di fondati motivi, anche all'eventuale destituzione del prefetto Improta, che, alla luce dei fatti, non rappresenta più il punto di riferimento istituzionale della città di Napoli, già vessata da una profonda crisi, dalla precarietà dell'ordine pubblico e da un'allarmante tensione sociale.

(3-00313)

LORETO. - Al Ministro della difesa. - Premesso:

che, nonostante le disposizioni legislative vigenti per il pubblico impiego spingano in direzione dell'eliminazione delle diverse forme di precariato in presenza di posti vacanti nelle piante organiche, nell'ambito della sanità militare continuano ad essere stipulati contratti di consulenza della durata di un mese con medici civili per prestazioni di lavoro in ambito ospedaliero;

che i suddetti medici sono di fatto sottoposti al rispetto dell'orario di servizio e alla dipendenza gerarchica;

che il rinnovo di mese in mese di tali contratti di consulenza atipica di fatto configura la continuità dei rapporti instaurati tra amministrazione della difesa e medici civili;

che appare discriminatorio che per questi medici civili, impegnati in ambito ospedaliero militare, non venga applicato il contratto collettivo di categoria,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per superare positivamente l'ingiusta situazione lamentata in premessa.

(3-00314)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DANIELI, BECCHELLI, CUSIMANO, SIGNORELLI, MININNI-JAN-NUZZI, MULAS, RAGNO. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che l'ultima nomina in ruolo di professori di pediatria di prima fascia risale ad oltre dieci anni fa;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

che il concorso a posti di professore universitario di ruolo – prima fascia – per la disciplina «pediatria generale e specialistica» (gruppo n. F19/10) bandito in data 30 ottobre 1988 non è ancora ultimato e che pertanto allo stato attuale risultano scoperti oltre un terzo dei ruoli di prima fascia della disciplina suddetta;

che, relativamente al succitato concorso, il Consiglio universitario nazionale nel giugno 1992 aveva espresso parere negativo nei riguardi della candidata dottoressa Anna Meo, parere fatto proprio dal Ministro pro tempore che la escluse dall'elenco dei vincitori;

che anche nella recente adunanza del 7 ottobre 1994 il Consiglio universitario nazionale ha ribadito tale riserva;

che quindi l'unico ostacolo alla chiusura del concorso riguarda soltanto l'attribuzione di un solo posto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rendere operativa con la massima sollecitudine la chiamata dei vincitori, ponendo finalmente termine alle attese ed alle esigenze delle università e di nominare sollecitamente un commissario od una commissione per l'attribuzione del solo posto oggetto di contestazione.

(4-02007)

LUBRANO di RICCO. - Ai Ministri dell'interno e della difesa. - Premesso:

che il territorio della località di Lago Patria (Giugliano in Campania, in provincia di Napoli) si estende per oltre 50 chilometri di superficie;

che sono circa 20.000 gli abitanti iscritti all'anagrafe e circa 10.000 quelli non iscritti e residenti a Napoli e comuni vicini ma che di fatto sono presenti in zona;

che durante la stagione estiva le presenze superano il numero di 100.000 al giorno;

che nella zona circolano almeno 500-1.000 extracomunitari clandestini e privi di documenti (quindi difficili da censire e da controllare da parte delle forze dell'ordine), che vivono esclusivamente di spaccio di droga, di reati connessi alla prostituzione, di furto di utenze telefoniche a danno di ignari cittadini per telefonare in patria;

che sono presenti, anche, nomadi che vivono esclusivamente di furti di auto e in abitazioni;

che sono presenti, inoltre, innumerevoli tossicodipendenti provenienti dal resto della Campania e dal Lazio per comprare droga dagli extracomunitari e che per procurarsi i soldi compiono numerosi scippi;

che il comando dei carabinieri è composto di circa 9 unità, impossibilitate per l'esiguo numero, e nonostante l'impegno, a controllare adeguatamente e ad essere presenti su tutto il territorio, dovendo provvedere a faticosi turni, perchè in numero insufficiente, per alternarsi di giorno e di notte;

che il territorio è privo della presenza, anche, delle forze di polizia per mancanza di una sede, pur avendo il comune di Giugliano messo a loro disposizione dei locali di sua proprietà esistenti in zona,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

prendere provvedimenti, in tempi rapidi, per rendere visibile e costante l'impegno del Governo nella lotta alla criminalità, intervenendo a garantire che il numero dei carabinieri venga elevato almeno del doppio in modo da assicurare su tutto il territorio un controllo continuo e adeguato alle esigenze della zona;

intervenire direttamente per eliminare questo vergognoso stato di cose, assicurando alla zona in questione la presenza anche delle forze di polizia, necessarie a soddisfare le richieste dei cittadini.

(4-02008)

LUBRANO di RICCO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che il comandante dei vigili urbani del comune di Casandrino (Napoli) e il suo vice sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, ad un anno di reclusione per «falso in atto pubblico»;

che il prefetto di Napoli ha provveduto, nell'immediato, a destituire di fatto i soggetti dai poteri di pubblica sicurezza non ritenendo la loro condizione compatibile con il ruolo da svolgere;

che nonostante l'intervento del prefetto, con delibera n. 275 del 15 luglio 1994, la giunta municipale si è limitata ad applicare una «multa» pari a 1/10 dello stipendio per 3 mesi al comandante dei vigili urbani e per 2 mesi al vice, riconfermandoli nelle funzioni di ufficio;

che con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1991 il consiglio comunale di Casandrino è stato sciolto, a norma dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, perchè presentava fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo camorristico, e più di un esponente di quel vecchio consiglio, con diversi procedimenti giudiziari in corso, siede anche in quello attuale,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, in tempi rapidi, per il rispristino della trasparenza e della legalità nell'ambito dell'amministrazione di Casandrino;

se non ritenga opportuno intervenire per il risanamento dell'intero territorio, a cominciare dall'individuazione delle responsabilità pubbliche che, una volta accertate, richiedono energiche e doverose decisioni;

se non ritenga giusto che l'impegno di ciascun cittadino venga sostenuto anche dallo Stato con una forte e sentita presenza per impedire che vecchi affaristi e nuovi delinquenti trovino fertile terreno dove allignare.

(4-02009)

CARPINELLI. – Al Ministro senza portafoglio per la fuzione pubblica e gli affari regionali, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale. – Premesso:

che la signora Luisa Sassi, dipendente presso l'azienda USL RM/E (ospedale oftalmico) in qualità di assistente sociale di ruolo, ha fatto domanda di trasferimento dalla ex USL RM/11 (attualmente azienda USL RM/E) alla ex USL RM/2 (attualmente azienda USL RM/A) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per «la assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», in data 13 dicembre 1993, chie-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

dendo un atto deliberatorio alle ex USL RM/11 e RM/2 ed all'assessorato alla sanità - ufficio mobilità della regione Lazio;

che la ex USL RM/2 in data 11 aprile 1994 ha dato parere favorevole al trasferimento dalla USL RM/11 alla USL RM/2 della signora Luisa Sassi, assistente sociale collaboratore di quarto livello, e l'ha assegnata al SASE, con delibera n. 459 del 7 aprile 1994;

che la ex USL RM/11 ha concesso nulla osta al trasferimento presso la USL RM/2 della signora Luisa Sassi, assistente sociale collaboratore, con delibera n. 1002 del 16 giugno 1994;

che l'assessorato alla sanità e all'igiene della regione Lazio ha espresso parere sfavorevole al trasferimento della signora Luisa Sassi «atteso che la legge n. 104 del 1992 si applica esclusivamente nell'ambito dell'ente cui il dipendente presta servizio» con comunicazione ai direttori generali delle aziende USL RM/E e USL RM/A del giorno 11 agosto 1994,

l'interrogante chiede di sapere:

il motivo per il quale non venga applicato l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 che prevede che il genitore lavoratore che assista con continuità «un parente entro il terzo grado, handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio»;

quali iniziative si intenda intraprendere per vedere riconosciuti i diritti sanciti da legge dello Stato.

(4-02010)

SCAGLIONE. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso:

che a più riprese su quotidiani e periodici nazionali è apparsa la notizia secondo la quale la paternità della trasmissione televisiva di RAI Tre denominata «Blob» non è frutto della creatività dei suoi due autori ufficiali Ghezzi e Giusti ma viene attribuita ad altri due autori un tempo collaboratori della RAI, i signori Casasole e Mina, che di detto programma nel 1987 inoltrarono regolare proposta all'azienda tramite un video-prototipo;

che i suddetti autori Casasole e Mina hanno ripetutamente rivendicato presso la RAI TV la paternità del programma ricevendone quale risposta una lettera del capostruttura di RAI Tre Bruno Voglino nella quale si afferma che «Blob» è il frutto di un'idea del direttore di RAI Tre Angelo Guglielmi; si fa presente che la suddetta affermazione suscita reali dubbi qualora il video-prototipo di Casasole e Mina sia realmente pervenuto alla RAI TV antecedentemente all'inizio della trasmissione, poichè sarebbe inammissibile per l'ente radiotelevisivo di Stato l'indebita appropriazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sulla vicenda sia fatta la dovuta chiarezza.

(4-02011)

BEVILACQUA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso: che lo scorso mese di settembre il provveditore agli studi di Pistoia ha decretato, senza renderlo noto per iscritto all'amministra-

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

zione del comune di Pescia, la soppressione della sezione di scuola materna posta nella frazione di Vellano;

che lo stesso ha motivato la decisione adducendo che delle sedici iscrizioni presentate ben cinque erano di bambini residenti in altri comuni e quindi di dubbia garanzia per la frequenza;

che il provveditore nel comunicare la soppressione ha fatto riferimento al decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993, recante «Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi» che risulta decaduto e, allo stato attuale, non reiterato;

che dalla legge 30 dicembe 1991, n. 412, articolo 5, comma 6, che «fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli *standard* di riferimento atti a stabilire il raporto alunni-classi», si evince chiaramente come le iniziative di soppressione ipotizzate non siano rigorosamente imposte ma dipendono dalla valutazione delle singole situazioni locali:

che la circolare ministeriale n. 18 del 22 marzo 1993, applicativa di detta legge, evidenzia particolare riguardo per le scuole materne localizzate in isole minori e zone montane, tenendo conto anche delle effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole vicine;

che a tale riguardo, in data 23 febbraio 1994, il comune di Pescia con nota n. 3768 ha dichiarato l'impossibilità di garantire, per l'anno scolastico 1993-94, il servizio di trasporto dei bambini iscritti alla scuola materna di Vellano presso altro plesso collocato in diversa zona;

considerato:

che il comune di Pescia con delibera n. 63 del 27 giugno 1994 ha richiesto all'unanimità l'inserimento nella zona 0 di San Marcello Pistoiese ottenendo parere favorevole;

che, in base a codesto ulteriore elemento, il provvedimento in questione sembra risultare in evidente contraddizione con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Disposizioni per le zone montane», che all'articolo 21 prevede, anche nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, la costituzione di istituti compensivi di scuola materna, elementare e secondaria,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere al fine di scongiurare la soppressione della sezione di scuola materna di Vellano.

(4-02012)

GRIPPALDI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. - Premesso:

che la legge finanziaria per l'anno 1995, all'esame del Parlamento, fa sentire il peso della manovra di bilancio essenzialmente a categorie quale quella dei pensionati statali civili e militari, non dirigenti, in quanto altre categorie (magistrati, dirigenti civili e militari) si trovano al riparo di leggi che tutelano i rispettivi riconoscimenti economici;

che le sperequazioni in atto possono emblematicamente essere rappresentate dal seguente caso pratico: i marescialli maggiori, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 1.950.000 nette mensili, mentre un pari gado, collocato a riposo nel 1994, percepisce una pensione di lire

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

2.970.000 nette mensili, con una vergognosa differenza di oltre un milione di lire (in meno) per i pensionati collocati a riposo nel 1967;

che la presa d'atto di tale stato di cose aveva posto il Governo Ciampi nelle condizioni di prevedere, con la legge finanziaria per il 1995, la completa perequazione;

che l'attuale Governo ha fatto slittare tale previsione al 1996,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga doveroso, data l'età avanzata di migliaia di soggetti interessati a tale provvedimento, anticipare almeno a luglio 1994, la data di avvio delle operazioni tese a concretare l'attesa perequazione tenendo altresì conto che trattasi, in gran parte, di ex combattenti che hanno rischiato la vita per la difesa della patria in guerra.

(4-02013)

STEFÀNO. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che molte compagnie portuali hanno già predisposto, in adesione a quanto previsto dalla legge di riforma n. 84 del 1994, un idoneo programma di trasformazione e che, in conseguenza dei contenuti del decreto-legge in oggetto reiterato in data 21 ottobre 1994, hanno dovuto rinunciare al percorso precedentemente individuato;

che il comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto n. 586 del 1994, prevede che le autorità marittime dispongano la messa in liquidazione delle compagnie non trasformate nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo;

che l'articolo 21 della legge citata presenta dei dubbi sulla interpretazione del testo, come se la compagnia debba trasformarsi contemporaneamente in tre società, ipotesi questa non contemplata dal codice civile, o come se in alternativa la stessa possa trasformarsi in una società costituendo successivamente le altre qualora lo ritenga opportuno, trattandosi di trasformazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se i soci della compagnia possano partecipare alla costituzione di ognuna delle società di cui sopra, considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, le stesse società devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali (quindi anche le assemblee), anche nelle persone fisiche;

se, come è previsto ancora al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 21, la società o cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese le mere prestazioni di lavoro, possa operare in assenza di espressa deroga alla legge n. 1369 del 1960, deroga ancora in vigore ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 per le imprese che richiedono il personale necessario per la fornitura delle mere prestazioni di lavoro;

così come previsto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 21, come debba essere interpretato ed attuato praticamente lo scopo, previsto per la società di cui alla lettera c), della «mera gestione sulla base delle condizioni di mercato ed in regime di concorrenza dei beni già appartenenti alle compagnie disciolte che siano state alla società medesima conferiti dai soci delle compagnie»;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

per ultimo, al comma 3, come debba intendersi il termine «pertinenti» riferito ai rapporti patrimoniali e finanziari che le società derivanti dalla trasformazione ereditano dalle compagnie, considerato che ai sensi dell'articolo 2498, comma 3, del codice civile «la società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione»;

cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per superare rapidamente ogni dubbio di interpretazione e cosa intenda fare per il personale che risulterebbe in esubero dalla trasformazione.

(4-02014)

TRIPODI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:

che la direttiva CEE n. 89/48 stabilisce, per l'esercizio di qualsiasi libera professione in Europa, rigide normative ispirate al principio di rafforzamento dei livelli di studio e formazione (tre anni di formazione professionale post-diploma);

che l'ipotesi di riforma della scuola secondaria superiore porterà probabilmente alla pratica abolizione di professioni tecniche intermedie (periti agrari, periti industriali, ragionieri, geometri);

che ne deriva la necessità di istituire anche per i geometri un diploma universitario specifico perchè non venga cancellata questa figura professionale;

che con deceto del 21 febbraio 1992 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva costituito una commissione mista ingegneria-architettura per affrontare, tra l'altro, le problematiche dei diplomi universitari e dei geometri;

che a metà dei lavori, che evidenziavano la necessità di portare la formazione dei geometri a livello universitario, prevedendo l'istituzione di un corso di diploma universitario specifico, c'è stata un'improvvisa inversione di tendenza;

che corsi universitari sperimentali triennali per geometri sono tuttavia già operanti nelle università di Benevento, L'Aquila, Camerino, Parma, Cosenza ed altri sono per essere attivati in altri atenei;

che siffatte iniziative rispondono pienamente alle esigenze di migliore qualificazione professionale del geometra in Europa nella visione di una piena tutela del consumatore di servizi professionali;

che detti corsi post-laurea, così come il richiesto diploma universitario, possono qualificare la professione di geometra anche valorizzando materie e specialità professionali non di esclusiva afferenza ingegneristica,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro intenda adottare:

per scongiurare ogni tentativo, palese o latente, di sopprimere di fatto il titolo di geometra;

per istituire il diploma universitario per geometra nel rispetto della legge n. 341 del 1990 e della direttiva CEE n. 89/48;

per garantire, comunque, i diritti acquisiti da chi ha attualmente già conseguito il diploma di geometra.

(4-02015)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

ORLANDO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che in data 30 agosto 1994 il servizio coordinamento giuridico e contenzioso-EM di codesto Ministero inviava al comune di Prezza (L'Aquila) una nota di invito di pagamento di lire 39.469.775 quale recupero dei crediti per somministrazioni idriche al 31 dicembre 1980, ex Cassa per il Mezzogiorno, con l'avvertenza che detta nota costituiva formale costituzione in mora;

che in data 30 settembre 1994 l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, comunicava che agli atti dell'ente non risultava il predetto debito e che lo stesso non poteva nè essere riconosciuto nè essere considerato esigibile alla luce della normativa sulla finanza locale (articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, ed articolo 12-bis del decreto-legge n. 6 del 1991, convertito dalla legge n. 80 del 1991);

che il comune di Prezza, classificato montano e suscettibile dei benefici previsti dalla legge n. 97 del 1994, non ha la possibilità di adempire al disposto, per assenza di risorse, imposizione fiscale al massimo consentito e contributo erariale annualmente decrescente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in primis, sospendere l'ingiunzione, procedere ad un'attenta verifica dell'iter della pratica e, infine, d'intesa con il comune, studiare la possibilità di soluzione del problema.

(4-02016)

ROGNONI, RONCHI, PASSIGLI, SERRI, STAJANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che appartiene alla inviolabile e indiscutibile libertà dei giornalisti selezionare le notizie ritenute degne di diffusione;

che i giornalisti delle agenzie di stampa sono da considerare un esempio di abnegazione e di dedizione alla professione, essendo essi collocati in un delicato snodo del sistema informativo;

constatato:

che il pomeriggio di giovedì 27 ottobre 1994 il senatore Antonello Falomi ha presentato un'interpellanza su un probabile caso di omonimia fra un presunto candidato alla vicedirezione del TG2 e un soggetto con trascorsi giudiziari;

che il testo dell'interpellanza – successivamente alla sua presentazione – è stato trasmesso alle agenzie di stampa, ma quattro (su cinque) di esse non hanno ritenuto di darne notizia;

che, dopo la pubblica segnalazione di tale episodio da parte dell'ufficio stampa del gruppo Progressisti-Federativo, due agenzie – ad ora tarda e a quotidiani ormai «chiusi» – hanno dato notizia del caso in questione;

che nell'interpellanza del senatore Falomi non erano rivolte accuse o espressioni irriguardose nei confronti di alcuno;

che in recentissimi e, in qualche modo, analoghi casi le agenzie di stampa hanno tenuto un comportamento diverso (si veda l'interrogazione del senatore De Corato sull'inesistente «vicenda Molinari»);

che l'interpellanza del senatore Falomi è stata considerata una notizia degna di pubblicazione dai quotidiani che hanno potuto attingere all'unica fonte di informazione che ha fornito ragguagli sulla stessa; ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

escluso nel modo più assoluto che possa essersi trattato di un intervento censorio da parte del Governo,

si chiede di sapere se non si ravvisi in questi episodi una sorta di meccanismo di autocensura delle direzioni giornalistiche delle suddette agenzie e un inizio di omologazione al nuovo potere politico. Se così fosse, tutto ciò appare in contrasto con i princìpi di una informazione obiettiva, completa, imparziale, pluralista, tenendo anche conto che le agenzie di stampa fruiscono a vario titolo, in varie forme e in misura diversa, di finanziamenti pubblici.

(4-02017)

MOLINARI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

che a Montalto di Castro (Viterbo) la già precaria situazione occupazionale sta subendo ulteriori «tagli» a seguito dei nuovi appalti all'interno della centrale Enel;

che, in particolare, a seguito dell'appalto Enel DPT, delle sei guardie giurate precedentemente utilizzate ne sono state richieste solamente tre;

che ulteriori «tagli» sono paventabili per gli appalti che riguardano l'Enel DCO e l'Enel centro informazioni;

che sollecitazioni di intervento sono state rivolte al sindaco di Montalto di Castro dal segretario provinciale della Cisnal,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno un intervento degli uffici periferici del Ministero del lavoro, di concerto con l'amministrazione comunale, al fine di scongiurare l'aggravarsi della crisi occupazionale già in atto e di cercare soluzioni alternative per l'impiego dei lavoratori «esodati».

(4-02018)

COZZOLINO, DEMASI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che la cittadina di Scafati, in provincia di Salerno, nel corso degli ultimi dieci anni ha visto raddoppiare la popolazione esistente, con nuovi residenti provenienti dall'hinterland napoletano e dai paesi limitrofi del salernitano;

che tale crescita della popolazione ha comportato un conseguente aumento delle strutture economiche operanti sul territorio e pertanto la successiva necessità di telecomunicazioni;

che l'esistenza delle precedenti strutture (uffici postali) è di gran lunga insufficiente rispetto alle esigenze sempre maggiori della popolazione;

che in via Martiri d'Ungheria esistono locali già attrezzati ed arredati per i quali il comune già da circa due anni paga regolare carico di fitto, senza che esista apertura al pubblico del servizio,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire secondo compiti e competenze per mettere in atto tutto quanto necessario affinchè sia offerto un servizio improcrastinabile per il quale sono già state spese notevoli somme dell'erario pubblico senza nessuna utilità alla soluzione dei bisogni della numerosa popolazione.

(4-02019)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

STEFANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Constatato che ormai quasi quotidianamente si registrano lamentele e contestazioni più che fondate da parte degli utenti del servizio telefonico gestito dalla SIP-Telecom, si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di eventuali disservizi, quali la manomissione dei contatori, possibilità questa denunciata dall'Unione nazionale consumatori, e se esista effettivamente la possibilità da parte della società erogante il servizio di attribuire scatti o telefonate, anche quando mai avvenute realmente, agli utenti, come sostenuto dal Comitato vittime della SIP;

se tali fatti corrispondono a realtà, come il Presidente del Consiglio intenda tutelare i cittadini e garantire la reale trasparenza del servizio, in special modo con la documentazione effettiva di tutto il traffico telefonico svolto.

(4-02020)

TRIPODI. – Al Ministro della sanità. – Premesso che senza alcuna giustificazione fondata sono trascorsi tre anni dalla pubblicazione della nuova normativa legislativa relativa al riordino del servizio farmaceutico e ancora il Ministero non ha provveduto a pubblicare i quiz per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali dei 3.000 farmacisti concorrenti che hanno regolarmente avanzato domanda di partecipazione, l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno, ai fini della trasparenza e della necessità di applicazione di regole di assoluta imparzialità di giudizio e di segretezza su tutti i concorrenti, sospendere immediatamente la norma secondo la quale, in attesa dei quiz, «le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice»;

quali misure si ritenga urgentemente di predisporre per superare la scandalosa lungaggine burocratica e pubblicare i relativi quiz.

(4-02021)

TRIPODI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale del 19 maggio 1989 era stata fissata la «sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1989 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali»;

che, nonostante alla citata sessione abbiano chiesto di partecipare molti concorrenti, sono trascorsi cinque anni da quella lontana data e, ancora oggi, nessun esame è stato svolto e conseguentemente tutto è rimasto congelato senza che gli aspiranti venissero informati dei motivi che hanno determinato il mancato svolgimento della sessione,

l'interrogante chiede di sapere quali siano stati i motivi che hanno impedito l'adempimento da parte del Ministero della sanità di un obbligo legale e quali siano le prospettive per lo svolgimento di tale sessione onde consentire ai concorrenti di poter sostenere gli esami di idoneità.

3 Novembre 1994

TRIPODI, DIONISI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che forte malcontento e profonda preoccupazione sono largamente diffusi nella popolazione di Polistena (Reggio Calabria) e nella maggioranza dei comuni della Piana di Gioia Tauro per il logoramento del funzionamento e dell'alto livello del servizio sanitario che l'ospedale di Polistena aveva raggiunto negli anni, tanto da essere additato come punto di riferimento;

che il presidio ospedaliero, forte della capacità di circa 200 postiletto, con una media di utilizzazione che supera l'85 per cento, e dotato di uno *staff* di primari e operatori sanitari di alta qualità professionale, impegnati con spirito di servizio a favore della cura delle malattie e del recupero della salute, oggi registra un abbassamento della qualità e dell'efficienza del servizio;

che la causa della caduta di livello è individuata nella insufficienza di infermieri professionali, in quanto rispetto alle 160 unità previste nella pianta organica, quando l'ospedale era articolato in 10 divisioni a fronte delle attuali 12, allo stato operano soltanto 125 unità, poichè 23 sono assegnate alla direzione sanitaria, di cui 7 come caposala e 9 dichiarate inidonee dalla competente commissione;

che il personale ausiliario, previsto dalla pianta organica all'epoca delle 10 divisioni, costituito da 63 unità, è ridotto a solo 37 persone, in quanto 13 posti sono vacanti e 7 persone sono dichiarate inidonee; ciò si riflette negativamente soprattutto sul servizio di pulizia, tanto da riservare soltanto una volta la settimana alla pulizia di alcuni locali;

che spesso i familiari dei degenti sono costretti a portare lenzuola e biancheria per il lettino del proprio congiunto;

che la mancanza di lenzuola e di biancheria ha provocato persino, qualche settimana fa, la sospensione degli interventi chirurgici programmati dall'*équipe* di chirurgia; la carenza della biancheria è divenuta più insostenibile a causa del cattivo funzionamento del servizio di lavanderia;

che la divisione di radiologia è collocata in locali sgangherati e in condizioni di scarsa agibilità;

che spesso mancano i prodotti farmaceutici per l'inerzia nello svolgimento delle gare;

che scarsa attenzione è rivolta alla qualità dei pasti, all'immagine della struttura e alle pessime condizioni in cui sono tenuti gli spazi esterni;

che con l'accorpamento della USL n. 25 all'area 10 i cittadini dei 15 comuni che ruotano sull'ospedale di Polistena sono costretti a spostarsi a Taurianova per il disbrigo delle pratiche sanitarie sostenendo enormi disagi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali interventi si ritenga opportuno mettere in atto per rimuovere gli ostacoli, onde assicurare personale medico, paramedico e ausiliario almeno in rapporto alla pianta organica, pur insufficiente alle necessità;

quali misure saranno predisposte per il superamento di tutte le disfunzioni indicate, che si ripercuotono pesantemente sui ricoverati;

se non si ritenga opportuno valutare attentamente la possibilità di riconoscere una gestione autonoma dell'ospedale di Polistena, in rela-

3 Novembre 1994

zione all'alto indice di ricoveri e di interventi chirurgici e alla elevata professionalità degli operatori sanitari;

quali provvedimenti saranno adottati per salvaguardare l'integrità dell'ospedale, oggetto di attacchi e di assurde rivendicazioni municipalistiche da parte di qualche neo-sincaco, aventi l'obiettivo di sfaldare l'assetto sanitario attuale;

se risultino veritiere le voci circolanti secondo le quali si registrerebbero comportamenti lassisti e persino di sabotaggio dell'attività amministrativa riguardante i bandi di gara per le forniture e, qualora risultasse vero, quali interventi abbia adottato l'amministratore straordinario.

(4-02023)

RECCIA, SPECCHIA, BATTAGLIA. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente. – Premesso:

che con decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, è stata decretata la dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo montuoso del Matese comprendente gli interi territori dei comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia e San Lorenzello;

che lo stesso decreto ministeriale stabilisce che nei citati territori comunali «... sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Restano esclusi dalle prescrizioni summenzionate i centri abitati...»;

che la legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, all'articolo 1-bis stabilisce che le regioni devono sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio, mediante la redazione di «piani paesistici» o di «piani urbanistico-territoriali», con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986;

che la medesima legge, all'articolo 1-ter, impone alle regioni di individuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore, «... le aree in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè qualsiasi opera edilizia...»;

che anche l'articolo 1-quinquies della legge n. 431 del 1985 impone il rispetto del vincolo fino all'adozione da parte della regione dei piani di cui all'articolo 1-bis;

che in ultimo il comma 2 dell'articolo 1-bis stabilisce che, decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 1986, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

che la circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali protocollo n. 7472 del 31 agosto 1985, nel formulare le linee di indirizzo

3 Novembre 1994

circa l'applicazione della più volte richiamata legge n. 431 del 1985, recita testualmente: «... Poichè, come precisato, i piani devono essere adottati dalle regioni entro il 31 dicembre 1986 ed il legislatore, trattando del divieto in parola, fa espresso riferimento ai piani regionali e non a quelli che, dopo tale data, saranno redatti a cura di questo Ministero, l'inibizione di qualsiasi opera edilizia e di quanto comporti modificazioni dell'assetto del territorio deve ritenersi vigente fino al termine ultimo del 31 dicembre 1986...»;

che la regione Campania, in palese violazione delle richiamate norme, con lettera circolare n. 3878 del 26 settembre 1989 ha diramato la direttiva n. I/89, approvata con delibera della giunta regionale n. 31 del 26 giugno 1989, con la quale è stato riaffermato che da parte degli enti locali il divieto di cui all'articolo 1-quinquies della legge n. 431 del 1985 deve essere considerato vigente fino a che non intervenga, per i territori soggetti a tale disciplina, l'approvazione del piano paesaggistico ex articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985 da parte della regione stessa e da parte dello Stato in funzione sostitutiva;

considerato:

che appare evidente che il voler ritenere il suddetto vincolo operativo oltre la data del 31 dicembre 1986 si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati dalla Corte costituzionale che censurano i vincoli ad operatività illimitata in quanto collidenti con gli articoli 3, 42 e 97 della Costituzione, atteso che introducono una ingiustificata compressione del diritto di proprietà;

che il collegamento operato dalla legge fra la durata dei vincoli e l'adozione dei piani paesistici da parte delle regioni – e non anche del Ministero – non può essere interpretato come una omissione normativa, ma si giustifica, invece, coerentemente, sulla base di una diversa lettura degli articoli 1-bis e 1-quinquies, più rispettosa della volontà del legislatore, volontà che può essere esplicitata nei seguenti termini: i vincoli vigono fino al 31 dicembre 1986 o eventualmente prima se la regione adotta i piani; dopo tale termine i vincoli vengono meno ed il Ministero per i beni culturali e ambientali può adottare quei piani in sostituzione delle regioni, con evidente intento sanzionatario dell'inerzia delle stesse;

fatto presente:

che tale situazione, ormai protrattasi ben oltre il 31 dicembre 1986 senza che da parte della regione Campania sia stato approvato il piano di cui all'articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985, ha determinato per i numerosi imprenditori agricoli l'impossibilità di utilizzare i contributi regionali e comunitari per la costruzione di nuove strutture aziendali o per il miglioramento di quelle esistenti, tali da determinare, nel rispetto dei pur modesti standard urbanistici previsti per le aree agricole e disciplinati da apposita legge regionale risalente al 1982, un miglioramento della produttività e più in generale delle condizioni di vita o di ricettività delle predette aree senza evidenti scopi speculativi;

che la situazione venutasi a creare con il rallentamento delle attività edilizie ha inciso negativamente sull'economia delle popolazioni interessate che ha registrato un forte decremento di due dei suoi settori trainanti (l'agricoltura in primo luogo e l'edilizia);

3 Novembre 1994

che la complessità delle questioni sollevate e la rilevanza degli interessi in essa coinvolti, tenuto conto della manifestata inadempienza regionale, impongono la necessità di avviare ogni possibile azione allo scopo di attuare iniziative per ottenere l'approvazione del piano paesistico (o, quanto meno, una definitiva e chiara risposta in ordine alla permanenza o meno del vincolo oltre il 31 dicembre 1986);

deplorati i colpevoli ritardi e le gravi inadempienze della regione Campania che non è riuscita a raccogliere la sfida proposta dal legislatore statale, dimostrandosi incapace di dotarsi di una pianificazione rinnovata sotto il profilo scientifico e di un modo di porre la questione territoriale per far sì che l'attuazione della legge n. 431 del 1985 costituisse non già un punto di arrivo, ma un importante punto di partenza, aprendo la possibilità che si verificasse un processo di pianificazione territoriale ed urbanistica nuovo e diverso rispetto a quello finora perseguito,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali circa i poteri sostitutivi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge n. 431 del 1985;

se il vincolo di cui al decreto ministeriale 28 marzo 1985 e all'articolo 1-quinquies della legge n. 431 del 1985 debba ritenersi tuttora operante anche se il termine del 31 dicembre 1986 è abbondantemente trascorso;

se sia legittimo l'operato della regione Campania che con circolare protocollo n. 3878 del 26 giugno 1989 ha riaffermato che da parte degli enti locali deve essere considerato ancora vigente il divieto di cui all'articolo 1-quinquies della legge n. 431 del 1985 fino a che non intervenga per i territori soggetti a tale disciplina l'approvazione del piano paesistico ex articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985 da parte della regione stessa e da parte dello Stato in funzione sostitutiva.

(4-02024)

MOLINARI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso:

che la Metallurgica navale srl svolge da oltre 30 anni attività di riparazioni meccaniche navali nel porto di Civitavecchia, annoverando fra la sua clientela enti pubblici e privati ed, in particolare, compagnie armatoriali e società di navigazione quali la Tirrenia Navigazione, le Ferrovie dello Stato (divisione navigazione), la Fincantieri, il Consorzio del porto, eccetera;

che essa ha eseguito lavori di riparazione e manutenzione alle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, sin dalla loro messa in linea (tra Civitavecchia e Golfo Aranci), con impiego di personale particolarmente competente, attrezzature e macchinari adeguati;

che il movimento dei passegeri in transito (da e per la Sardegna) costituisce per la città di Civitavecchia (specie nel periodo estivo) una notevole «servitù» che ha sempre avuto (come tacita contropartita) dalle Ferrovie dello Stato l'affidamento alle imprese locali di commesse di lavoro e prestazioni di servizi (a prezzi, comunque, di mercato);

che recentemente, da parte delle Ferrovie dello Stato, vi è stato un cambiamento di indirizzo: tutti i lavori vengono effettuati in cantieri Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

fuori Civitavecchia e le ditte locali restano inattive durante il mese (circa) in cui ciascuna nave rimane ferma, ormeggiata alla banchina di detto porto;

che, per sopperire alla scarsità di commesse, attualmente viene fatto ampio ricorso alla cassa integrazione guadagni; ma questa è soltanto una soluzione temporanea e oltremodo penalizzante per i lavoratori e per le aziende;

che ultimamente si è insediato nel porto di Civitavecchia un cantiere navale siciliano, risultato aggiudicatario dei lavori (prima svolti dalla Fincantieri Grandi motori) di revisione e manutenzione dei motori dei traghetti delle Ferrovie dello Stato;

che tale cantiere manifesta apertamente l'intenzione di voler acquisire tutti gli altri lavori navali abituali e di voler realizzare un'officina da attivare con impiego di personale assunto con «contratto di formazione, a tempo determinato» ed a *part-time* (scaricando così, sulla collettività, ulteriori oneri);

che tale situazione porterà sicuramente alla chiusura delle aziende locali ed al licenziamento di circa 50 lavoratori che hanno sempre tratto sostegno, per le proprie famiglie, da dette attività portuali,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno un intervento degli uffici periferici del Ministero del lavoro, di concerto con l'amministrazione comunale e le Ferrovie dello Stato, al fine di scongiurare l'aggravarsi della crisi occupazionale già in atto e di cercare soluzioni di rimedio e/o alternative per l'impiego dei lavoratori «esodati». (4-02025)

PERUZZOTTI. – Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. – Premesso:

che l'aerostazione di Roma-Fiumicino, specie in occasione dei periodi di vacanze, comporta imbarchi estremamente disagevoli per i passeggeri di tutte le compagnie aeree (esclusi quelli delle americane Delta e TWA), costretti, tutti insieme, a lunghe code per poter effettuare i controlli dei passaporti e dei bagagli a mano;

che le suddette compagnie aeree americane usufruiscono di propri settori isolati per le formalità di imbarco per i propri passeggeri;

che molte persone si servirebbero dei voli internazionali Alitalia Milano-Roma se avessero un'uscita preferenziale senza essere costrette a seguire le file dei controlli passaporti per i passeggeri di linee estere con gravi perdite di tempo,

l'interrogante chiede di sapere perchè la compagnia di bandiera non possa avere dei varchi doganali solo per i propri passeggeri e perchè non si possa disporre di varchi differenziati per i passeggeri interni e provenienti dall'estero su linee AZ internazionali.

(4-02026)

MAIORCA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso:

che con decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (entrato in vigore il 6 aprile 1993) è stata disposta la cessazione dell'attività

3 Novembre 1994

dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (articolo 12, comma 2);

che, contestualmente, sono state trasferite le competenze, in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 113 dell'11 aprile 1986 (articoli 3, 4 e 5) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (che, a tutt'oggi, non le ha riattivate);

che, in conseguenza di quanto sopra ricordato, si è verificata una stasi di tutte le pratiche di finanziamento alle imprese, comprese quelle già approvate ed ammesse alla concessione;

che l'istruttoria delle domande, già antecedentemente al menzionato decreto, aveva subito ritardi burocratici di notevole durata, per cause non sempre giustificate, tali da creare serie difficoltà alle aziende destinatarie dei benefici;

che la situazione di precarietà di detti interventi, ingenerata nelle aziende interessate a dette agevolazioni, oltre che stravolgere gli originari piani produttivi delle stesse, ha finito con l'incidere negativamente sulla tanto auspicata ripresa produttiva ed economica della nazione e con l'inficiare le previsioni accrescitive dell'occupazione;

che la direzione dell'ufficio centrale per l'orientamento professionale, con note nn. 840 ed 845, ha chiesto, a suo tempo, 20 unità lavorative da adibire ai compiti, trasferiti col decreto legislativo n. 96 del 1993, inerenti le agevolazioni di cui alla legge n. 113 del 1986 (articolo 3);

che lo stesso ufficio centrale, con successivi appunti e lettere, ha sollecitato sia il Ministro in persona, sia la Direzione generale del personale del Ministero del lavoro, sia il Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine di ottenere l'assegnazione di detto personale ed essere, così, posto nelle condizioni di proseguire l'*iter* concessorio delle agevolazioni già deliberate dal comitato di gestione dell'ex Agensud;

che il personale richiesto non è stato ancora assegnato e, di conseguenza, l'ufficio centrale è impossibilitato ad evadere le oltre 4.000 pratiche disponendo, attualmente, di due sole unità lavorative (di cui una invalida);

che il danno concreto alle imprese, perdurante da oltre due anni, oltre che sostanziarsi nella negazione di fatto di riconoscimenti spettanti, deliberati dalla ex Agensud e non ancora concessi, si accresce se si considera che la liquidazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 113 del 1986 è condizione vincolante l'erogazione dei contributi integrativi di cui alla legge della regione Sicilia 8 novembre 1988, n. 35 (forzosamente reiscritti a bilancio di anno in anno, perchè non erogati);

che, in particolare, in conseguenza di quanto innanzi lamentato, le società IGM srl (n. posizione 102194/A, delibera n. 3762 del 6 maggio 1992, concessione contributo di lire 446.340.000) e la SPAI srl (n. posizione 102207/A, delibera n. 3236 dell'8 aprile 1992, concessione contributo di lire 106.313.000) versano in condizioni di collasso economico-finanziario essendo sin qui venuto meno il sostegno economico su cui erano stati fondati i programmi di sviluppo della produzione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare, con la più estrema delle urgenze, al fine di rimuovere ogni ostacolo che si frappone alla regolare attuazione di leggi vigenti;

3 Novembre 1994

quali accertamenti e quali interventi verranno disposti per la verifica ed il perseguimento delle responsabilità sottese a situazioni (di danno per le imprese) perduranti da oltre due anni;

quali soluzioni verranno prescelte per un adeguato ristoro degli aventi diritto;

se, infine, si ritenga attuabile (con appositi provvedimenti legislativi aventi carattere d'urgenza) la soluzione (ove manchi la necessaria liquidità) di corrispondere, a fronte dei contributi già assentiti, titoli di Stato facilmente negoziabili sul mercato finanziario.

(4-02027)

CASILLO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. – Premesso che a seguito delle recenti notizie diffuse dalla stampa locale (si veda «La Gazzetta del Mezzogiorno» di Bari del 22 ottobre 1994) in ordine alle dichiarazioni di fallimento della SEICO srl, in persona del suo legale rappresentante ingegner Pietro Orfino, e dello stesso ingegner Orfino in proprio, in considerazione della notevole eco e del conseguente allarme sociale che dette notizie hanno destato nella città di Gioia del Colle (Bari), nonchè nel doveroso tentativo di tutelare – ove possibile – il diritto all'abitazione così faticosamente conquistato da centinaia di nuclei familiari e, comunque, di evitare l'aggravarsi della notoria crisi abitativa che affligge dette zone, l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che la SEICO srl (con sede in Gioia del Colle alla via Gottardo 70, iscritta presso la cancelleria del tribunale di Bari al n. 8987, registro d'ordine n. 11212, registro società e n. 561/79 elenco), in persona del suo legale rappresentante ingegner Pietro Orfino, nell'arco degli ultimi dieci anni ha alienato numerosissimi appartamenti realizzati dalla stessa società in Gioia del Colle, tutti gravati di ipoteca in favore degli istituti di credito mutuanti, dichiarando però nei relativi atti pubblici di compravendita che gli stessi appartamenti erano liberi da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;

se ciò è vero, quali iniziative si riterrà opportuno adottare a tutela degli ignari acquirenti, anche con riferimento alle azioni di ordine giudiziario che detti istituti di credito ragionevolmente intraprenderanno in danno di questi ultimi, per il recupero della creditoria vantata nei confronti della SEICO srl;

se corrisponda al vero che diversi notai roganti (tra i quali, in particolar modo, i notai Michele Villanova e Nicola Guida di Gioia del Colle) hanno stipulato i predetti atti pubblici di compravendita senza esperire preventivamente le dovute e necessarie indagini ipotecarie e catastali e/o facendo talvolta risultare negli atti medesimi l'espressa dispensa delle parti dall'eseguire dette visure ipocatastali; quanto innanzi senza aver, comunque, mai reso edotti gli ignari acquirenti delle eventuali conseguenze dannose che l'omissione delle visure avrebbe potuto determinare nei loro confronti;

se ciò è vero, quali iniziative si ritenga opportuno adottare nei confronti dei notai interessati, per tutelare gli interessi degli acquirenti;

se corrisponda al vero che, in particolare, il notaio Michele Villanova abbia recentemente posto in essere, ovvero stia attualmente ponendo in essere, atti di spossessamento del suo patrimonio al ragionevole fine di sottrarsi alle conseguenze dannose di una eventuale quanto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 NOVEMBRE 1994

più che probabile azione di responsabilità da parte di coloro che si sono avvalsi del suo ministero per la stipula degli atti di compravendita sopra citati;

se è vero, quali iniziative si intenda adottare sempre a tutela dei più volte citati acquirenti, con riferimento in special modo all'accertamento dell'eventuale simulazione degli atti di spossessamento o, comunque, all'osservanza delle norme «antiriciclaggio» relativamente al versamento del prezzo di dette compravendite;

se dai dati che emergeranno dalle informative che saranno acquisite, tenuto conto della particolare quanto costante anomalia dei citati atti di compravendita, testè evidenziati, ai primi due punti della presente interrogazione, siano configurabili – individualmente e/o in concorso tra di loro – estremi di reato a carico del legale rappresentante della SEICO srl e dei notai roganti e, per l'ipotesi positiva, quali iniziative si riterrà opportuno adottare.

(4-02028)

DE NOTARIS. - Al Ministro della difesa. - Premesso:

che il signor Rosario Sangiorgio, nato il 10 maggio 1966, è stato riconosciuto obiettore di coscienza ed ha iniziato il servizio civile nel febbraio del 1994;

che il signor Sangiorgio riceveva una prima cartolina precetto in cui si indicava come data di inizio del servizio civile il 15 febbraio e come ente l'ENAIP di Napoli; recatosi presso l'ente, scopriva che esso era sotto sentenza fallimentare dal 14 luglio 1993, quindi segnalava questa situazione all'amministrazione della difesa (che ne era a quanto pare all'oscuro) che lo riassegnava all'ANSPI di Caserta dal 21 febbraio 1994:

che il signor Sangiorgio si sposava con rito civile il 3 marzo 1994 e in tale occasione riceveva assicurazione dall'amministrazione della difesa che poteva usufruire della licenza matrimoniale in qualsiasi momento dell'anno di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'ente;

che il signor Sangiorgio stabiliva con la consorte di sposarsi con rito religioso il 14 settembre 1994 e chiedeva all'ente presso cui prestava, servizio civile, organismo deputato alla concessione di tale tipo di licenza, di poter usufruire di licenza matrimoniale a partire da tale data;

che il 6 settembre il responsabile dell'ente comunicava all'obiettore che il colonnello Piscitelli, responsabile dell'ufficio forza assente del distretto militare di Caserta, intimava di non concedere la licenza matrimoniale suddetta;

che il colonnello Piscitelli, a fronte delle rimostranze del signor Sangiorgio e della moglie, continuava a rimanere della sua opinione, del resto non supportata da alcuna norma amministrativa, e concedeva all'obiettore di cumulare le licenze breve ed ordinaria cui aveva ancora diritto, per non far perdere alla coppia il denaro già versato all'agenzia per il viaggio di nozze;

che nel frattempo il responsabile dell'ente descriveva la situazione come «kafkiana» alla propria sede nazionale, che dava ragione alle richieste dell'obiettore, ma nei giorni immediatamente successivi al matrimonio il responsabile incontrava casualmente per la via il colonnello Pi-

3 Novembre 1994

scitelli che intimava nuovamente di non concedere la licenza matrimoniale;

che l'obiettore si recava nuovamente dal colonnello Piscitelli, presentando domanda scritta di licenza matrimoniale e chiedendo che il diniego fosse messo per iscritto;

che l'ufficiale rifiutava di accettare e protocollare tale domanda e di rispondere alla stessa poichè «la domanda va presentata all'ente e non al distretto», dichiarando inoltre che l'obiettore correva il rischio di non vedersi concedere non solo la licenza matrimoniale, ma anche quelle breve ed ordinaria, se avesse continuato ad insistere;

che l'obiettore Sangiorgio si è infine sposato con rito religioso usufruendo di un permesso orario e di complessivi undici giorni di licenza (ottenuti mediante cumulo di sei giorni di breve e cinque di ordinaria),

si chiede di sapere:

se quanto riferito in premessa risponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il comportamento del distretto militare di Caserta confligga chiaramente con le norme amministrative che regolano la concessione di licenze ad obiettori di coscienza in servizio civile;

se non ritenga quindi opportuno provvedere affinchè all'obiettore Rosario Sangiorgio siano immediatamente concessi i giorni di licenza matrimoniale cui ha diritto, dandone opportuna comunicazione all'interessato, all'ente convenzionato ed al distretto militare di Caserta.

(4-02029)

MOLINARI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che il disegno di legge finanziaria per il 1995 (articolo 27) prevede aumenti dei canoni demaniali marittimi in misura quintuplicata rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994;

che, a decorrere dal 1995, la stessa norma prevede un'incredibile spirale in ulteriore aumento dei canoni;

che al principio già onerosissimo della quintuplicazione dei canoni si aggiunge, poi, l'aspetto ancora più destabilizzante della commisurazione dell'aumento ai «canoni dovuti» (non a quelli «corrisposti») per il 1994;

che, in definitiva, quand'anche, per l'applicazione della legge n. 494 del 1993, si riuscisse ad ottenere dalle regioni la classificazione dei litorali in categoria C (minore valenza turistica), gli importi versati in via provvisoria per il 1994 si raddoppierebbero e, subito dopo, scatterebbe la loro quintuplicazione per il 1995 (1+1=2×5=10 = canone 1995!);

che non si tratta, quindi, di un aumento pari a 5 volte l'importo versato per il 1994 (già fuori dalla possibilità di essere sopportato) ma di 10 volte, oppure di 15 o addirittura di 20 volte (nel caso in cui venisse assegnata dalla regione una valenza turistica più elevata rispetto alla minima!);

che detto disegno di legge parla di «beni demaniali marittimi» e, perciò, ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione, il

Assemblea - Resoconto stenografico

3 NOVEMBRE 1994

provvedimento ricomprende, nella sua applicazione, tutte le fattispecie di concessioni demaniali, compresi gli atti formali pluriennali,

l'interrogante chiede di conoscere:

su quali basi credibili si fondi il vertiginoso aumento previsto per i canoni demaniali marittimi e quali elementi siano stati acquisiti preventivamente a conferma dell'applicabilità di siffatta norma;

come si concilino tali aumenti con il «tetto programmato d'inflazione» in base al quale il programma di Governo porrà dei limiti alle possibilità accrescitive delle attuali retribuzioni e/o trattamenti economici in corso e se sia stato valutato il danno erariale, per lo Stato, riveniente dalla cessazione di attività commerciali e/o produttive ancorate a concessioni demaniali.

(4-02030)

SERENA. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che gli importanti traguardi raggiunti negli ultimi anni dalle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso e camorristico sono stati resi possibili anche grazie alle rivelazioni offerte da numerosi pentiti; tale contributo ha permesso non soltanto di scoprire i complessi collegamenti esistenti con la criminalità internazionale ma anche di arrivare ai nomi ed arrestare i mandanti e gli esecutori di alcuni dei più efferati delitti commessi nel nostro paese;

che le misure di protezione e di assistenza adottate a favore di tali collaboratori (circa 700 persone) nonchè delle loro famiglie, secondo i criteri e le modalità di attuazione indicati nello speciale programma stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (ex articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82), hanno comportato il trasferimento ed il soggiorno di alcuni di loro in varie zone del Nord-Italia (in provincia di Treviso sarebbero presentì 3 pentiti insieme alle loro famiglie);

che lo speciale programma di cui sopra richiede l'impiego giornaliero di circa 18 agenti di polizia giudiziaria con il conseguente loro allontanamento dalla tradizionale attività di intervento e prevenzione sul territorio; infatti, a fronte di tale impegno, non è corrisposto un aumento nel loro organico che permettesse di sopperire alla carenza determinatasi;

che la protezione e l'assistenza di cui godono i collaboratori di giustizia sono stabilite sulla base di un regolare contratto che impone alle parti diritti e doveri; il pentito deve impegnarsi a non commettere reati, a comunicare i suoi spostamenti se gode di un regime di semilibertà, a non rilasciare interviste senza autorizzazione, a presentarsi all'autorità giudiziaria ogni volta che ritenga necessario interrogarlo, a riferire la verità sui fatti di cui sia a conoscenza; il mancato rispetto dell'accordo determinerà la revoca dei benefici (sostegno economico, canone di locazione, assistenza medica e rimborso delle spese legali),

si chiede di conoscere:

il numero dei pentiti per i quali è stato adottato lo speciale programma di protezione e la loro ripartizione nelle aree del Nord, del Centro e del Sud d'Italia;

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

il numero degli agenti di polizia giudiziaria attualmente impegnati a proteggere i collaboratori e le loro famiglie;

se l'accordo stipulato tra il pentito e lo Stato possa prevedere la corresponsione dell'assegno anche dopo che questi abbia reso testimonianza nei processi che lo vedono testimone;

se esista il programma per il reinserimento sociale dei pentiti e delle loro famiglie; se sì, quanti pentiti lo stiano seguendo e se questo programma di reinserimento per i pentiti sia facoltativo oppure obbligatorio:

se, infine, il Ministro dell'interno non ritenga opportuno costituire un nucleo autonomo di tutori dell'ordine incaricati unicamente della gestione delle elementari esigenze di vita dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari nonchè, soprattutto, dell'attuazione delle misure di sicurezza previste per la loro protezione.

(4-02031)

NATALI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che con delibera n. 40 del 3 luglio 1992 il consiglio comunale di Cupra Marittima (Ascoli Piceno) decise di alienare una parte dell'area ex Bugiardini, di proprietà comunale, alla società Italposte-Edilizia di interesse pubblico, affinchè la stessa potesse procedere alla realizzazione del nuovo ufficio poste e telegrafi di Cupra Marittima;

che con delibera n. 192 del 17 ottobre 1978 il comune di Grottammare (Ascoli Piceno) decise di cambiare destinazione (con variante al Piano regolatore regionale) dell'area angolo via Marconi-vicolo Etruria, da zona residenziale di completamento a zona di servizi di interesse generale, affinchè la società Italposte-Edilizia di interesse pubblico potesse procedere alla realizzazione del nuovo ufficio poste e telegrafi di Grottammare, così come progettato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (progetto n. 343 del 7 giugno 1978),

l'interrogante chiede di conoscere:

a quanto ammonti la spesa complessiva sopportata dall'amministrazione delle poste e telegrafi per la realizzazione dei due nuovi uffici postali di Cupra Marittima e di Grottammare, specificando quanto per il primo e quanto per il secondo;

se sia vero che gli uffici postali di Cupra Marittima e di Grottammare sarebbero stati insediati in altrettanti prefabbricati.

(4-02032)

MANCUSO, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, DE NOTARIS, MANCONI, PIERONI, SCAGLIOSO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che in data 18 settembre 1992 la signora Ada Valeri di Monterotondo (Roma), ha presentato una denuncia scritta ai carabinieri di Monterotondo, relativa ad una serie di illeciti penali verificatisi nel corso delle operazioni di assegnazione di alcuni lotti di terreno di proprietà comunale in favore di imprese artigiane e piccole e medie industrie ricompresi nella zona Piani per investimenti produttivi del comune di Monterotondo;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

che nell'esaminare le domande di partecipazione al concorso bandito dallo stesso ente, ex articolo 27 della legge n. 865 del 1971, si sarebbe riscontrato che soggetti accomunati agli amministratori comunali da vincoli di parentela avevano indebitamente ottenuto l'assegnazione delle aree in diritto di superficie per 99 anni, ovvero un punteggio spropositato, in danno di altri soggetti che avevano partecipato alla gara ed erano stati esclusi, avendo ottenuto un punteggio inidoneo all'assegnazione:

che è stato aperto procedimento penale n. 13698/92A RGNR alla procura della Repubblica di Roma;

che secondo quanto risulta agli interroganti:

nell'ambito di tale provvedimento i carabinieri di Monterotondo e del comando provinciale di Roma hanno svolto indagini di polizia giudiziaria agli ordini del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dottor Savia e hanno acquisito in atti la documentazione concernente la suindicata denuncia;

oltre alla denunciante è stato assunto a sommarie informazioni testimoniali il signor Filippo Ginesi che confermava dettagliatamente le irregolarità segnalate dalla Valeri;

sulla scorta delle indagini svolte, il giudice per le indagini preliminari dottoressa Adele Rando ha ordinato il sequestro preventivo dei lotti di terreno assegnati ad alcuni tra gli inquisiti e dei manufatti nel frattempo realizzati;

il pubblico ministero, dopo aver interrogato gli indagati, in data 15 settembre 1993 ne ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di abuso innominato in atti di ufficio, «perchè, i primi 13, quali componenti della predetta commissione comunale, al fine di procurare ai richiedenti e aggiudicatari dei lotti un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusavano del loro ufficio, predisponendo irregolarmente la graduatoria approvata con delibera n. 579 del 1989»;

nel mese di novembre 1993, presente il pubblico ministero titolare dell'inchiesta penale in oggetto, il giudice per le indagini preliminari, dottor Stefano Meschini, ha rinviato l'udienza preliminare alla data del 25 febbraio 1994, in quanto si era verificata la notifica tardiva dell'avviso di udienza preliminare ad un imputato;

il dottor Savia era stato già destinato, prima ancora dell'udienza del mese di novembre, a ricoprire la carica di procuratore della Repubblica di Cassino, ove si sarebbe dovuto insediare prima della celebrazione dell'udienza preliminare di cui sopra;

all'udienza del 25 febbraio 1994 il giudice per le indagini preliminari non ha consentito la costituzione di parte civile di alcuni artigiani di Monterotondo in parte danneggiati nella priorità di scelta dei lotti e in parte esclusi, poichè li riteneva portatori di interesse legittimo e, soprattutto, di danni indiretti, non tutelabili, a suo parere, in sede penale;

all'udienza preliminare del febbraio 1994 non è intervenuto il pubblico ministero, dottor Savia, bensì un pubblico ministero designato lo stesso giorno del processo che ha ammesso di non conoscere l'oggetto del processo stesso;

il giudice per le indagini preliminari, stante la coincidenza tra il legale rappresentante del comune (ossia il sindaco) e un indagato (lo 75ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

stesso sindaco) non ha provvisto a nominare un rappresentante del comune abilitato ad intervenire in udienza in difesa degli interessi pubblici, stante che il pubblico ministero, nella richiesta di rinvio a giudizio, aveva indicato il comune di Monterotondo quale parte lesa nel processo di cui trattasi;

il giudice per le indagini preliminari dottor Meschini, all'esito dell'udienza preliminare, ove era consentito l'intervento esclusivo degli imputati e dei loro difensori, trattandosi di un'udienza in camera di consiglio, ha emesso sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati per mancanza dell'elemento materiale;

le affermazioni della denunciante, ritenute vaghe e generiche, hanno invece trovato riscontro sul verbale di ratifica della denuncia, redatto dai carabinieri di Monterotondo in data 18 settembre 1992, dove gli stretti vincoli di parentela tra gli amministratori e gli assegnatari delle aree erano dettagliatamente indicati;

il giudice per le indagini preliminari, ritenuta non fondata l'accusa per non essere risultato provato «che il perseguimento del profitto ingiusto sia stato lo specifico intento degli autori dell'ipotizzato reato», è pervenuto alla conclusione che mancasse qualsiasi prova «in ordine ad ogni genere di contatto tra pubblici amministratori e beneficiari delle assegnazioni (in molti casi parenti degli imputati!), così che possa desumersi l'esistenza di accordi diretti a danneggiare il soggetto pubblico presso il quale lavoravano i primi e a favorire ingiustamente i secondi»:

il giudice per le indagini preliminari ha reputato che la materialità dei comportamenti ascritti agli imputati era «per lo più sostanzialmente conforme alle regole generali dell'agire amministrativo nonchè a quelle particolari previste dal bando di gara»;

da due informative dei carabinieri del 18 gennaio e del 20 febbraio 1993, e dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, in tutti i casi esaminati, sono emersi elementi che non escludevano la violazione dei principi generali dell'agire politico e delle regole del bando di gara;

il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto ininfluente una nota del centro interprovinciale della Criminalpol, a firma del dirigente dottor Nicola Cavaliere del 3 giugno 1994, dove si faceva riferimento alla trascrizione di una registrazione telefonica tra il consigliere comunale (già assessore all'urbanistica) Alberto Palombi e l'assessore provinciale Salvatore Licari (tale trascrizione era pervenuta alla Criminalpol dal servizio centrale della polizia di Stato in data 14 maggio 1993, con invito ad avviare le «opportune indagini»);

considerato:

che in data 7 marzo 1994 ben 73 cittadini di Monterotondo inviavano una lettera-esposto al procuratore della Repubblica di Roma e al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ai quali chiedevano che venisse fatta luce sull'assegnazione delle aree pubbliche della zona Piani per investimenti produttivi di Monterotondo, attraverso una verifica rigorosa del materiale probatorio acquisito;

che a Monterotondo in molti temevano che le imminenti elezioni politiche avrebbero potuto condizionare l'esito del procedimento a carico degli amministratori, data la candidatura, nel collegio, di un depu-

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

tato uscente, appartenente allo stesso partito della maggior parte degli imputati nel suindicato processo penale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga opportuno investire del caso, per i provvedimenti di competenza, il Consiglio superiore della magistratura.

(4-02033)

GEI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che a Brescia da alcuni anni è stata realizzata una nuova sede dell'ispettorato della motorizzazione civile in zona industriale, in via A. Grandi, in una località priva di servizi pubblici;

che in maniera intelligente nel complesso sono stati realizzati dei locali destinati ad un bar e ad un ufficio postale per favorire i numerosi utenti che si rivolgono all'ente in questione per numerose pratiche;

che fino ad ora non sono stati attivati nè il bar nè l'ufficio postale, con un disagio per gli utenti e con un mancato introito per le casse pubbliche;

che a seguito di una interrogazione rivolta al Ministro dei trasporti e della navigazione è emerso che le due attività non sono state ancora avviate, prima per il mancato accatastamento dell'immobile e successivamente a causa della avocazione da parte dell'intendenza di finanza della scelta del gestore del bar e per la mancata autorizzazione da parte del Ministero delle finanze alla consegna dei locali all'amministrazione postale di Brescia,

l'interrogante chiede di sapere quando terminerà questa tortuosa procedura e quando finalmente il Ministero delle finanze o l'intendenza di finanza di Brescia provvederanno ad indire una gara per la locazione dei locali da adibire a bar e quando consegneranno i locali all'amministrazione delle poste, ponendo fine al disagio degli utenti ed evitando mancati introiti per lo Stato.

(4-02034)

NATALI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Considerato:

che il dottor Domenico Di Giorgio, che da oltre tre anni è incaricato di svolgere funzioni di direttore provinciale delle poste di Ancona, nel 1983 è stato sottoposto a procedimento penale per i delitti di associazione per delinquere, appropriazione indebita e false comunicazioni sociali aggravate, in contestategli vulnerazioni degli articoli nn. 416 e 646 del codice penale, primo e terzo comma, 2621 e 2640 del codice civile, 81, 110 e 112 del codice penale;

che lo stesso è stato condannato, dal tribunale penale di Ancona che lo ha giudicato in primo grado, alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione e alla pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo, con sentenza dibattimentale che, da lui gravata, tiene, peraltro, ora, il giudizio in pendenza del proposto appello;

che lo stesso – secondo quanto risulta all'interrogante – compie atti criticabili di varia indole, che suscitano disistima e risentimento,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

quale, ad esempio, quello di permettere alla dottoressa Angela Maria Picone, direttrice di posta-ferrovia di Ancona, di lavorare nello stesso ufficio con il proprio marito Angelo Pampinella,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che sia lesiva e della bontà del lavoro e del prestigio dell'ufficio una situazione del genere e se non debba, per essa, avvertirsi la necessità di:

a) disporre gli occorrenti, opportuni e specifici accertamenti;

b) provvedere di conseguenza e, comunque intanto e subito, rimuovere il dottor Di Giorgio dalla condizione di facente funzione di direttore provinciale delle poste di Ancona e prendere poi, nei confronti dello stesso, i conseguenti provvedimenti.

(4-02035)

NATALI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

che con la cosiddetta «legge Galli» del 5 gennaio 1994 si è consentito agli enti pubblici di costituire società miste, nelle quali enti pubblici ed imprenditori privati vengono autorizzati a gestire in regime di concessione l'intero ciclo integrativo delle acque (captazione-adduzione-raccolta-depurazione);

che la «legge Galli» è stata approvata ed è entrata in vigore mentre il Ministero dei lavori pubblici era retto da Francesco Merloni;

che in data 4 maggio 1993, e cioè sei mesi prima della approvazione della «legge Galli», e sempre con Merloni Ministro dei lavori pubblici, appare essere stata costituita, con iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno del 31 maggio 1993, una GEIE (Gruppo economico di interesse europeo) composta dall'unione tra la General des eaux (la più grande azienda francese operante nel settore delle acque) e la società Merloni progetti, che ha come specifico oggetto sociale «... lo studio, la realizzazione e la gestione in Italia di servizi pubblici e privati di captazione, trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque...»;

che la GEIE di specie appare già aver preso contatti con enti pubblici, in primis con il Consorzio idrico intercomunale del Piceno, consigliando agli enti di specie che la scelta del socio privato dovrebbe privilegiare «la capacità tecnica, l'esperienza, la fiducia e la solidità finanziaria del socio e non solo una eventuale offerta economica occasionale», senza alcuna specificazione sui criteri di economicità e di migliore offerta che, per contro, sono gli unici dati che interessano il cittadinoutente, effettivo finanziatore del concessionario attraverso il pagamento delle tariffe,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia doveroso accertare l'eventuale presenza di Francesco Merloni nella compagine societaria della Merloni progetti spa;

se non si ritenga sconcertante che una società facente capo alla famiglia Merloni abbia costituito un gruppo con una impresa francese, avente come finalità sociale il medesimo oggetto poi configurato in una successiva legge approvata in un periodo in cui il senatore Merloni era Ministro dei lavori pubblici;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

se tutto ciò non appalesi il sussistere di un evidente conflitto di interessi, in considerazione della esistenza di interessi privati di notevole indole, che inducono a non escludere che la «legge Galli» sia stata emanata proprio in loro funzione;

se in un «mercato nuovo» come quello relativo al ciclo integrato delle acque, nel quale imprenditori privati e pubblica amministrazione non sembrano avere ancora recepito le direttive della normativa di specie, il sussistere da un periodo ben antecedente alla emanazione della normativa della GEIE di specie non abbia condizionato in maniera totale il mercato, con lesione integrale del principio della pari opportunità e della libera concorrenza;

se i «consigli» dati al Consorzio idrico intercomunale del Piceno, relativi al non dover dare peso ad eventuali offerte «economiche occasionali» non si scontrino con i principi sui quali Merloni, da Ministro dei lavori pubblici, ha basato il suo operato, paladino delle battaglie contro le assegnazioni discrezionali, in favore della massima trasparenza, in favore del massimo ribasso in materia di appalti pubblici, contro le concessioni e contro le trattative private;

se non si ritenga che da tutto l'operato dell'allora Ministro dei lavori pubblici Merloni non si evidenzi l'esistenza di una lucida strategia, ora confessatamente attestata dalla presenza della GEIE nel settore del ciclo integrato delle acque, diretta all'indebolimento di interi comparti economici al fine di favorire gruppi industriali di notevoli capacità finanziarie;

se non si ritenga di nominare una apposita commissione di inchiesta diretta all'accertamento del numero di società costituite dal gruppo Merloni nel settore del ciclo integrato delle acque, dell'ambiente e delle infrastrutture in generale.

Si rende noto che i dati contenuti nella presente interrogazione saranno portati a conoscenza per ogni opportuna indagine della procura della Repubblica del tribunale di Ascoli Piceno e della procura generale della corte d'appello di Ancona.

(4-02036)

NATALI. - Al Ministro del tesoro. - Premesso:

che dinanzi al tribunale di Roma (prima sezione civile del RGAC n. 51521/94) è stato promosso un giudizio dal professor Giacinto Auriti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale «Alternativa sociale per la proprietà di popolo», nei confronti della Banca d'Italia, in persona del governatore, legale rappresentante, per far accertare e conseguentemente dichiarare «la moneta, all'atto della emissione, di proprietà dei cittadini italiani ed illegittimo l'attuale sistema dell'emissione monetaria, che trasforma la Banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari»;

che tale azione giudiziale appare di importanza sostanziale massiva stante il fatto che la declaratoria della proprietà della moneta costituisce pregiudiziale indispensabile ed irrinunciabile per stabilire chi sia il creditore e chi il debitore di tutti i valori monetari in circolazione e, quindi, il presupposto necessario per la formulazione del bilancio, per la programmazione di qualsiasi legge finanziaria e per la valutazione della stessa consistenza patrimoniale dello Stato

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Novembre 1994

italiano e dei conseguenti rapporti tra la collettività nazionale ed il sistema bancario:

che l'azione giudiziale di specie sembra avere tale rilievo, per la competenza specifica del Ministero del tesoro, cui l'atto introduttivo è stato formalmente e ritualmente notificato dal professor Auriti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale predetta, in data 24 giugno 1994, da non poter essere ignorato,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga più che opportuno, del tutto necessario, l'intervento nella causa n. 51521/94 del RGAC del tribunale di Roma (prima sezione civile), da parte del Ministero del tesoro per la doverosa tutela dei rilevantissimi interessi nazionali oggetto dell'azione giudiziale di specie.

(4-02037)

PERIN, BASTIANETTO, FONTANINI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso:

che la presenza della località turistica balneare di Bibione caratterizza il comune di San Michele al Tagliamento, altrimenti definibile come prettamente agricolo; un comune che è considerato tra i più estesi comuni d'Italia, occupando l'estremo lembo orientale del Veneto, prospiciente il mare Adriatico e separato dalla regione Friuli Venevia Giulia dal fiume Tagliamento, con una lunghezza, in linea d'aria, da nord a sud, di circa chilometri 26 ed una superficie di chilometri quadrati 112, 28;

che il centro turistico di Bibione è tra i primi d'Italia quanto a ricettività turistica, quantificabile in circa 5.405.000 presenze per il 1994, guadagnandosi nella regione Veneto il secondo posto dopo Jesolo e il terzo dopo Rimini rispetto all'intera penisola;

che Bibione è cresciuta con una prevalenza di appartamenti stagionali ed un impianto urbanistico-edilizio di tipo popolare rispetto alla vicina Lignano Sabbiadoro, la cui crescita è stata più armoniosa per il proficuo contributo dato dalla regione Friuli Venezia Giulia che ha incentivato lo sviluppo di una varietà di servizi;

che la località, da un punto di vista nautico, dispone di circa 250 posti barca, con un arenile vasto e curato rispetto alla località di Lignano che dispone di ben 6.000 posti barca;

che la regione Veneto, approvando le varianti al Piano regolatore del 26 luglio 1985, Dgr. 938, aveva appoggiato l'iniziativa di una società di trenta imprenditori e liberi professionisti che da ben ventidue anni cercano di potenziare le strutture turistiche di Bibione, con interventi che mirano a realizzare sul lato ovest (Porto Baseleghe) l'ampliamento di un porticciolo esistente (da 250 a 800 posti barca) e sul lato est una darsena per un massimo di 1.500 posti barca, lungo il fiume Tagliamento, in area agricola posta in prossimità della foce, di fronte alla darsena lignanese di Marina Uno, permettendo, in questo modo, di ridurre la pressione turistica sulla spiaggia nonchè il divario esistente con le altre località balneari, tutte dotate di porticcioli turistici;

che la società interessata alle iniziative sopra menzionate aveva ricevuto l'assenso della regione Veneto che, con decreto n. 2045 del 28 settembre 1990, aveva autorizzato, previa considerazione della legge n. 424 del 1989 sull'emergenza alghe, la realizzazione di un primo stralcio di 200 posti barca;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Novembre 1994

che, a seguito di posizioni assunte da gruppuscoli ambientalisti, il TAR del Veneto ha impugnato, in prima istanza, il decreto sopra menzionato, con conseguente introduzione del vincolo di area di tutela paesaggistica;

che, in ultima istanza, il TAR del Veneto – con sentenza del 23 febbraio 1994, n. 190 – ha annullato la revoca attuata dalla regione relativamente al decreto che autorizzava l'opera a seguito dell'introduzione del vincolo PTRC, consentendo la ripresa dei lavori di scavo fino ad oltre metà del bacino previsto come primo stralcio;

che il problema dello sviluppo nautico di Bibione è stato strumentalizzato solo per fini politici, prendendo a pretesto l'iniziativa prevista in area agricola di scarso pregio, «non pinetata», quantunque confinante con zone pinetate in parte demaniali ed in parte private,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno che sia rispettata la volontà della quasi totalità della popolazione del comune di San Michele al Tagliamento che ritiene fondamentale lo sviluppo nautico della località di Bibione tramite il collegamento con la vicina Lignano e col circuito nautico estremamente sviluppato in questa ultima località.

Difatti, un sondaggio effettuato dalla Lega Nord nel corso dell'estate, su un campione di 2.000 persone, ha dato un indice dell'85 per cento di esse sicuramente favorevole all'iniziativa.

Il 20 novembre 1994 si svolgeranno a San Michele al Tagliamento le elezioni amministrative che vedono schierati quattro gruppi politici; questi ultimi, compreso il PDS che in passato si era schierato contro lo sviluppo nautico di Bibione, hanno inserito nel loro programma politico lo sviluppo della portualità est della località sopra menzionata.

Le opposizioni dei gruppi ambientalisti ed ecologisti hanno arrecato problemi al comune di San Michele al Tagliamento tant'è che nel 1991 si era tenuto un referendum autogestito nell'ambito del comune il quale aveva evidenziato la volontà del 73,80 per cento della popolazione di distaccare sia il comune di San Michele al Tagliamento che la località turistica di Bibione dalla regione Veneto e tuttora il gruppo dei Friulanisti – che scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative – continua a portare avanti questa iniziativa come conditio sine qua non per una migliore gestione del comune stesso.

(4-02038)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-00310, del senatore Loreto, sui compensi da corrispondere ai laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia in base alla stipula di convenzioni con il Ministro della difesa;

3-00314, del senatore Loreto, sui contratti di consulenza stipulati dall'amministrazione della difesa con medici civili.

·		
•		